This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

A 457066

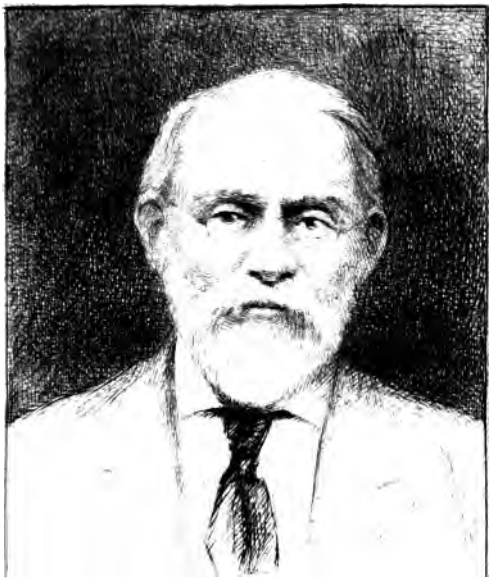

SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

FIRENZE
Stamperia sulle Logge del Grano

1860

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

AVVERTIMENTO DELL' EDITORE

Condiscendendo ad autorevoli desiderj ho risoluto di continuare fino all' annessione della Toscana al Regno Costituzionale del Re Vittorio Emanuele II questa utilissima raccolta, perchè con siffatta giunta si dà compiuto un importante periodo della storia contemporanea.

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

Parte Quarta

FIRENZE
Stamperia sulle Logge del Grano

1860

350.9455
T96
A4
1860
v. 4

T24-10645

GOVERNO DELLA TOSCANA

IN NOME DI S. M. IL RE

VITTORIO EMANUELE II.

JLB

Ammissione de' marinari Sardi, Modenesi, Parmigiani e Romagnoli negli equipaggi de' bastimenti mercantili Toscani.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Viste le Leggi che limitano il numero dei marinari esteri, che possono essere ammessi nell'equipaggio d'un bastimento mercantile toscano;

Considerando che i marinari delle Provincie d'Italia, le quali vivono sotto lo scettro di Sua Maestà non sono marinari esteri, e che ogni disparità di trattamento tra i cittadini d'uno stesso Stato è contraria all'unità del Regno,

Decreta:

Art. 1. I Marinari Sardi, Modenesi, Parmigiani e delle Romagne, sono abilitati a far parte senza alcuna restrizione di numero, degli equipaggi dei bastimenti mercantili toscani.

Art. 2. L'esibizione d'un documento legale costatante la patria e la qualità di marinaro è pei

marinari anzidetti sufficente, per esser ammessi nell'equipaggio dei bastimenti mercantili toscani. L'obbligo di prestar cauzione pel ritorno in patria e pel mantenimento durante l'assenza da questa, è per loro abolita.

Art. 3. I Capitani e Padroni delle stesse marinerie, purchè muniti di regolare patente possono avere il comando di bastimenti mercantili toscani.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattro gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Insegnamento di Paleografia e Diplomatica.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art 1. La Cattedra di Paleografia e di Diplomatica già istituita nell'Archivio di Stato, dovrà

avere per fine particolare l'illustrazione dei monumenti della Storia d'Italia.

Art. 2. Il titolare della medesima è parificato ai Professori dell'Istituto di Studi superiori, per quello solo che si riferisce al grado onorifico, stando sempre addetto e dipendente dalla Soprintendenza generale degli Archivi dello Stato.

Art. 3. Il predetto insegnamento sarà esteso anco a profitto del pubblico, riserbando a disposizioni posteriori il regolare il numero e il tempo delle lezioni da darsi nell'Archivio di Stato.

Art. 4. Lo stipendio annesso presentemente ad essa cattedra è portato, per questo nuovo onere di cui viene aggravato, a lire italiane tremila.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

Lettera ai Prefetti in occasione del Capo d'anno per gli auguri e felicitazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Illustrissimo Signore,

Accetto di buon grado le felicitazioni che la S. V. Ill.ma si è compiaciuta inviarmi, perchè agli auguri che mi sono personali vanno congiunti gli auguri per il trionfo della causa nazionale, alla quale ho votato tutto me stesso. Questo sentimento patriottico innalza e nobilita un uso che la servilità verso il potere aveva reso poco meno che spregievole, muta ai miei occhi le sterili e servili cerimonie dei pubblici Funzionari, in altrettante dichiarazioni autorevoli di operoso affetto all'Italia. La certezza di esser compreso ne' miei concetti e di trovarmi in concordia di voti e di azione con quelli che sono chiamati a cooperare meco a mantenere ordinata la Toscana, onde serbare ed accrescere forza per costituire la Nazione, raddoppia la fede ed il vigore del mio animo.

Quando i depositari dell'Autorità, alla coscienza dei loro doveri di ufficio, aggiungono il patriottismo illuminato, la loro azione avrà una efficacia immancabile. Quando al pari dei cittadini i pubblici Funzionari sentono di avere una patria, il paese ed il governo sono una cosa stessa, e l'impiego non è più opera salariata ma sibbene ministero di civiltà. Allora non vi è ufficio per umile che sia, che non acquisti pregio ed importanza partecipando alla

grandezza del fine al quale concorre. Ed alta e magnanima è l'impresa a cui siamo accinti; perchè il costituire un'Italia libera e forte, è sodisfare ai più nobili istinti di un popolo, ai voti più ardenti delle anime elette. Però chi si adopera a che questa grande impresa riesca a buon termine nei servigi prestati al paese deve sentire una dignità nuova; nell'esercizio delle sue facoltà una nuova virtù. Le parole generose che ho ricevuto in quest'occasione da ogni ordine di Funzionari pubblici, mi fanno certo di questa felice trasformazione degli Impiegati toscani; ed il Governo è lieto pel mio organo di attestarne a tutti in nome della Patria comune l'alta sua soddisfazione.

Mi auguro che il nuovo anno coroni le comuni speranze, e ci lasci Cittadini di una grande Nazione come ci trova preparati a divenirlo.

Accolga le dichiarazioni del mio distinto ossequio

Di V. S. Illustrissima

Li 4 gennaio 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Costituzione dell' Accademia delle Belle Arti del disegno.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che è particolar dovere di chi amministra la cosa pubblica in Toscana, già madre e maestra nelle Arti Belle all' Europa, di provvedere al loro incremento;

Considerando che l' Accademia delle Arti del disegno, quale era costituita, in parte non corrispondeva al suo scopo;

Considerando che nell' epoca più gloriosa per le Arti l' insegnamento libero produsse i più grandi Artisti che la Storia rammenti;

Considerando che il miglior modo di ottener simili effetti sembra che sia l' accostarsi, per quanto le mutate condizioni del tempo lo consentono, a quella maniera d' insegnamento;

Decreta:

Art. 1. L' Accademia delle Belle Arti del Disegno è costituita con le seguenti scuole:

Scuola di disegno di figura,
Scuola speciale del nudo,
Scuola di Architettura,
Scuola di Prospettiva,
Scuola di Ornato monumentale,
Scuola d' incisione,
Scuola di Anatomia pittorica,

Scuola elementare di Storia patria e sacra, nozioni di Geografia, e cenni intorno le religioni e le costumanze dei popoli,

Scuola di Estetica,

Scuola di Storia universale.

Art. 2. L'insegnamento superiore della Pittura, della Scultura e dell'Architettura sarà dato liberamente negli studi degli artisti ad alcuni dei quali il Governo somministrerà locali capaci di ricevere i giovani che gli prescegliéranno a maestri.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.

Ritiro della concessione
della Strada Ferrata Aretina.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 16 agosto 1856 col quale concedevasi a Giacinto Giacomo Delamotte Ango, Marchese De Flers, in proprio e nell'interesse d'una

Società anonima che proponevasi di costituire, l'autorizzazione a costruire ed esercitare una Strada di Ferro da Firenze al confine Pontificio per Arezzo, dietro la garanzia di una rendita minima prestata dal Governo, e con le altre condizioni di che nel citato Decreto e nei Capitoli annessi;

Visti più specialmente gli articoli 45, 46, 48 e 49 di detti Capitoli del tenore che appresso:

« Art. 45. A garanzia dei patti stabiliti nella « presente concessione, sarà tenuto fermo il depo- « sito di un milione di lire, già a quest'effetto « eseguito dal Marchese De Flers. E il deposito « stesso sarà irreparabilmente perduto, quando il « Marchese De Flers, o la sua Società non presen- « tino dentro tre mesi da oggi gli studi pel primo « tronco da Firenze al Pontassieve, o non pongano « mano all'esecuzione dell'opera dentro il mese « dalla approvazione degli studi per parte della « Direzione generale, o non riescano a costruire, « armare col suo doppio binario, e mettere in pieno « esercizio quel primo tronco da Firenze al Pon- « tassieve dentro 15 mesi dal giorno del comin- « ciamento dei lavori.

« Art. 46. In ciascuno degli eventi contem- « plati nel precedente articolo 45, ferma stante la « perdita del milione di lire, il Marchese De Flers « e la sua Società decaderanno dalla concessione, e « dai diritti inerenti alla medesima con cedere a « total benefizio del Governo i lavori già fatti, le « espropriazioni commesse, e i materiali provvisti « senza obbligo di rimborso, o indennità qualunque.

« Art. 48. Attivato il primo tronco da Fi- « renze al Pontassieve, le sue rendite tanto natu-

« rali, che garantite dal R. Governo con l'art. 14
« del Decreto di questo giorno, rimarranno vinco-
« late ed affette alla puntuale prosecuzione della
« linea, tanto che si vegga in piena attività fino al
« confine pontificio dentro i tre anni prefiniti dal
« precedente articolo 7. Ogni tronco che sarà messo
« successivamente in attività servirà del pari di
« garanzia per l'altro, e così di seguito fino al con-
« fine. E quando mai avvenga che dentro i tre anni
« tutta la linea non sia pienamente attivata nel
« modo stabilito nei presenti Capitoli, la Società
« decaderà dalla concessione e dai benefizi tutti ine-
« renti alla medesima; e conseguentemente anche
« dalla garanzia prestata con gli articoli 13 e 14
« del citato Decreto.

« Solamente nel caso previsto del presente
« articolo la Società potrà dentro sei mesi dalla di-
« chiarazione di decadenza rilasciare per incanto o
« privatamente il tronco o i tronchi attivati, ma-
« teriali, espropriazioni ec. a chi assuma sopra sod-
« disfacenti sicurezze l'obbligo di proseguire la linea
« alle condizioni medesime dei presenti Capitoli,
« indipendentemente dalla garanzia della rendita
« minima di che nel precitato Decreto, da inten-
« dersi nel previsto evento definitivamente ritirata
« tanto per la Società che pel suo Cessionario.

« In mancanza poi d'ogni Cessionario, ap-
« pena spirati i sei mesi, si applicheranno anche
« al tema del presente articolo le disposizioni del
« precedente articolo 46.

« Art. 49. I termini, le decadenze e pena-
« lità di che negli articoli precedenti dovranno
« aversi come di rigore senza che al Marchese De

« Flers, o alla Società concessionaria possano rima-
« nere rimedi equitativi per sottrarsi dalle conse-
« guenze ivi contemplate, come per differirne l' ap-
« plicazione, col doversi unicamente stare al fatto
« materiale della decorrenza del termine, e del non
« trovarsi in regola rispetto agli obblighi assunti.
« Solamente in caso di ritardo o sospensione di la-
« vori per forza maggiore, competerà al Marchese
« De Flers o sua Società, il diritto ad ottenere una
« conveniente proroga, da rimettersi però intiera-
« mente alla equità del Governo »;

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 27 settembre 1856 sulla costituzione della Società, divenuta assuntrice dell'impresa;

Viste le cinque proroghe per l'attivazione della prima Sezione da Firenze al Pontassieve consentite dal Governo coi suoi Atti del 3 maggio 1858, del 16 gennaio, 30 maggio, 26 luglio e 30 settembre 1859, l'ultima delle quali spirata al 10 ottobre del caduto anno;

E visti gli eccitamenti a porsi in regola trasmessi in nome del Governo alla Società concessionaria, non che le facilitazioni concesse ad agevolarne il compito senza scapito del servizio pubblico; di che fanno fede gli Atti del 2 marzo, 16 aprile, 25 giugno, 3 agosto, e 1.° settembre 1858; 16 e 19 aprile, 23 e 30 maggio, 21 giugno, 26 luglio, 17 ottobre, e per ultimo e il più esplicito di tutti, l'Atto del 12 novembre 1859;

Considerando che la Società concessionaria per la Strada Aretina non è riuscita in sì lungo termine, e nonostante gli avuti eccitamenti e facilitazioni, a mettere il primo tronco della sua linea in

grado d'essere aperto al servizio pubblico; non ha intrapresi i lavori di prosecuzione come le ne correva l'obbligo; e si è mostrata affatto impotente a sodisfare alle condizioni della concessione;

E considerando che se nelle speciali circostanze della impresa compariva severa benchè legittima la rigorosa applicazione del sovra trascritto articolo 46, e poteva temperarsi a vantaggio dei Concessionari e loro creditori anche il disposto nel successivo articolo 48 dei Capitoli, era nell'interesse del servizio pubblico da troncare ogni indugio, già troppo lungo, alla riattivazione dei lavori,

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È ritirata la concessione della Strada Ferrata Aretina, col Decreto del 16 agosto 1856 fatta al Marchese De Fiers, e alla Società successivamente costituitasi a questo effetto; la quale è conseguentemente sciolta e messa in stato di liquidazione.

Art. 2. La Direzione generale dei Lavori di Acque, Strade ec. prenderà immediatamente la consegna delle opere già fatte, delle provviste del materiale mobile e di quanto altro attiene alla impresa, al seguito di regolari stati di consistenza, descrizioni e inventari.

Art. 3. A cura della prelodata Direzione sarà indilatamente provveduto ad attivare al pubblico servizio il primo tronco da Firenze al Pontassieve, e a riassumere i lavori su tutta la linea, da condurre a compimento nei termini, e con le prescri-

zioni di che nel citato Decreto e Capitoli del 16 agosto 1856.

Art. 4. La R. Depositeria somministrerà i fondi occorrenti alla Direzione Generale, che dovrà tenerne accurato registro per le conseguenze di che appresso:

Art. 5. Ai già Concessionari è consentito il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente Decreto, a presentare chi assuma dietro sicurezze, che il Governo sia per riscontrare soddisfacenti, l'obbligo di proseguire e compire la linea alle condizioni del Decreto e Capitoli dei 16 agosto 1856.

Fra le condizioni il nuovo Assuntore dovrà sottostare a quella del rimborso a pronti contanti a favore del Governo delle spese tutte commesse in esecuzione dei precedenti articoli 2 e 3.

Art. 6 Nonostante quanto è detto nel sovra trascritto articolo 48 dei Capitoli, il nuovo Impresario che incontri il gradimento del Governo, potrà contare sulla conservazione della garanzia della rendita per la Strada d'Arezzo nei modi e alle condizioni come venne prestata col citato Decreto del 16 agosto 1856.

Art. 7. Spirati i sei mesi di che nell'articolo 5, senza che dai già Concessionari siasi presentato chi di piena soddisfazione del Governo subentri nell'Impresa, si applicherà in loro pregiudizio e senza bisogno di nuova dichiarazione l'ultimo inciso dell'articolo 48, e quindi la disposizione dell'articolo 46 dei Capitoli.

Art. 8. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il sette gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. BUSACCA.

Fondo per la estinzione della rendita tre per cento.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'Art. 21 e seguenti del Decreto del 3 novembre 1852 che prescrive un fondo di lire toscane 500,000 aumentato coi mezzi indicati dal Decreto stesso doversi a cominciare dal 1856 annualmente destinare alla ricompra ed estinzione della rendita 3 per °/₀;

Visto l'Art. 31 del Regolamento del 16 maggio 1853 il quale dichiarava che sino a quando la rendita fosse tutta alienata si dovesse procedere alla estinzione della medesima, deducendo dalla cifra totale la quota da estinguere, *ed operando i relativi passaggi e sgravj sui relativi campioni e sulle scritture amministrative*;

Considerando che l'estinzione della rendita non è stata fatta nè secondo il disposto del Decreto, nè secondo quello del Regolamento;

Considerando che essendo oggi alienata tutta la rendita ogni ragione che poteva addursi per differirne l'estinzione è cessata;

Volendo che in niun modo la fede pubblica soffra detrimento per inosservanza dei patti stipulati a garanzia dei creditori,

Decreta:

Art. 1. Un fondo di lire italiane 2,100,000 pari a lire toscane 2,500,000 ed equivalente alle cinque annualità decorse a contare dal 1856 del fondo prescritto dal Decreto del 3 Novembre 1852 per la estinzione della rendita 3 per °/. sarà nel 1860 impiegato alla ricompra ed estinzione di detta rendita.

Art. 2. Questo fondo verrà aumentato dei frutti decorsi negli anni nei quali la estinzione non è stata eseguita e dei mezzi indicati dall'Art. 24 del citato Decreto.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sette Gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Regolamento della Camera di Commercio di Livorno approvato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 26 Dicembre 1859 che estende a tutto Gennaio 1860 l'ufficio dei Componenti l'attuale Camera di Commercio di Livorno, e stabilisce che un nuovo Regolamento determinerà il modo di elezione e le attribuzioni della nuova Camera;

Visto il progetto di Regolamento compilato dalla presente Camera di Commercio fino dal Dicembre 1758;

Veduto il parere emesso dal Consiglio di Stato, Sezione di Giustizia e Grazia;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento della Camera di Commercio di Livorno, annesso al presente Decreto è approvato ed avrà forza di Legge.

Art. 2. Il predetto Regolamento si intenderà promulgato mediante l'inserzione nel *Monitore Toscano*, e col deposito di una copia firmata dai Ministri delle Finanze, del Commercio e dei Lavori

pubblici, e di Giustizia e Grazia nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Livorno.

Art. 3. I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che avrà effetto a contare dal primo Febbraio prossimo.

Dato in Firenze li nove Gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Regolamento della Camera di Commercio di Livorno approvato col R. Decreto del dì 9 Gennaio 1860.

Art. 1. La Camera di Commercio della città di Livorno sarà composta di venti Deputati e d'un Presidente.

Art. 2. I Deputati della Camera saranno nominati dal Governo sopra due liste di eligibili proposte dalla stessa Camera di Commercio, e dal Municipio di Livorno: ciascuna lista conterrà un numero d'eligibili doppio del numero dei Deputati da nominare. Ne è però Deputato di diritto il Direttore della Banca nazionale eletto dalla Camera; egli quindi non deve essere iscritto nelle liste degli eligibili, nè va soggetto alle condizioni espresse nell'Art. 8.

Art. 3. L'Ufficio di Deputato come pure quello di Presidente, dura quattro anni.

La Camera si rinnuova per quarti uscendone ogni anno cinque Deputati.

Art. 4. Dentro il corrente Gennaio, l'attuale Camera di Commercio e il Municipio di Livorno, formeranno per votazione a schede, due liste di quaranta eligibili ciascuna. Il Governo, scegliendo tra le persone proposte nelle due liste, nominerà venti Deputati, tra i quali nominerà il Presidente.

Art. 5. Nel mese di Novembre del corrente anno e dei due successivi, saranno estratti a sorte cinque fra i Deputati di questa prima elezione, il cui ufficio cesserà col finire dell'anno. Gli ultimi

rimasti della prima elezione ne usciranno alla fine dell'anno quarto; e così negli anni successivi usciranno sempre d'ufficio quelli che avranno compito il quadriennio.

Art. 6. Nello stesso mese di Novembre d'ogni anno la Camera di Commercio e il Municipio formeranno due liste di eligibili uniformandosi al disposto dell'Art. 1, e per mezzo di S. E. il Governatore di Livorno le rimetterà al R. Governo.

Art. 7. Mancando per qualsiasi causa uno dei Deputati prima che spiri il suo quadriennio, il Governo ne nominerà un altro in sua vece, scegliendo tra le due ultime liste degli eligibili proposti dalla Camera e dal Municipio. L'ufficio del Deputato nominato in tal caso spira col quadriennio lasciato interrotto dal suo antecessore. Nel modo stesso si procederà nel caso che venga a mancare il. Presidente prima che il suo quadriennio sia spirato.

Art. 8. Hanno le qualità necessarie per essere Deputati, sempre che abbiano domicilio fisso in Livorno da cinque anni almeno:

a) I banchieri e scontisti.

b) I proprietari di grandi Stabilimenti industriali.

c) I negozianti.

d) I proprietari di navi.

e) I banchieri e negozianti che da non oltre quindici anni si sono ritirati dagli affari commerciali.

f) Gli amministratori di Strade ferrate.

Art. 9. Il numero dei Deputati scelti fra i proprietari di grandi stabilimenti industriali e di navi, gli ex-banchieri, ex-negozianti e amministra-

tori di Strade ferrate, non potrà oltrepassare il terzo pei membri che compongono la Camera.

Art. 10. Non potranno essere eletti Deputati 1.° i falliti, 2.° coloro che abbian subita una condanna per un atto contrario alla probità o al buon costume, e in generale per ogni delitto di competenza delle Corti Regie e dei Tribunali di prima Istanza. Se il fallimento o la condanna accadono posteriormente all'elezione di Deputato, cessa immediatamente dal suo ufficio.

Art. 11. I falliti diverranno eligibili tostochè si sieno riabilitati coll'integrale pagamento delle somme da essi dovute ai loro creditori conforme dispone l'Art. 605 del Codice di Commercio, o cinque anni dopo l'omologazione della concordia. In questo ultimo caso sarà necessario che ottengano la grazia sovrana.

Art. 12. Non potranno essere contemporaneamente Deputati padre e figlio, due fratelli, e due Soci di una medesima ragione commerciale.

Art. 13. Cesseranno di far parte della Camera quei Deputati, che per tre volte consecutive non intervenissero alle adunanze senza addurre motivi di legittimo impedimento.

Art. 14. La Camera avrà un Vice-Presidente; il suo ufficio dura un anno. Mancando il Presidente egli ne esercita le funzioni, ed in tal caso, altro Deputato scelto dalla Camera esercita quelle di Vice-Presidente.

Art. 15. In una delle adunanze del mese di Novembre d'ogni anno la Camera nominerà un Camarlingo scelto tra i Deputati.

La Camera avrà inoltre, un Segretario, ed un

Vice-Segretario eletti dalla Camera stessa fuori dei suoi componenti.

Art. 16. Il Segretario, o in assenza di esso il Vice-Segretario, assisterà a tutte le adunanze e ne compilerà i processi verbali.

Il Segretario è incaricato specialmente di tenere in buon ordine e conservare l'Archivio della Camera come pure di mantenere la disciplina fra gli impiegati della medesima.

Il Segretario ha l'obbligo di fare gli estratti dai Registri della Camera quando fossero richiesti. Questi estratti non potranno mai esser fatti o consegnati al richiedente senza il visto del Presidente. Quando questi estratti risguardino la Camera o siano domandati dal R. Governo o dai Tribunali, saranno esenti da qualunque spesa. Quando poi vengano richiesti da privati, questi dovranno dare al Segretario un emolumento che sarà determinato dalla Camera.

Art. 17. La Camera ha facoltà:

a) di fare al Governo tutte quelle proposizioni, o esprimere quelle opinioni, o dare quelle informazioni che reputa possano giovare al commercio o alla industria.

b) di nominare un Direttore alla Banca nazionale secondo ne dispone il suo Statuto.

c) di nominare quattro dei Componenti la Commissione incaricata della formazione del *Castelletto*, secondo l'Articolo 95 dello Statuto della Banca nazionale.

d) di proporre a S. E. il Ministro delle Finanze le persone a cui convenga dare il libro per l'esercizio della professione di pubblico Mezzano.

I richiedenti dovranno dirigere le loro istanze alla Camera, la quale raccoglierà notizie esatte sulla loro probità e abilità, e li sottoporrà, ove lo creda utile, ad un esame.

e) di fare lo squittinio annuale dei Mezzani in presenza di S. E. il Governatore e del Direttore della Dogana di Livorno.

f) di nominare annualmente e munire di un certificato dopo avere avuto le necessarie notizie sulla loro probità dal Delegato e dal R. Procuratore, e dopo averli sottoposti ad un esame, i periti di mercanzie, e di navi, ai quali soltanto, e non ad altri, potranno esser commessi dal Tribunale di prima istanza di Livorno le perizie nelle questioni commerciali.

La nomina dei periti dovrà essere fatta dalla Camera nel mese di Novembre di ogni anno; e l'elenco dei periti deve esser rimesso al tribunale di prima istanza di Livorno dentro la prima decade di Dicembre al più tardi.

g) di emettere certificati o dichiarazioni, o pareri, quando vengano richiesti dai privati, o dai Tribunali, o dal Governo, intorno agli usi e consuetudini commerciali, come pure circa la interpretazione che il Commercio di Livorno è solito dare alle frasi, o formule di contratti, patti e convenzioni di qualsiasi specie.

h) Nelle cause commerciali del circondario del Tribunale di Livorno, sarà in facoltà dei litiganti scegliere tre Deputati della Camera di Commercio dando ad essi facoltà d'estaglio e stralcio, e rinunziando a qualunque appello e rimedio ordinario e straordinario.

Essi giudicheranno ex bono et equo senza alcuna formalità. Le spese di giudizio non potranno oltrepassare le italiane lire cento e staranno a carico dei litiganti in parti uguali.

i) di soprintendere alla polizia delle stanze dei pubblici pagamenti, e dar loro quell'ordinamento che crederà migliore.

k) di informare il R. Governo circa la probità e l'attitudine dei postulanti d'ufficio di Custode dei grani.

l) di esercitare un'alta sorveglianza sopra le caravane privilegiate dei facchini nei limiti e nei modi prescritti dai Regolamenti.

m) d'imporre ogni anno agli esercenti il commercio, l'industria, o la professione di Mezzano, le tasse necessarie per sopperire alle spese di mantenimento della Camera e delle stanze dei pubblici pagamenti.

Queste tasse saranno sottoposte all'esame di S. E. il Ministro delle Finanze, e dopo ottenutane l'approvazione, la Camera godrà del privilegio fiscale o braccio regio per l'esazione delle medesime contro i renitenti o morosi.

Art. 18. Le attribuzioni ed ingerenze del Presidente sono:

a) di rappresentare legittimamente la Camera,

b) di convocarla,

c) di presiedere a tutte le adunanze,

d) di proporre gli affari sui quali discutere, o le questioni da risolvere,

e) di distribuire le ingerenze fra i Deputati i quali non potranno ricusarle a meno che la

Camera a pluralità di voti segreti non approvi le ragioni addotte del rifiuto,

f) di dare il doppio voto in caso di parità di voti per l'approvazione o disapprovazione di qualunque proposizione,

g) di presiedere il Consiglio superiore della Banca nazionale adunato in Livorno.

h) di licenziare i Commessi ed Inservienti della Camera e delle stanze dei pubblici pagamenti coll'assenso del Vice-Presidente, o in mancanza del medesimo di un Deputato.

Art. 19. Le adunanze della Camera sono ordinarie, e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno tenute ogni quindici giorni, le straordinarie ogniqualvolta il Presidente lo creda necessario, o cinque Deputati lo richiedano. Il Deputato che non possa intervenire ad una adunanza deve darne avviso per iscritto al Presidente.

Art. 20. L'avviso per le adunanze ordinarie dovrà esser partecipato ai Deputati tre giorni avanti l'adunanza.

Art. 21. Alla legalità delle deliberazioni della Camera è necessario il concorso di undici votanti almeno, e che la deliberazione sia approvata dalla maggiorità dei voti. Il voto è segreto.

Art. 22. È però necessario il concorso di diciotto votanti, e di due terzi di voti dati ad una stessa persona:

a) per la formazione della lista dei nuovi eligibili in rimpiazzo dei cinque che escono d'ufficio al cessare dell'anno;

b) per la nomina del Vice-Presidente, del Segretario, del Vice-Segretario, e del Camarlingo;

c) per la nomina dei quattro componenti la Commissione del Castelletto, secondo l' art. 17;

d) per la nomina dei Periti;

e) per proporre la concessione del libro di pubblico Mezzano;

f) per la nomina delle Commissioni di che nell' art. 29.

Art. 23. Le nomine saran fatte per schede segrete. Quando nelle nomine del Vice-Presidente, del Segretario, del Vice-Segretario, e del Camarlingo, alla prima votazione nessun candidato avrà ottenuto i due terzi di voti si passerà ad una seconda votazione nella quale saranno messi a partito soltanto i due candidati che hanno ottenuto un numero di voti maggiore degli altri. Se nè anche nella seconda votazione due terzi di voti saran dati alla stessa persona, i due candidati saran messi a partito in altra adunanza. Qualora nè anche in questa si abbia il resultato voluto, la nomina sarà fatta dal Governo che sceglierà tra tutti i candidati che hanno avuto dei voti nella prima votazione.

Art. 24. Lo stesso metodo indicato all' articolo precedente sarà seguito nella nomina delle Commissioni, e nella formazione della lista degli eligibili. Se alla prima votazione i due terzi di voti dati ad una stessa persona non si hanno per più d' uno dei posti da cuoprire, si faranno tante votazioni separate quanti sono i posti rimasti scoperti. I due candidati che hanno avuto il maggior numero dei voti saran messi a partito pel primo dei posti rimasti scoperti; il non eletto sarà riammesso ai voti per un altro posto insieme con quello che dopo lui ne ha avuto il numero maggiore nella prima votazione,

e così di seguito finchè la Commissione, o la lista degli eligibili, sarà formata.

Art. 25. Tre giorni avanti le convocazioni ordinarie sarà depositato nella sala delle adunanze della Camera il programma degli affari da trattare, e questo programma sarà firmato dal Segretario col visto del Presidente, affinchè i Deputati possano prenderne cognizione.

Si dovranno trattare nelle adunanze quelli argomenti soltanto che siano indicati nel programma.

Art. 26. Nessun Deputato prenderà la parola prima d'averla domandata al Presidente, nè potrà prender la parola più di tre volte sullo stesso argomento.

Art. 27. Ogni Deputato potrà fare delle proposizioni alla Camera. Però perchè la proposizione sia discussa e votata dalla Camera è necessario che sia appoggiata da quattro Deputati compreso il Proponente. Tranne i casi di urgenza da decidersi dalla stessa Camera, ogni proposizione farà parte del programma d'una delle adunanze successive a quella in cui è stata fatta.

Art. 28. I Deputati intervenuti all'adunanza hanno diritto ad una medaglia di presenza.

Art. 29. In una della adunanze del mese di Novembre la Camera nominerà quattro Commissioni composte ciascuna di tre membri.

La prima per formare il bilancio di previsione dell'anno che segue, ripartire per l'anno stesso le tassa di che all'art. 17, (*m*) e compilare il rendimento di conti dell'anno che va a spirare. Essa sottoporrà i suoi lavori con un rapporto al voto della

Camera. A questa Commissione apparterrà il Camarlingo.

La seconda per prendere in esame tutti gli affari che riguardano i Mezzani e le caravane privilegiate dei Facchini.

La terza per sorvegliare specialmente al buon ordine delle stanze dei pubblici pagamenti e per mantenervi il Regolamento in vigore.

La quarta per raccogliere notizie e informazioni che la Camera giudicasse necessarie per la piena trattazione degli affari.

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Li 9 Gennaio 1859.

R. Busacca.

Il Segretario generale del Ministero
F. Carega.

ıpporto del Presidente della Commissione sopra i sussidi che si davano agl' indigenti della cessata Corte granducale.

Il R. Governo della Toscana non volendo che i avvenimenti del 27 Aprile avessero sinistre conguenze per gli indigenti che solevano ricorrere la beneficenza della Corte, nominò fino dal 3 Mago una Commissione presieduta dal Marchese Carlo ›rrigiani, coll' incarico di continuare l' erogazione ıl sussidi. A mostrare come la Commissione ademsse al suo ufficio, si fa pubblico il Rapporto col ıale il suo Presidente accompagnava al Ministro ıll' Interno il Rendimento di conti delle elemosine stribuite a tutto il 31 Dicembre 1859. Questo domento mentre giustifica l' operato della Commis›ne, mostrerà ancora la sollecitudine del R. Gorno nel provvedere a tanti infelici, ai quali le utate sorti della Toscana potevano aggravare la iseria, e non lasciare altra speranza che la carità ivata.

Eccellenza,

Nella mia qualità di Presidente della Commis›ne istituita dal R. Governo della Toscana con ›creto del dì 3 Maggio 1859, perchè fossero prese considerazione le domande di sovvenzioni fin alra indirizzate alla cessata Corte granducale, mi un dovere di rimettere e ressegnare all' E. V. il ›ndimento di conti della Commissione predetta a

tutto l'anno 1859 ora spirato. Esso è compilato in conformità delle ingiunzioni partecipatemi con Ministeriale del dì 26 Luglio 1859, e che serve a dimostrare la specificata e minuta erogazione dei mezzi tanto generosamente elargiti, acciò la classe indigente e bisognosa, nelle cangiate sorti del nostro Paese, non avesse ragione di rimpiangere inaridita una sì ricca fonte di beneficenza.

Nell'adempimento dell'onorevole ed arduo incarico, la Commissione si è strettamente attenuta alle regole fino dalla sua origine assegnate ai suoi procedimenti, valendosi della cooperazione ed assistenza dei Parrochi e degli elemosinieri e segretari, capaci di somministrarle opportune informazioni, ed accogliendo petizioni indirizzatele da ogni parte della Toscana. La distribuzione dei sussidi è stata pure effettuata col mezzo degli stessi Parrochi, che su ciaschedun memoriale graziato hanno vergate le respettive ricevute. Per la consegna dei sussidi in provincia si è utilmente prestato l'Illustrissimo Sig. Agostino Falleri Consigliere di Prefettura. Le 64 note corrispondenti al registro alfabetico in cui sono scritti i nomi delle 3148 famiglie sussidiate con L. 56,083 3 4, dal dì 11 Maggio a tutto il 31 Dicembre prossimo passato, rimangono custodite nell'Uffizio della Commissione colle relative giustificazioni, e potranno essere esibite quando che sia, ad ogni richiesta di spiegazioni e schiarimenti giudicati bisognevoli. È da avvertire che il resto in L. 12,205 9 — a tutto il suddetto giorno non rappresenta un vero e proprio avanzo imputabile per intiero nell'esercizio del nuovo anno testè incominciato, dappoichè diverse domande, inoltrate

nei mesi passati, sono tuttavia in attenzione di sfogo e molte persone notate sugli antichi registri della cessata Corte come periodicamente sovvenute, non hanno fin qui supplicato e non sono state per ciò considerate.

La Commissione si augura d'avere incontrato colle sue operazioni il gradimento del R. Governo e ne desidera vivamente l'approvazione. Essa è penetrata di riconoscenza per la fiducia esternatale col fornire i mezzi di proseguire a compiere, anche durante l'anno corrente, il delicato ed importante suo ufficio, e per le gentili espressioni onde siffatta comunicazione le viene dall'E. V. accompagnata.

Ho l'onore di confermarmi, con pienezza di stima, e con profondo rispetto

Dell'E. V.

Firenze, 9 gennaio 1860.

Devotissimo
Carlo Torrigiani.

Commissione storica
data a Giuseppe Canestrini.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i lunghi e profondi studi di Giuseppe Canestrini negli Archivi toscani lo abbiano posto in grado di riempire un gran vuoto nella Storia della Toscana,

Decreta:

Art. 1. A Giuseppe Canestrini è commessa la storia de' provvedimenti economici e amministrativi del Governo, tanto nella Repubblica di Firenze quanto ne' primi tempi del Granducato Mediceo, dal secolo XIII al XVII.

Art. 2. Quest' opera sarà pubblicata a spese e per conto dell' Autore, cui ne è rilasciata la proprietà: in sei volumi di 4 in 500 pagine col carattere *filosofia* e nella carta e sesto della edizione delle opere inedite del Guicciardini, fatta da Barbèra, Bianchi e Compagni.

Art. 3. Ogni anno, incominciando dal presente, lo scrittore pubblicherà un volume, alla consegna del quale al Ministero della pubblica Istruzione, riceverà l' onorario di lire italiane tremila, e al termine della impresa verrà convenientemente

provvisto d'un impiego nel quale possa giovare allo Stato col suo sapere e con la sua operosità.

Art. 4. Il Ministro della Istruzione pubblica e quello delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li nove gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Commissione sopra le Strade ferrate
tra Firenze e la Romagna.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo completare la rete delle Strade ferrate toscane e collegarla con le province vicine in quei modi i quali possono tornare più utili ed opportuni;

Considerando la utilità d'una linea che unisca Firenze ad una delle città di Romagna, ed all'Adriatico;

Considerando la difficoltà di scegliere attraverso le montuose regioni appennine il più comodo e facile andamento di una Strada ferrata;

Considerando l'opportunità di allacciare il maggior numero possibile di interessi,

Decreta:

Art. 1. È affidato ad una Commissione d'Ingegneri l'incarico di confrontare le diverse linee, che sono state, o possono essere studiate, tra Firenze, e le città della Romagna.

Art. 2. Comporranno questa Commissione i signori:

Ingegnere Antonio Giuliani R.° Commissario per le Strade ferrate toscane Presidente e relatore,

Ingegnere Francesco Renard,

Ingegnere Girolamo Tarducci,

i quali si uniranno a quei soggetti che al R. Governo dell'Emilia piacesse di designare nell'interesse delle provincie che regge.

Art. 3. La Commissione riunirà tutti gli studj già forniti nell'indicata direzione, ne riscontrerà l'esattezza, e occorrendo, gli completerà per mettersi in grado di proferire un giudizio, nel quale terrà conto della ricchezza e della popolazione delle provincie, che le linee presentate al suo esame dovranno traversare.

Art. 4. Chiunque ritenga o possegga studj locali già fatti, specialmente dei passi dell'Appen-

nino, è invitato a trasmetterli, dentro giorni 15 dalla data del presente Decreto, alla Segreteria del Ministero delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici.

Art. 5. Le spese vive incontrate per eseguire detti studj saranno rimborsate anche per le linee non preferite, ma riconosciute accettabili dalla Commissione esaminatrice, purchè l'esattezza di essi studj sia costata dalla Commissione stessa.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Circolare ai Prefetti
sopra il Regolamento Comunale.

Illustrissimo Signore,

Il Regolamento comunale emanato il dì 31 Dicembre prossimo decorso, trova già costituite le nuove Rappresentanze municipali, ed al Governo troppo importa che questo ritorno alle pubbliche libertà sia fecondo dei beni sperati per rassegnarsi ad esserne spettatore indifferente.

Vuole però che siano fatti palesi i suoi intendimenti affinchè il pubblico non li frantenda e le Autorità sappiano come procede nell'applicazione di una Legge, la quale, per le condizioni in cui siamo, deve essere considerata più che una Legge amministrativa.

Il Governo, che ha piena fede nei principii di libertà dai quali sono informati tutti i suoi atti, intende che le Rappresentanze comunali usino con tutta indipendenza delle facoltà loro attribuite dal Regolamento. Il Governo non si diparte dallo spirito che informò la sua Circolare diretta ai Gonfalonieri sul cadere dell'anno ultimo; non vuole ristringere con sospettosa tutela quei limiti che la ragione e la necessità di armonia tra le varie istituzioni dello Stato, impongono alle Rappresentanze comunali; non vuol togliere di soppiatto con una mano quello che palesemente concede coll'altra. Questa trista politica è tanto lungi dai suoi intendimenti, che io la denuncio pubblicamente corruttrice di tutti

gli istituti di libertà, ed ingiungo ai Prefetti di guardarsene nell'applicazione del Regolamento, come se ne guarderà il Ministero dell'Interno, rompendo risolutamente ogni contraria tradizione.

Il Regolamento comunale appunto perchè legge transitoria, ha dovuto procedere con molto riserbo per non pregiudicare questioni di futuro ordinamento interno, che soltanto al Parlamento nazionale spetterà il definire.

Ma il Regolamento comunale, sebbene privo del carattere di legge definitiva, pure ha dovuto supporre uno stato normale di cose, una pienezza di ordini politici ed amministrativi, che oggi non abbiamo. Però in certe disposizioni vuolsi applicare con quel discernimento, che fa le leggi adattate ai tempi. A modo di esempio, oggi che tutto il paese è commosso per aiutare il costituirsi della Nazione, e che non vi è un Parlamento nazionale che tratti le questioni politiche, non si potrà ragionevolmente pretendere che le Rappresentanze municipali uscite dalle elezioni, contemplino mute l'agitarsi delle sorti della patria, e si astengano da ogni atto che non sia meramente amministrativo.

Così il Regolamento supponendo attuate le Rappresentanze provinciali, limitò il numero delle sessioni dei Consigli generali dei Comuni, affinche con troppo frequenti adunanze non si abusasse di soverchio della buona volontà dei cittadini e le cure dei negozi pubblici non togliessero modo di provvedere ai privati. Ma oggi, che non esiste rappresentanza provinciale, e che molte consulte sono necessarie per bene avviare sulle nuove norme le amministrazioni dei Comuni, ragion vuole che si de-

fletta da quel rigore; ed io non esito nel prescrivere alle Prefetture, che autorizzino fin d'ora i Gonfalonieri a far quante adunanze occorrono di Consigli generali.

Applicato con questi temperamenti, non dubito che il Regolamento Comunale non debba fare buona prova, come già la fece quando mancarono tante felici condizioni che ora abbiamo. Prima delle quali la perfetta unione che è tra Paese e Governo, unione di sentimenti, di azione e di fini politici. Questa concordia non solo fa sì che il Governo conosca nei Municipii una delle sue forze più vive, ma toglie ben anche ogni ombra di antagonismo tra le Rappresentanze comunali e le Autorità amministrative.

Il Governo è ricongiunto ai Municipii per via del Ministro del Censo e del Prefetto. Questo necessario legame deve mantenersi con ogni studio, perchè l'indebolirlo condurrebbe per una parte a turbare l'encomia amministrativa dello Stato, e per l'altra a porre in collisione poteri che debbon procedere uniti nell'interesse della cosa pubblica.

Il Ministro del Censo non è e non dev'essere un sorvegliatore importuno; ma un funzionario che ha il carico più gravoso della gestione municipale, senza aver mai il potere di alterarne l'indirizzo, anche quando fosse dato contro la legge. Le competenze assegnate al Ministro del Censo furono additate dalla passata esperienza, e dal considerare che un pubblico funzionario non poteva costituirsi in condizioni inferiori a quelle d'un impiegato comunale. Nei Comuni rurali il Ministro del Censo avrà sicuramente un'azione tanto meno limitata quanto più necessaria; ma non potrà esser mai ec-

cessiva perchè non potrà mai inceppare l'azione dei Gonfalonieri, i quali resteranno responsabili soltanto davanti il Consiglio comunale e il Governo, e perchè dovrà essere sempre dipendente dal voto dei legittimi Rappresentanti del Comune.

Il Prefetto dev'esser nel mio concetto l'autorità conciliatrice degli interessi comunali cogli interessi dello Stato, sulla norma imparziale della legge. Questa autorità deve tornare accetta agli stessi amministrati, quando sia esercitata per il bene di tutti, e senza alcuno spirito di sindacato che trascenda le proprie competenze. Non parlo della urbanità e convenienza di forme, che si dovrà usar sempre nel trattare coi Municipii e singolarmente coi Gonfalonieri; ma dico che anche per richiamare alla semplice esecuzione della legge, vogliono prima esaurirsi tutti i mezzi conciliativi, e il Decreto del Consiglio di Prefettura deve essere l'ultima parola d'una autorità ridotta ad agire soltanto con atti legittimi.

Questi sono gl'intendimenti che avrà il Governo nell'applicazione del Regolamento comunale, e non dubita che non riesca benissimo, eziandio quale si trova, a dotare il Paese di quella esperienza di vita civile, che lo farà ancor più maturo all'esercizio di più larghe libertà pubbliche.

Il Regolamento comunale riceverà presto il suo compimento dalla legge sui Consigli distrettuali e compartimentali.

Il Governo vuole instaurare la vera libertà amministrativa, e non illudere con vane apparanze. Però la pratica darà più che la legge non sembri dare; giacchè per un lato il senno dei Toscani, per il quale si mostrarono così mirabilmente capaci al

governo di loro stessi, saprà bene usare dei diritti sanciti, e per l'altro il Governo farà sì che dalle autorità non si frammetta impedimento all'azione delle Rappresentanze Comunali, quando stia nei termini della legge, interpetrata sempre con lo spirito di libertà che la informa. Tali franche dichiarazioni mentre debbono illuminare la pubblica opinione, serviranno pure di norma ai Prefetti ed ai Ministri del Censo sul modo di regolare la loro intromissione negli affari comunali; intromissione che deve esser sempre animata da spirito liberale, escludendo ogni sospetto di sindacato vessatorio.

Mi pregio trattanto di professarmi

Di V. S. Ill.ma

Li 10 gennaio 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Riforma del Codice penale toscano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del Governo provvisorio del 30 Aprile 1859 che abolisce la pena di morte,

Visto il rapporto della Commissione, creata dallo stesso Governo col Decreto del primo Maggio di detto anno, all'effetto di rivedere il Codice penale comune,

Considerando che abolita la pena di morte per i delitti contemplati dal Codice penale vigente, era necessario ricomporre la graduazione di tutte le pene, che si legge nell'articolo 13 del detto Codice e mitigare alcun poco il rigore di esse,

Decreta:

Art. I. Gli articoli 13, 14 e 19 § 2 del Codice penale toscano sono abrogati.

Art. II. Agli articoli 13, 15, 16 e 17 del detto Codice vengono sostituiti i seguenti:

Art. 13. § 1. Le pene comuni sono

a) l'ergastolo

b) la casa di forza

c) la carcere

d) l'esilio

e) la multa

f) la riprensione giudiciale.

§ 2. In tutti i casi nei quali il Codice penale comune minaccia la pena di morte, viene a questa sostituita la pena dell'ergastolo.

§ 3. Ove il detto Codice minaccia la pena dell'ergastolo, a questa è sostituita l'altra della casa di forza dai ventuno ai venticinque anni.

Art. 15. § 1. Ogni condannato all'ergastolo lavora nella sua cella, e rimane per il corso dei primi dieci anni in segregazione continua dagli altri condannati; negli anni successivi è ammesso a lavorare in compagnia ad altri condannati, sotto la disciplina del lavoro e del silenzio; nella notte dimora segregato nella sua cella; quelli peraltro che hanno toccato il settantesimo anno, godranno della menzionata mitigazione, ancorchè non abbiano incominciato a subire la pena, o non l'abbiano scontata per un decennio; questa mitigazione non ha luogo, o è differita, o interrotta nei casi contemplati dall'articolo 78.

§ 2. La pena dell'ergastolo è perpetua e si sconta nell'Isola dell'Elba.

§ 3. Il condannato all'ergastolo soggiace in perpetuo alla piena interdizione.

Art. 16. § 1. Ogni condannato alla casa di forza lavora nella sua cella, e rimane separato continuamente dagli altri condannati per la metà del tempo penale, purchè questa metà non ecceda dieci anni. Nell'uno e nell'altro caso il condannato compirà il tempo della pena, lavorando il giorno in comune con altri condannati sotto la disciplina del lavoro e del silenzio, e restando la notte segregato

nella sua cella; quando esso abbia toccato il settantesimo anno di età, godrà di questa mitigazione del lavoro in comune durante il giorno, ancorchè non abbia o incominciata o compita la metà, o il decennio respettivamente, del tempo penale.

§ 2. La pena della casa di forza non può esser minore di anni tre, nè maggiore di anni venti; ne' soli due casi previsti dall'articolo 12 § 3 si estenderà ad anni venticinque.

§ 3. Quando non eccede sette anni è divisibile in semestri, altrimenti è divisibile in anni.

§ 4. Il condannato alla casa di forza soggiace, durante l'espiazione del delitto, alla piena interdizione; ma conserva il diritto di far testamento.

Art. 17. § 1. Ogni condannato alla carcere lavora il giorno in comune con gli altri condannati, sotto la disciplina del lavoro e del silenzio; nella notte rimane segregato nella sua cella.

§ 2. La pena della carcere non si può decretare per meno di un giorno, nè per più di quattro anni; in tutti i casi peraltro nei quali per le disposizioni del Codice è aggravata, l'aggravamento sarà ridotto di una terza parte.

§ 3. Se la pena della carcere non eccede tre mesi, è divisibile in giorni; da tre mesi a tre anni è divisibile in mesi; da tre anni in poi è divisibile in trimestri.

§ 4. Quando la carcere non eccede i tre mesi, sarà sofferta nelle prigioni pretoriali; altrimenti nelle prigioni centrali.

Art. III. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il dieci gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Relazione del Ministro della Guerra a S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri sul riordinamento dell'Armata.

Eccellenza,

Invitato dall'E. V. ad esporle tutto quanto è stato da me operato, da che il Governo della Toscana mi volle affidare le cure del Ministero della Guerra, mi reco a sommo onore di soddisfare a tale invito, mercè la esibizione del presente circostanziato rapporto.

Tutti gli atti del mio ministero non sono stati che la progressiva esplicazione pratica dei principj

professati nel mio programma dell'ottobre ultimo decorso, allora quando assunsi il potere; imperocchè mi sia costantemente studiato, e per quanto le condizioni transitorie del paese mel consentivano, di preparare, e quasi direi di far pregustare nell'assimilazione di questa armata con l'armata sarda, il compimento ai voti dell'Assemblea nazionale per l'annessione della Toscana ad un forte regno costituzionale, sotto lo scettro di S. M. Vittorio Emanuele II.

Le prime mie cure furono rivolte sopra li stabilimenti di militare educazione, e sopra il militare reclutamento; perch'io mi avvidi che non avrei potuto razionalmente procedere al riordinamento generale di quest'armata, se prima non avessi riordinato quelle istituzioni, onde si trae e si alimenta il personale dell'armata medesima.

Coi regolamenti speciali pubblicati nel 12 e 16 novembre ultimo decorso, determinai le nuove basi organiche pel Liceo militare, e pel Collegio de'figli de'militari, e per esse mi posi in grado di potere aumentare, tanto nell'uno, quanto nell'altro istituto, e il personale insegnante e il numero degli alunni.

Ma poichè la esperienza mi rese avvertito, che gli stabilimenti tendenti al duplice scopo della istruzione militare e civile, non raggiungono proficuamente nè l'una, nè l'altra, così la riorganizzazione de'due precitati stabilimenti fu da me diretta allo esclusivo scopo della educazione militare degli alunni.

Veduto che la Legge sull'Arruolamento militare, emanata nel 18 febbraio 1853, se poteva fornire uomini bastevoli per le guarnigioni in tempo

di pace, non era atta a darne tanti quanti ne occorressero nelle contingenze di guerra; ed osservato che la Legge stessa, facendo sentire troppo gravemente la imposta di sangue sulle famiglie, impediva per conseguenza che in seno delle medesime si rendessero grate le tradizioni dell'onorevole militare servizio; proposi tosto che una Commissione speciale avesse lo incarico di compilare una nuova Legge, nella quale fossero accolti i sistemi di reclutamento vigenti in Piemonte, e messi in armonia con le condizioni amministrative, e coi bisogni industriali della Toscana.

I lavori della detta Commissione sono stati portati a compimento, e forse questo rapporto non sarà pervenuto ancora nelle mani dell'E. V., che la nuova Legge di coscrizione sarà pubblicata.

In essa si troverà sciolto nel più largo modo il difficile problema di potere provvedere ad ogni urgenza dell'Armata, col minore aggravio possibile dei cittadini, e col minor possibile perturbamento delle industrie da essi esercitate.

Se quando ai cimenti del nazionale riscatto sarebbe stata una temerità lo accingersi, poteva la Toscana, prima cultrice della libertà commerciale e industriale, vantarsi con qualche compiacimento, che tutte le armi in questo paese fossero state trasformate da lunga pezza in utili strumenti per l'agricoltura, credo ben io che in questi momenti, nei quali i principj professati, ed i voti da essa proclamati, vogliono essere sostenuti col fucile inescato, si feliciterà di questa nuova Legge, onde i cittadini suoi non saranno tolti dalle operosità del campo e della officina, che nei supremi bisogni della Pa-

tria, e onde si vedrà mai sempre l'arme del Soldato nazionale mista agli arnesi della nazionale industria.

In questo consertamento della operosità militare con la industriale operosità, io non veggo soltanto un interesse dell'Armata, ma vi scorgo, e spero che tutti meco vi scorgeranno, un argomento novello di pubblica educazione, e starei per dire un disciplinamento più virile dato alla civiltà singolare di questo popolo gentile.

Una volta adottato questo sistema di reclutamento, in ordine al quale molti dei descritti, e singolarmente quelli che si denomineranno Provinciali, possono restare alcun tempo presso le loro famiglie, era di mestieri provvedere a che la militare Autorità dovunque li sorvegliasse, ed a seconda dei casi potesse da loro trarre il più sollecito profitto.

Di qui una delle cagioni pel nuovo ordinamento dato ai Comandi militari di Compartimento, di Circondario, e di Fortezza, e una ragione di più perchè la Toscana si è voluta repartire, agli effetti militari, nelle due Divisioni territoriali di Firenze e di Livorno.

Provveduto al modo di condurre gli uomini sotto le Bandiere, volli di subito provvedere a regolare, con norme certe e determinate, il loro avanzamento nei gradi, e negl'impieghi; essendochè io pensi o creda, che a ben costituire un'Armata, giovi, innanzi tutto, suscitare la speranza in ciascuno che vi si arruola, di potere ottenere il bastone di Maresciallo, ove giungesse a meritarselo.

La Legge di avanzamento adottata fu quella stessa vigente nell'Armata Sarda, ma il Regolamento per l'applicazione di essa non potè, per ra-

gioni transitorie, essere adottato ugualmente in tutte le sue parti, e quindi mi occorse nominare una Commissione perchè vi inducesse delle lievissime modificazioni.

Sono lieto non pertanto di assicurare l'E. V. che ancor questo importante lavoro essendo stato portato a compimento, verrà da un istante all'altro pubblicato.

Ma non bastava regolare gli avanzamenti, se una volta conseguiti, non fossero stati assicurati contro gli atti influenzati da capriccio di favore, o da smania di procedimento arbitrario.

Quindi a tutelare la posizione degli Uffiziali e degli impiegati da siffatti pericoli, mi affrettai a promulgare la Legge di Stato militare, della quale in Toscana era stato da sì lungo tempo avvertito e non mai soddisfatto il bisogno.

E per ossequio ai principj informanti la detta Legge, e per attingere lo scopo propostomi di estirpare ogni e qualunque radice di abusi e di indisciplinatezze, volli che cessassero in quest'Armata tutte le posizioni eccezionali, e le così dette provvisorie destinazioni, onde il di lei personale si trovasse finalmente costituito in ragione diretta della normalità e della utilità del servizio.

Constatato che dal 1851 in poi l'amministrazione disciplinare e la direzione del servizio interno di queste Truppe, anzichè procedere dietro le norme di un regolamento approvato, avevano proceduto quasi sempre dietro le indicazioni di moltissime lettere circolari, nelle quali non sempre era dato di scorgere una identità di principj e di vedute; ed avvisato che non sarebbe stato provvido di richia-

mare in vita i disusati regolamenti del 1849; colsi anche questa occasione per compiere sempre più l'assimilazione Proposta; e quindi prescrissi che a datare dal giorno primo del corrente anno fosse assunto in Toscana il nuovo Regolamento di disciplina e di servizio interno testè pubblicato nel Piemonte.

Provando dolore e corruccio insieme nel vedere che dei Soldati italiani, e in armi per la indipendenza del loro paese, dovessero restare tuttora soggetti a leggi inspirate nella tradizione dell'Armata Austriaca, avrei voluto, come feci pel Regolamento di disciplina, adottare pure immediatamente il Codice penale promulgato testè per l'Armata Sarda.

Difficoltà non superabili dal mio buon volere, mi hanno costretto a vedere sospesa questa riparazione dovuta all'Armata, fino a tanto che una Commissione di eletti giureconsulti non avesse posto in armonia il succitato Codice con quello penale comune vigente nel paese.

Mi conforta però il potere avvertire che i Componenti la detta Commissione affrettandosi con l'opera, quanto io mi affrettava col desiderio, hanno di già compiuto il loro lavoro, e ond'è che fra breve la novella legislazione militare potrà essere attuata.

Dopo avere provveduto alla disciplina ed alla giustizia, volsi le mie premure sul servizio sanitario, tanto nell'interesse dei soldati, quanto in quello del pubblico erario.

Nel primo scopo istituii qui pure, come è istituito nel Piemonte, un Consiglio superiore militare di Sanità.

Nel secondo raddoppiai in Firenze le Commissioni di riforma, ed una straordinaria ne convocai in Bologna, onde epurare le file dell'Armata dai tanti individui, che spinti dall'amore della causa nazionale, corsero ad assumere il servizio delle armi, senza curarsi di verificare se alle forze del loro sentimento avessero corrisposto quelle dei loro corpi, o troppo giovanili, o troppo consumati dagli anni.

Fra le misure da me prese nell'interesse igenico del soldato, enumererò pur quella di avere introdotto l'uso per esso di due ranci al giorno.

E questa misura nei suoi effetti mi si è rivelata moralizzante ancora, imperocchè abbia veduto convertirsi in sano nutrimento parte di quel danaro che il soldato, allora quando faceva un sol rancio, andava sprecando in bevande alcooliche, d'onde non era facile a distinguersi se fosse maggiore il danno per la di lui salute, o per la di lui disciplinatezza.

E poichè di disciplinatezza mi è occorso di parlare, trattando del cibo dei soldati, mi permetta la E. V. che pur di militare disciplinatezza io le tenga parola, trattando del loro abbigliamento.

Agli ignari di cose militari, ed a coloro che si studiano di censurare ogni spesa, tuttavoltachè non si presentasse loro giustificata in un materiale prodotto, non apparirà vero, siccome anzi è verissimo, che nell'aver io voluto foggiate le divise di tutti questi Corpi militari, siccome quelle usate nei Corpi corrispondenti dell'Armata Sarda, se mi ebbi sempre davanti il conseguimento dell'assimilazione fra le due Armate, mi ebbi precipuamente lo intendimento di afforzare, con tal mezzo, in questa, le buone abitudini di disciplina.

Imperocchè io non potessi esigere e neppure sperare che il Soldato toscano mi rivelasse le proprie disposizioni all'ordine, e le proprie inclinazioni alla castigatezza dei costumi, con la buona tenuta, come nel linguaggio militare suol dirsi, semprechè gli tornava d'impaccio, e quasi direi d'ingiuria cittadina, il trovarsi involto in una veste commemorativa dell'oltraggio straniero.

Nella fabbricazione del nuovo vestiario, ora trovano moralizzante lavoro molte centinaia di persone; ed ho voluto che una Commissione di Uffiziali superiori sorvegliasse a tale fabbricazione, ed alla recezione dei generi greggi, onde il soldato nella durata del nuovo vestiario, trovi un compenso allo aggravio che ne avesse risentito la di lui massa.

Nè solo ai militari in attività di servizio volli limitate le mie cure e la tutela mia; perchè, come è noto all'E. V., proposi e quindi col di lei assentimento nominai, una Commissione con lo incarico speciale di rivedere tutte le posizioni concernenti quelli Uffiziali ed Impiegati militari, che dal cessato Governo, a datare dalla restaurazione del medesimo avvenuta nel 12 aprile 1849 fino al 29 aprile 1859, fossero stati danneggiati nella pensione di ritiro, che loro si spettava, o per motivi esclusivamente politici, o per atti manifestamente arbitrari.

Passando adesso a noverare quello che da me è stato operato pel riordinamento tattico di questa Armata, e ricordando innanzi tutto all'E. V. come dessa fosse composta di una sola Divisione allorquando io assumevo questo Ministero, le dirò poi come adesso si trovi organizzata in due Divisioni con un sensibile aumento di forza nelle tre Armi;

la qual forza sarà sollecitamente e completamente raggiunta, mercè la coscrizione annuale, che va ad effettuarsi, ed alla quale il paese corrisponderà con quella virtuosa facilità, onde ha corrisposto sempre agli appelli della Nazione.

Conseguenza necessaria di tale riorganizzazione si fu la trasformazione della Divisione dei Cavalleggeri toscani, nel nuovo Reggimento Cavalleggeri di Lucca, che trovasi quasi di già portato al suo effettivo normale di uomini e di cavalli, e che unito all'altro Reggimento Cavalleggeri di Firenze, costituirà così la forza di Cavalleria, reputata necessaria ad armonizzare con quella delle altre Armi onde sono composte le succitate Divisoni.

Il Corpo del Genio ha pure conseguito la sua completa e definitiva organizzazione.

Fra i lavori di riordinamento dei Corpi, quasi portati a compimento, evvi quello concernente l'Artiglieria da Campo e da Piazza e le Maestranze da essa dipendenti; nè credo di lusingarmi troppo, se fin d'ora accennai che sarò in grado di poter presentare sollecitamente alla firma dell'E. V. i Decreti che dovranno sanzionare questa importantissima riorganizzazione.

E mentre al Treno d'Armata è stata già data una nuova organizzazione, ed una maggiore estensione, si lavora adesso con alacrità singolare per dotare completamente i parchi di campagna dell'Artiglieria e del Genio, e per dotare pure completamente le Divisioni dei carri occorrenti.

Sono note all'E. V., (ed a chi non saranno note?) le difficoltà che da ogni parte le popolazioni dell'Italia Centrale hanno incontrate per provvedersi

di armi; quindi tornerà e all'E. V. ed alla Toscana tutta ben consolante il conoscere, ed il sapere, come tutte queste difficoltà siansi nobilmente superate fra noi.

Dico nobilmente superate, perchè senza ricorrere ai contrabbandi, o ad altri mezzi di consimile natura, per sopperire al bisogno tanto urgente di fornire a queste Truppe delle armi di precisione, fu qui intrapresa la riduzione di venticinquemila fucili sul sistema inventato dal sig. Burnand, Colonnello dell'Artiglieria svizzera.

I lavori per tale riduzione si eseguiscono in questo Forte San Gio. Battista, sotto la direzione del prenominato Colonnello; e mercè lo impiego di varie macchine, una delle quali è mossa dal vapore, e per l'opera dei molti artieri venuti dal Belgio e dalla Svizzera, come per quella di altri raccolti nel nostro paese, si ha ragione di sperare, che saranno portati a compimento, se non prima, non certo al di là del tempo determinato co' relativi contratti.

Ed un contratto pure è stato stipulato con una delle primarie fabbriche d'armi in Inghilterra per l'acquisto di un ragguardevole numero di fucili fabbricati sopra uno dei più accreditati sistemi moderni; e il tutto pel cospicuo valore di fran. 1,364,750.

Nell'Arsenale del Forte suindicato, è stata ultimata la costruzione della *Quinta* Batteria da campagna, alla quale sono stati di già assegnati e gli uomini ed i cavalli occorrenti.

E poichè, pendenti i lavori della medesima, il Ministero si fosse data la cura di provvedere otto nuove bocche a fuoco per formare una *Sesta* Bat-

teria, ed avesse dato le disposizioni per la fabbricazione de' carri che le occorrono, così pur questa ne sarà dato, in breve, di vederla compiuta.

Nel numero delle armi provvedute, sono da designarsi le cerabine e le pistole per la Legione dei Reali Carabinieri e le lance pel Reggimento Cavalleggeri di Lucca.

Come fra i provvedimenti di consimile natura, annovererò la compra di *centomila* libbre di polvere, onde è stato accresciuto il già abbondante approvvigionamento delle nostre munizioni, e la riduzione del piccolo corredo di armamento spettante ai singoli corpi; nella quale riduzione viene impiegato un copioso numero di lavoranti.

E finalmente ricordando all'E. V. il decretato acquisto di num. 700 cavalli, le dirò che molti di essi sono stati di già consegnati, e destinati per la rimonta del reggimento Cavalleggeri di Lucca, e che gli altri verranno in parte assegnati alla preindicata Sesta Batteria, e in parte varranno per la rimonta del Treno di armata, e del reggimento Cavalleggeri di Firenze.

Volendomi fare strada a rendere informata la E. V. delle riorganizzazioni amministrative cui ho dato mano da che reggo questo Ministero; incomincerò dal rammentare, come per la soppressa Direzione dell'Amministrazione militare, si procedesse a un nuovo ordinamento de' Commissariati di Guerra, e si desse una nuova organizzazione pure a questo Ministero della Guerra, combinata per modo da imprimere, per esso, una vigorosa direzione in tutti i servizi, e da rendere ogni Amministrazione quanto spedita, altrettanto sindacata.

E perchè la E. V. possa apprezzare la importanza, e la estensione dei lavori meramente amministrativi, che in questo non lungo periodo di tempo sono stati compiuti nel Ministero della Guerra, senza parlarle della compilazione delle tavole di conguaglio fra le antiche tariffe di stipendio di soldo, e di competenze vigenti in Toscana con quelle Piemontesi introdotte fra noi, a datare dal primo del corrente anno, le dirò invece: che furono pubblicate delle istruzioni per il regolare conteggio della massa individuale del soldato, e stabilito nel Ministero stesso un efficace sindacato su tale operazione, onde garantire il pubblico erario dal sopportare indebiti aggravi a cause di congedi: che mediante altre istruzioni si provvide allo assestamento della contabilità arretrata; che si procurò il riordinamento delle masse dei soldati, mercè la ricerca dei libretti smarriti, e la nuova compilazione de' non rinvenuti, e che finalmente per non dir tutto e di tutto, le Bande musicali furono organizzate sul sistema di quelle Sarde, compilando un apposito regolamento amministrativo per esse.

Ma come complemento di tutte queste misure io debbo designare all' E. V. la istituzione di un *Commissariato di Guerra* presso i Deputati di Fanteria, il qual Commissariato, dietro le istruzioni pubblicate da questo Ministero e sotto gli ordini del Ministero stesso, procede adesso alacremente alla compilazione de' conti, per divenire alla liquidazione delle gestioni decorse, ed alla quale fin d' ora mi è dato di arguire che potremo giungere, non altrimenti che se corressero tempi normali.

Se per ragioni che si rivelano a chiunque, e di

prima intuizione, detti opera precipua al riordinamento dell'Armata, non per questo omisi di occuparmi di quello della *R. Marina militare*; che anzi lo intrapresi, e lo spinsi fin dove le condizioni del paese, ed i riguardi dovuti alla pubblica finanza, mel concedevano.

Infatti con separati Decreti fu organizzato il personale della R. Marina sul sistema di quella sarda, e fu prescritto che a questa pure si dovesse uniformare nella foggia del vestiario; e venne istituito per essa uno speciale Commissariato in Livorno, cui furono dati e regolamenti, ed istruzioni apposite, pel migliore andamento di un servizio di cotanto rilievo.

La costruzione di due nuove Cannoniere a elice denominate *Palestro* e *Curtatone*, è quasi giunta al suo termine, ed è stata messa sul cantiere la chiglia di una Corvetta a sistema misto, che si denominerà *Magenta* e sarà armata di venti cannoni.

Ed al seguito di altri Decreti, si procederà sollecitamente nel cantiere stesso alla costruzione di due nuove spronare destinate alla repressione del commercio illegale lungo la Costa.

E poichè tornasse malagevole la provvista in Toscana del legname occorrente pel servizio della R. Marina, il Ministero della Guerra ha intrapreso delle trattative col Governo di Modena, e di Parma per esserne fornito da quelle foreste demaniali.

Tutti questi atti compiuti in 76 giorni, ed ai quali potevano aggiungersene non pochi altri, come la compilazione del Regolamento d'Amministrazione per i Reali Carabinieri, e le disposizioni date, ed i materiali inviati per istituire nell'Emilia un servi-

zio Telegrafico a vantaggio della 9.ª Divisione colà stanziata, varranno, io spero, ad assicurare l'E. V., che la Toscana non ha mancato, in una silenziosa operosità, di soddisfare al compito di prepararsi convenientemente sulle armi, onde sostenere i voti emessi dall'Assemblea Nazionale, e potere affrontare con le altre Truppe della Lega, i nuovi cimenti ai quali dovesse essere esposta la Italia centrale.

Firenze li 10 gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Sistema metrico decimale dei pesi e delle misure introdotto in Toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo sempre più assimilare la Toscana alle altre Province del Regno di S. M. Vittorio Emanuele, e togliere gli ostacoli che la diversità nel sistema dei pesi e delle misure oppone alle facili transazioni commerciali,

Decreta:

Art. 1. A contare dal primo Aprile del corrente anno il sistema dei pesi e misure metrico

decimale sarà il sistema legale della Toscana. Desso componesi dei pesi e delle misure indicati nella Tavola annessa al presente Decreto.

Art. 2. I pesi e le misure presentemente in uso in Toscana saranno tollerati, e promiscuamente a quelli del sistema metrico continueranno ad essere riconosciuti come legali soltanto fino allo spirare dell' anno corrente, dopo il qual termine sarà vietato usarli in ogni specie di contrattazione.

Art. 3. Dal primo Gennaio 1861 in poi coloro che fanno il mestiere di vender merci e prodotti qualsiasi in appositi locali, non potranno tenere nei medesimi pesi e misure che non siano del sistema metrico decimale.

Art. 4. Le persone indicate nel precedente articolo, a cominciare dal 1.° Marzo 1860, dovranno tener esposta alla vista degli avventori una tavola del nuovo sistema di pesi e misure col ragguaglio ai pesi e alle misure presentemente in uso in Toscana. Una Tavola consimile si terrà esposta per uso del pubblico nell' Uffizio di ogni Comunità della Toscana.

Art. 5. I contravventori al disposto dell' articolo 3 saranno puniti con la multa da lire italiane dieci a cinquanta, e con la perdita degli strumenti. Quelli poi che contravverranno al disposto dell' art. 4 saran puniti con la multa da due a venti lire italiane.

Art. 6. Parimente a contare dal 1.° Marzo 1860 in tutti gli Atti pubblici, negli Atti notariali e nei giudiciari, ad ogni denominazione di pesi e misure presentemente in vigore, dovrà aggiungersi il ragguaglio coi pesi e colle misure del sistema metrico decimale.

Art. 7. A contare dal 1.° Gennaio 1861 negli atti sopra menzionati, non che nelle scritture private, nei libri e registri di commercio, ed in qualsiasi atto o titolo che si vuol produrre in giudizio, sarà vietata ogni denominazione di pesi o di misure diversi da quelli del sistema metrico decimale. Si eccettua soltanto il caso in cui trattisi di semplice menzione d'atti anteriori, o d'atti d'altri Stati, nei quali casi si dovrà sempre aggiungere il ragguaglio delle quantità espresse in pesi e misure di altro sistema, con quelli del nuovo sistema adottato in Toscana.

Art. 8. I Notari e i pubblici Uffiziali che contravverranno alle disposizioni degli art. 6 e 7, incorreranno nella multa di lire italiane cinque per ogni Atto che contenga una contravvenzione alla legge. Tutti gli altri contravventori incorreranno nella multa di lire italiane tre. Quanto ai libri e registri di commercio contenenti le suindicate contravvenzioni, s'incorrerà nella multa ogni qualvolta se ne faccia uso in giudizio.

Art. 9. Ogni Municipio è autorizzato a creare un Uffizio di verificazione dei pesi e delle misure, composto, di uno o più Uffiziali verificatori nominati dal Gonfaloniere; un regolamento ne determinerà gli obblighi e le attribuzioni. La creazione di questo Uffizio è pei Municipi facoltativa; però il Governo, nei luoghi nei quali la creda necessaria, vi provvederà, qualora il Municipio non volesse assumerla.

Art. 10. Non potrà esser venduto nè usato in commercio alcun peso o misura del sistema metrico decimale senza essere stato prima sottoposto alla

verificazione. Questa è comprovata da un bollo apposto sullo stesso peso o misura. Il bollo sarà lo stesso per tutte le Comunità della Toscana, e la verificazione eseguita dal verificatore d'una qualsiasi Comunità, rende legale l'uso del peso o della misura in tutte le altre. Le stesse disposizioni sono applicabili alle bilance e alle stadere.

Art. 11. La verificazione di che all'articolo precedente è sottoposto a piccole tasse da pagarsi da colui che volontariamente o per obbligo, sottomette alla verificazione i pesi, le misure o strumenti da pesare. Le tasse saranno determinate da un successivo Decreto; il loro prodotto andrà a benefizio delle Comunità, o del pubblico Erario, secondo che sulle Comunità o sul pubblico Erario ricadano le spese di mantenimento dell'Uffizio.

Art. 12. Tutti i Negozianti che vendon merci all'ingrosso, o al minuto, tutti quei che tengon botteghe o magazzini per la vendita di mercanzie e prodotti, e tutti i Conduttori di Stabilimenti commerciali indistintamente sono obbligati a sottoporre alla verificazione i loro pesi, misure e strumenti da pesare, quante volte dal verificatore ne saranno richiesti.

Art. 13. Il disposto del precedente articolo non è applicabile ai semplici privati, sia che si servano di pesi e misure per gli usi domestici, sia che se ne servano per la vendita dei prodotti dei loro terreni.

Art. 14. È in facoltà dell'Autorità governativa o municipale, ordinare una visita officiale per verificare i pesi, le misure e strumenti da pesare usati da chicchessia, quante volte si abbiano so-

spetti d'alterazione fraudolenta, o di contravvenzione al disposto del presente Decreto.

Art. 15. I pesi e le misure diversi da quelli prescritti dal presente Decreto, i pesi e le misure e gli strumenti da pesare che non siano muniti del bollo, o che nei casi contemplati dall'art. 14, appariscano ai verificatori talmente imperfetti da poter sospettare della mala fede di chi li ritiene, saranno sequestrati e trasmessi alle competenti Autorità giudiziarie, perchè sia proceduto a norma delle Leggi.

Art. 16. Qualora l'imperfezione derivi dal lungo uso, o da causa che escluda la mala fede, non avrà luogo il sequestro; bensì i detentori saranno obbligati a far correggere i pesi, le misure e gli istrumenti viziosi, che dovran poi nuovamente sottoporre alla verificazione ed al bollo.

Art. 17. *a*) Chiunque farà uso nelle contrattazioni di pesi o misure, o strumenti da pesare non muniti del bollo, incorrerà nella multa di lire cinque italiane.

b) Chiunque apporrà un bollo falso sui pesi, sulle misure e sugli strumenti da pesare, e chiunque dolosamente farà uso di pesi, misure e strumenti su cui sia stato apposto un bollo falso, sarà punito colla carcere fino a due mesi.

c) Chiunque falsifichi il bollo di cui fa uso il verificatore, incorrerà nella pena della carcere fino ad un mese.

Art. 18. La dolosa fabbricazione, o l'uso doloso dei pesi e misure, e di strumenti da pesare maggiori o minori del giusto, si punisce a norma dell'art. 265 del Codice penale.

Art. 19. Spetterà all'Autorità giudiziaria il conoscere dei delitti e delle trasgressioni contemplate nel presente Decreto.

Art. 20. A cura di una Commissione da nominarsi dal Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, sarà fabbricata una quantità di serie complete di pesi e misure del sistema metrico decimale, per distribuirsi ai Governi di Livorno e Portoferraio, alle Prefetture e agli Uffizi comunitativi. La Prefettura di Firenze ne avrà due, uno dei quali dovrà servire per tipo o campione principale.

Art. 21. L'Uffiziale verificatore nel verificare l'esattezza dei pesi e delle misure, dovrà confrontarli con quelli della serie depositata nell'Ufizio comunitativo a cui egli appartiene. Qualora si dubitasse che la serie per qualsivoglia causa avesse sofferto qualche alterazione, il confronto dovrà farsi con pesi e misure della serie depositata nella Prefettura, nel di cui Circondario è compreso l'Uffizio comunitativo. Se il dubbio dell'alterazione cadesse anche su questi ultimi, se ne farà allora il confronto con quelli della *serie tipo* depositata nella Prefettura di Firenze.

Art. 22. Saranno tollerati *in via provvisoria*, nonostante le disposizioni del presente Decreto, i pesi e le misure che sono attualmente in uso nelle Farmacie, e per le ordinazioni medicinali.

Art. 23. Qualunque disposizione antecedente e risguardante la materia dei pesi e misure è abolita, in quanto si oppone al presente Decreto.

Art. 24. I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, delle Finanze, del Commercio e dei La-

ri pubblici, sono incaricati della esecuzione del esente Decreto.

Dato in Firenze li undici gennaio milleottocen-essanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

TAVOLA

Dei pesi e misure metriche decimali,
loro divisioni e multipli.

MISURE

MISURA LINEARE

NITÀ METRO Unità fondamentale di pesi e delle misure uguale alla diecimillionesima

parte del quarto del meridiano terrestre.

MULTIPLI
- *Decametro* Dieci metri.
- *Ectometro* Cento metri.
- *Chilometro* Mille metri.
- *Miriametro* Diecimila metri.

DIVISIONI
- *Decimetro* Decimo del metro.
- *Centimetro* Centesimo del metro.
- *Millimetro* Millesimo del metro.

MISURA AGRARIA O DI SUPERFICIE

UNITÀ ARA rappresenta cento metri quadrati formanti in complesso un quadrato di dieci metri per lato.

MULTIPLI *Ettara* Cento ara ossia diecimila metri quadrati.

DIVISIONI *Centiara* Centesimo dell'ara ossia un metro quadrato.

MISURA DI CAPACITÀ

UNITÀ LITRO Decimetro cubo.

MULTIPLI
- *Decalitro* Dieci litri.
- *Ettolitro* Cento litri.
- *Chilolitro* Mille litri.

DIVISIONI *Decilitro* Decima parte del litro.

MISURA DI SOLIDITÀ

UNITÀ STERO Metro cubo.
MULTIPLI *Decastero* Dieci steri.
DIVISIONI *Decistero* Decimo dello stero.

PESI

UNITÀ GRAMMA corrispondente al peso di un centimetro cubo di acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi.

MULTIPLI
- *Decagramma* Dieci gramma.
- *Ettogramma* Cento gramma.
- *Chilogramma* Mille gramma (*a*).

DIVISIONI
- *Decigramma* Decimo del gramma.
- *Centigramma* Centesimo del gramma.
- *Milligramma* Millesimo del gramma.

(*a*) Dieci Chilogramma formano il *miriagramma*. Cento Chilogramma formano il *quintale* metrico. Mille Chilogramma corrispondono al peso di un metro cubo di acqua, e formano la *tonnellata* di mare.

OSSERVAZIONE GENERALE

Ciascuno dei pesi e delle misure avrà pure la sua *metà* ed il suo *doppio*.

Libera navigazione pel canale macinante fra Ripafratta e Pisa.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le ragioni espresse nel Decreto de' 27 Dicembre 1859, le quali indussero a restituire alla piena libertà la navigazione pel fiume Arno, e pel fosso o canale fra Pisa e Livorno, e ad abolire intieramente le tasse che venivano per l'avanti percette, ricorrono anco quanto alla navigazione pel canale macinante fra Ripafratta e Pisa,

Decreta:

Art. 1. La navigazione pel canale macinante fra Ripafratta e Pisa, è restituita alla sua piena libertà e conseguentemente sono intieramente abolite le tasse che ora si percipono al Porto detto delle gondole in Pisa.

Art. 2. Ogni ordine e consuetudine che vincolassero la ridetta navigazione, e che potessero essere in contradizione al presente Decreto sono abrogate.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dodici gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Circolare ai Comandanti delle Piazze
sulla loro azione.

Nei passati tempi i Comandi delle Piazze venivano considerati come posti di riposo.

Oggi che la libertà ravviva tutte le istituzioni, doveva pure esercitare la sua benefica influenza sopra quella dei Comandi di Piazza.

Di qui la ragione del Decreto del 30 dicembre ultimo scorso, e delle Istruzioni che vi vanno annesse.

Per esso Decreto i Comandi militari di Compartimento, di Circondario e di Fortezza, sono divenuti tanti centri di azione, che sotto l' impulso diretto del Ministero, debbono svolgere il sistema militare del paese.

Così l'azione dell'autorità militare consertata in bell'armonia con quella delle politiche e municipali autorità, spandendosi co'suoi benefici effetti su tutta la Toscana, contribuirà a che la singolare civiltà di questo paese si renda più pregiata e bella, perchè fortemente costituita.

Si penetrino i Comandanti delle Piazze della elevatezza di posizione, cui li ha restituiti il succitato Decreto.

Siano sempre strumenti di vicendevole aiuto alle autorità politiche e municipali, onde nel cumulato sforzo condurre il paese alla meta sospirata della sua nazionale ricomposizione.

Siano l'esempio di ogni militare virtù, imprimendo ovunque un impulso ed un carattere militare nell'esercizio delle loro funzioni, acciò sia questo fra le popolazioni lo specchio fedele della organizzazione di una bene ordinata milizia.

Emanando nei loro centri di azione gli ordini che derivano da questo Ministero, curino la esatta applicazione di quelli, e penetrandone lo spirito ne siano gl'interpetri verso coloro che debbono eseguirli.

Tutori dei diritti e delle discipline militari, ne procurino la soddisfazione sempre, e singolarmente nelle operazioni della coscrizione, ed in quelle che attenessero ai provvedimenti della sicurezza generale; ma non confondano mai la indipendenza militare con l'antagonismo; che antagonismo non può aver più luogo fra civili e militari, da che tutti curano l'interesse della Nazione e del Re che la personifica.

Il Ministero della Guerra molto ha dato ai Comandanti predetti, ma molto attende da loro.

Quindi ciascuno di essi ricordi che oltremodo delicate essendo le proprie attribuzioni, tenue non è perciò la gravezza e la importanza della propria responsabilità.

Oltrechè il Ministero non può non avvertire, che se alcun Comandante non rispondesse alla missione affidatagli, sia dal lato del militare servizio, sia dal lato politico, egli dovrebbe usare contro di lui la massima severità.

Firenze li 13 gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Ispettore Generale della Guardia Nazionale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come per mantenere la Guardia nazionale in quella reputazione a cui è salita, mercè lo zelo intelligente degli Ufficiali e il buono spirito dei Cittadini che la compongono, sia necessaria una Direzione militare, la quale con frequenti ispezioni si assicuri dell'esatta osservanza dei Regolamenti, della buona custodia delle armi, e dia al servizio quella uniformità che rende forti le regolari milizie,

Decreta:

Art. 1. È istituito l'Uffizio d'Ispettore Generale della Guardia Nazionale con residenza in Firenze presso il Ministero dell'Interno.

Art. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Ispettore Generale dipenderà dal Ministro dell'Interno, e avrà competenza sopra tutto ciò che attiene al carettere militare della Guardia nazionale.

Art. 3. L'Ispettore ogni volta che gli verrà ordinato dal Ministero dell'Interno, si recherà nelle Città e Terre ove è istituita la Guardia nazionale, ne passerà in rassegna i diversi Corpi per giudicare se le armi sono bene mantenute, se l'istruzione è sufficente, se il servizio procede regolarmente ed uniformemente in tutte le sue parti.

Art. 4. D'ogni ispezione renderà conto al Ministero dell'Interno con rapporto scritto, proponendo quei provvedimenti locali e quelle riforme che crederà opportune.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

Classi degli Apprendisti nel Ministero della Guerra.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto dei 14 dicembre decorso col quale nel nuovo ordinamento dato provvisoriamente al Ministero della Guerra vengono istituiti diciannove posti di Apprendisti;

Visto l'altro Decreto de' 30 agosto dello scorso anno col quale furono nominati alcuni Apprendisti stipendiati;

Considerando siccome indispensabile distinguere per classi i posti suddetti, e determinare lo stipendio da corrispondersi agl' individui cui saranno conferiti; e

Considerando infine quanto possa valere a riparare viepiù agli urgenti e variati servizi del suddetto Ministero il prepararvi un maggior numero di giovani, che a poco a poco vi si rendono abili senza essere di aggravio al R. Erario,

Decreta:

Art. 1. I diciannove posti di Apprendista istituiti col precitato Decreto vengono distinti in due classi, nove di prima e dieci di seconda classe.

Art. 2. Agli Apprendisti di prima classe è assegnato l'annuo stipendio di lire italiane mille,

ed a quelli di seconda classe l'altro di annuo lire italiane settecentoventi.

Art. 3. Sono istituiti nel Ministero della Guerra nove posti di Apprendista gratuito.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li quindici gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Lavori di bonificamento della Maremma dichiarati di pubblica utilità.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Avendo risoluto di procurare il bonificamento della Maremma con tutti i mezzi che siano necessari per vincere le diverse cause d'infezione, senza che l'interesse dei privati impedisca o ritardi il conseguimento di quel fine,

Decreta :

Art. 1. Tutti i lavori di bonificamento, che il R. Governo ha intrapreso, o intraprenderà in

qualunque luogo della Maremma, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2. Niuna opposizione potrà impedire i lavori, e gli espropriati non avranno altro diritto che di ottenere l'indennità.

Art. 3. L'espropriazione e la liquidazione delle indennità, saranno regolate secondo la Legge de' 6 marzo 1835.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia, provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sedici gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Toga e decorazione
de' professori dell' Istituto di studj superiori.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Ordina quanto appresso:

I Professori dell' Istituto di Studii superiori di Firenze, faranno uso, durante le lezioni e nelle adunanze solenni, di una toga foggiata su quella dei Professori dell' antica Sezione universitaria insegnante in S. M. Nuova, colle norme stesse stabilite dal Regolamento che l' approva.

Potranno inoltre i Professori suddetti fregiarsi di una Decorazione speciale, consistente nella Croce di Savoia in campo rosso sormontata dalla Corona Reale. La predetta decorazione avrà nel centro l' effigie in oro di Galileo, circondata da una ghirlanda d' alloro, e sarà raccomandata a un nastro di seta dei colori nazionali.

Dato in Firenze li sedici gennaio milleottocentosessanta.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.

Il Segretario del Ministero
R. Nocchi.

Bombe incendiate nelle case de' Ministri Ricasoli e Salvagnoli ec.

(18 Gennaio)

Ieri sera verso le sei pomeridiane furono incendiate quattro bombe, quasi contemporaneamente, due nel Palazzo del presidente de' Ministri Barone Bettino Ricasoli, una nella casa del Ministro Cav. Vincenzio Salvagnoli, la quarta nell'ingresso del Convento di Santa Croce. Lo scoppio e l'effetto delle bombe fu maggiore al Palazzo Ricasoli. La volta del portone è rovinata, l'arco della scala si è spaccato, lo stipite di un uscio è spezzato in tre parti e i rottami lanciati a dieci braccia di distanza; molte parti dell'edifizio guaste. Tre persone ebbero ferite dai frammenti de' proietti. Accorse subito senza invito di tamburo la Guardia nazionale che monta al vicino Palazzo Riccardi, e molta gente accorse fremendo in cerca de' malfattori.

Allora il Barone Bettino Ricasoli scese nella via per calmare l'irritazione del Popolo cui parlò forti parole, e il Popolo lo acclamò con trasporti di gioia. Le persone più notabili di Firenze portaronsi a visitare il Barone Ricasoli e il Ministro Salvagnoli, il quale, sebbene malato, parlava a tutti ridendo del vile e meschino attentato.

I Carabinieri fecero qualche arresto, la folla minacciava gli arrestati. Ma da tutta la città la Guardia nazionale si riuniva prepicipitosa ai Corpi

di guardia: in meno di un quarto d'ora duemila Cittadini erano in armi.

Alla prima detonazione, nel centro dello città fu creduto che fossero colpi di cannone per l'annunzio della riconosciuta annessione della Toscana al regno di S. M. il Re Vittorio Emanuele, e molte vie furono all'istante illuminate e ornate di bandiere nazionali con la Croce Sabauda. Ma, saputosi l'attentato, tutto si empì di fremito contro i facinorosi e di applausi al Governo.

La dignità del presidente dei Ministri, l'esortazione degli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia nazionale, i consigli de' più notevoli cittadini calmarono a poco a poco lo sdegno universale: gli arrestati furono costantemente difesi da' soldati, dalla Guardia nazionale e da' cittadini, e portati illesi nelle carceri, ai gridi di viva il Re, viva il Ricasoli, viva il Governo.

La città tutta avea un aspetto sublime: da prim'impeti d'ira passò alla calma della propria forza, all'entusiasmo pe' rappresentanti de' suoi nobili e irremovibili principii. In breve Firenze mostrò che nessuna provocazione brutale poteva farle smentire se stessa.

Il buon senso di tutti notava che l'attentato avea messo in piena luce due grandi fatti: la città [illegible] è così aliena da partecipare ai pochi cospi- [illegible] l'esplosione come segno di annes- [illegible] conoscendo l'attentato fece una [illegible] dimostrazioni che possa fare un [illegible] spontanea, energica, universale. Ve- [illegible] fermezza e tanta risoluzione nel

residente de' Ministri, si rassicurava maggiormente sfidava fiduciosa i pochi e segreti nemici.

Chi son questi nemici? Pochi codardi che pa-ano e pochissimi che si vendono senza passione olitica. Se i granduchisti fossero molti o animosi, erchè non vennero nelle vie, in quell'ora di notte, quando i cittadini furon colti all'improvviso? Se mercenari servissero a un'idea, porterebbero forse bombe come un fagotto di cenci? Paganti e pa-ati non sono nè un partito nè una cospirazione: no quella feccia che l'Austria ha creato in Italia r servire alla sua politica perversa. Accortasi omai e è sonata la sua ultima ora, crede spaventare n potento offendere; ma non ottiene altro che di orir più spregiata e di far rivivere più forte e ra l'Italia.

(*Monitore Toscano*).

Legge sul reclutamento militare.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come le armi siano il presidio lla Indipendenza, e come a mano a mano che si npie l'unione italica già votata dalle Assemblee polari sia necessario che le Milizie appartenenti e diverse provincie dell'Italia Centrale prendano ma e ordinamento di unico Esercito nazionale;

Considerando come il primo mezzo indispensabile a raggiungere questo fine, sia quello di dare unità di composizione all'Esercito nazionale mediante le Leggi di reclutamento;

Considerando come la Toscana, abbandonata la Legge del 1853 possa avere un sistema transitorio di reclutamento che dia all'Esercito il contingente di cui abbisogna, col minore aggravio delle popolazioni, e ciò mettendo in concordia le pratiche antiche del reclutamento comunale coi principii fondamentali della Legge di leva del Regno Sardo;

Decreta:

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali.

Art. 1. L'esercito si compone, si rinnuova e si accresce per mezzo del reclutamento militare o dell'arruolamento volontario.

Il reclutamento militare, e gli arruolamenti volontari sono regolati dalle disposizioni del presente Decreto.

Art. 2. Sono esclusi dall'onore del servizio militare e non possono per alcun titolo far parte dell'esercito, i condannati a pena non minore della reclusione nella Casa di forza.

I condannati dai Tribunali stranieri a pene corrispondenti e per gli stessi delitti, dovranno ugualmente essere esclusi dal far parte dell'esercito per decisione del Ministro di Guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nell' esclusione.

Art. 3. Il reclutamento è annuale, e si chiude di anno in anno senza riguardo alla data del Decreto dal quale è ordinato.

Art. 4. Le spese di reclutamento relative alle incombenze affidate alle Deputazioni municipali, sono a carico delle respettive Comunità.

Le spese relative alle incombenze affidate ai Consigli compartimentali, sono a carico della R. Depositeria.

Art. 5. Con la pubblicazione del presente Decreto rimane abrogata la Legge sul reclutamento militare del 18 febbraio 1853.

TITOLO SECONDO

Del reclutamento.

Capitolo Primo.

Delle persone soggette al reclutamento e della repartizione del contingente.

Art. 6. Tutti i cittadini toscani, qualunque sia la religione che professano, sono soggetti al reclutamento.

Ciascuno fa parte della classe di reclutamento corrispondente all'anno in cui nacque, e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi che nel periodo dal 1.° gennaio al 31 decembre inclusivamente dell' anno stesso, compiono l' anno decimonono di loro età.

Possono esservi chiamati anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 7. Nessuno degli individui contemplati nel precedente art. 6, può essere ammesso a pubblico uffizio, se non prova di avere soddisfatto all'obbligo del reclutamento o di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di reclutamento, qualora la classe a cui appartiene non sia stata ancora chiamata.

Il cittadino soggetto al reclutamento non può conseguire passaporto per l'estero, dall' età di 16 anni compiuti fino a che non siano rimaste definitivamente ultimate le operazioni di reclutamento della classe a cui appartiene, in ragione della sua età, senza il permesso in scritto del Gonfaloniere della respettiva Comunità; il quale prima di darlo, deve procurarsi le necessarie guarentigie dai genitori, e in mancanza di questi dal tutore del giovane, a fine di assicurarsi che a tempo debito, o personalmente, o per mezzo di cambio idoneo, sodisfarà all' obbligo del reclutamento.

Art. 8. Il contingente di uomini che ciascuno reclutamento deve somministrare per mantenere a numero l'esercito, è di anno in anno determinato con Decreto, che stabilisce pure il tempo entro il quale i giovani destinati al servizio delle armi, debbono essere definitivamente consegnati alle bandiere.

Art. 9. Il contingente è formato dai giovani designati a far parte della prima categoria, i quali debbono raggiungere immediatamente le bandiere.

Art. 10. Il reparto del contingente richiesto, [illegible]nte articolo, si fa dal Decreto per [illegible] Prefetti si suddivide per Co-

ıunità, sempre in proporzione del numero degli ɜcritti sulle liste di reclutamento dell'anno in ciacun Comune.

Art. 11. I Volontari che si ascrissero al servi-io militare di terra o di mare con regolare capi-ɔlazione, si detraggono dal contingente assegnato lla Comunità cui appartengono, nel reclutamento ell'anno che segue a quello nel quale ebbe prin-ipio il loro servizio.

Art. 12. La classe dei giovani sottoposti al re-lutamento annuale in ciascuna Comunità è debi-rice del contingente richiesto fino a che sia stato ɔnsegnato alle bandiere completamente.

Art. 13. Ogni reclutamento comprende,

Il contingente che va sotto le bandiere in ervizio di ordinanza o in servizio provinciale;

E la riserva che rimane in congedo illimitato.

Art. 14. L'estrazione a sorte determina l'ordine umerico che designa gl'individui, i quali debbono ır parte della prima categoria del contingente, ccettuati però quelli di cui è detto all'art. 38.

TITOLO TERZO

Delle operazioni di reclutamento.

Capitolo Primo.

Delle Persone incaricate di eseguire il reclutamento.

Art. 15. Il Ministro della Guerra provvede e praintende a tutte le operazioni del reclutamento ilitare.

La direzione di queste operazioni è affidata, nei compartimenti ai Prefetti e ai Consigli compartimentali di reclutamento, nelle Comunità alle Deputazioni municipali.

Art. 16. Emanato il decreto di reclutamento, i Prefetti procedono al reparto della prima categoria del contingente assegnato al proprio compartimento, tra le Comunità che vi sono comprese; pubblicano questo reparto e stabiliscono il giorno nel quale deve essere eseguita la tratta.

Capitolo Secondo.

Delle Deputazioni municipali.

Art. 17. In ogni Comunità deve formarsi anno per anno una deputazione di reclutamento, composta del gonfaloniere che la presiede, di quattro deputati eletti dal Consiglio generale, e del Cancelliere che esercita le funzioni di Segretario.

L'ufficio di deputato al reclutamento non può rifiutarsi, e chi manca alle adunanze della deputazione senza giustificare legittimo impedimento, incorre nella multa di lire cinque per ogni mancanza, ed è tenuto ai danni che dalla sua assenza potessero derivare.

Art. 18. Queste deputazioni dentro il mese di novembre di ogni anno, secondo le norme stabilite agli art. 33 e segg. formano col soccorso dei registri dei Parrochi e dello Stato civile, la lista di reclutamento dei giovani della loro Comunità, i quali vanno sottoposti nell'anno seguente al reclutamento, iscrivendo per tal modo anche i nomi di quei gio-

vani, che sebbene abbiano mancato di darsi in nota, sono però conosciuti come compresi, per ragine di età, nel reclutamento di quell'anno, o per riscontri avuti dai Parrochi o per altro mezzo qualunque.

Art. 19. Nella prima metà di dicembre, le deputazioni debbono avere compilata la lista predetta, la quale a cura del respettivo Gonfaloniere si pubblica per mezzo di affissione ai primi di gennaio, unitamente a tutte le disposizioni concernenti la esecuzione del reclutamento.

Art. 20. La detta lista starà affissa 15 giorni; dopo i quali la deputazione facendo ragione ai reclami che fossero presentati, cancella i nomi iscritti indebitamente, aggiunge i nomi omessi, e fa tutte le necessarie correzioni ed aggiunte, secondo le prescrizioni dell'art. 34 e seguenti.

Art. 21. Le deputazioni decidono tutte le questioni, alle quali possono dar luogo le varie operazioni di reclutamento, salvo il ricorso per chi si senta aggravato dalle loro decisioni al Consiglio compartimentale, da interporsi nel termine di giorni otto dalla notificazione della decisione da cui si ricorre.

Per giudicare della idoneità fisica, le deputazioni si valgono del parere dei Medici Chirurghi condotti, o altri Medici Chirurghi a loro scelta.

Art. 22. Il ricorso al Consiglio compartimentale contro le decisioni che importano accettazione del coscritto, a far parte del contingente, non sospende la loro esecuzione, e il coscritto ciò non ostante deve presentarsi al Comando di Piazza compartimentale il giorno stabilito per la consegna.

Art. 23. Le deputazioni decidono a maggiorità

di voti, e non possono deliberare se non siano presenti almeno tre dei loro membri. Corrispondono con le Prefetture per mezzo del loro Gonfaloniere.

Art. 24. Le deputazioni assistono all' estrazione a sorte dei coscritti e coadiuvano il Gonfaloniere in tutte le operazioni ad essa relative.

Art. 25. I Donzelli delle Comunità sono in obbligo di notificare ai coscritti le intimazioni per presentarsi alle deputazioni municipali, o ai Consigli compartimentali, non che le decisioni dalle une e dagli altri preferite.

Art. 26. Le deputazioni entrano in ufficio appena pubblicato il decreto di reclutamento, e vi rimangono finchè le operazioni tutte del reclutamento annuale non sono compite, coll' accettazione definitiva del contingente imposto alla Comunità.

Capitolo Terzo.

Della formazione delle liste di reclutamento.

Art. 27. Nel mese di Ottobre di ciascun anno i Gonfalonieri sono in dovere di far conoscere con espressa Notificazione ai giovani, i quali nell' anno seguente vanno soggetti al reclutamento, il dovere di farsi inscrivere sulla nota della Comunità in cui hanno domicilio, ed ai loro genitori o tutori l' obbligo che è loro imposto di curarne l' iscrizione.

Se alcuno dei giovani che sopra fosse impedito per malattia od assente per licenza ricevuta, come al precedente art. 7, i genitori e respettivamente i tutori e i garanti, debbono sodisfare all' obbligo d' iscriverlo nella nota del Comune.

Art. 28. Tutti i giovani devono far parte del reclutamento nella Comunità nella quale le loro famiglie abbiano dimora stabile da sei mesi prima dell'anno in cui, a forma del precedente art. 6, vanno soggetti all'obbligo del reclutamento.

Art. 29. La dimora, agli effetti del reclutamento, si ritiene essere quella del padre del giovane che ne fa parte; mancando i genitori quella del tutore.

I figli delli spedali di esposti che si trovano fuori dello spedale, sodisfano all'obbligo del reclutamento nel luogo ove ebbero dimora di maggior durata, dentro i sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 30. I giovani che al tempo della formazione delle liste abbiano mutato domicilio da più di sei mesi, vanno soggetti al reclutamento nel Comune nel quale lo trasferirono.

Art. 31. Sarà considerato come domicilio del giovane nato e dimorante all'estero e compreso nel reclutamento, il Comune ov'esso o la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 32. I giovani domiciliati nel Comune, dei quali non possa accertarsi con documenti autentici l'anno preciso della nascita, se per opinione pubblica si reputano giunti all'età che li fa soggetti al reclutamento, devono essere iscritti sulla lista. Vi sono pure iscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'iscrizione, o sono denunziati per tale titolo dal padre, dalla madre o dal tutore.

Art. 33. Nella compilazione della lista di reclu-

tamento le Deputazioni municipali procederanno nel modo seguente:

Ai giovani iscritti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti si debbono aggiungere,

1.° I giovani che processati per emessa iscrizione furono assoluti dall'autorità competente.

2.° Gli omessi i quali personalmente o per mezzo d'interposta persona si presentano per essere iscritti, prima o dopo scoperta la loro omissione.

3.° I cancellati come incogniti o per qualunque altro motivo, e dei quali si riconobbe indebita la cancellazione.

4.° I rimandati al prossimo venturo reclutamento, a tenore del disposto dell'art. 46.

5.° Gli iscritti sulle liste del reclutamento precedente, che per le prescrizioni di cui all'art. 51 non poterono prender parte all'estrazione.

6.° Gli inscritti che nel reclutamento precedente furono riconosciuti di debole costituzione, ed affetti da infermità presunte sanabili col tempo, e furono perciò rimandati a nuova visita a questo reclutamento, nel quale, quando risultino tuttavia inabili, saranno definitivamente riformati.

7.° Gli iscritti che nel reclutamento precedente, sebbene superassero la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri (due braccia, dieci soldi e dieci denari e mezzo) non avevano però raggiunta quella di un metro e cinquantasei centimetri (due braccia, soldi tredici, denari sei e 3 quinti) e furono perciò rimandati a questo reclutamento, nel quale ove non abbiano raggiunta la statura prescritta, saranno definitivamente riformati.

8.° Gli esentati e dispensati temporariamente secondo il disposto delli articoli 65 e 66.

Art. 34. Gli iscritti menzionati nell' art. 18, saranno cancellati dalla lista di reclutamento e perciò non compresi nella medesima, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta.

Art. 35. Prima del giorno stabilito per la tratta le Deputazioni municipali prepareranno la lista che deve servire per l' estrazione, apponendo una numerazione progressiva ai nomi di tutti gli iscritti.

Art. 36. I primi numeri sono attribuiti per disposto di legge agli inscritti di cui è detto agli articoli 113, 114, 115, 116, 117, 119 e 120, che saranno posti in capo-lista. I giovani compresi nelli articoli 115, 116, 117, 119, 120, saranno iscritti i primi e dovranno contrarre capitolazione di ordinanza. Faranno seguito quelli compresi nelli articoli 113 e 114, i quali dovranno contrarre capitolazione provinciale.

Coloro che debbono porsi in capo-lista come designati in reclutamenti anteriori, sono numerati per ordine di anteriorità di classe.

Art. 37. I capi-lista, non potranno godere del benefizio della sorte, e saranno assegnati alla prima categoria del contingente di cui all' art. 9 quando siano riconosciuti abili al servizio militare.

Art. 38. Tutti gli altri numeri sono attribuiti ai rimanenti inscritti sulle liste di reclutamento, e la sorte deciderà quale di essi debba far parte della prima e quale della seconda categoria.

Capitolo Quarto.

Dei Consigli compartimentali di reclutamento.

Art. 39. Il Consiglio compartimentale è presieduto dal Prefetto del compartimento o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto di un Deputato scelto annualmente dal Ministero dell' Interno, di un Consigliere di Prefettura, del Comandante della piazza capo-luogo del compartimento, di un Ufficiale delegato dal Ministero della Guerra. Un impiegato della Prefettura a scelta del Prefetto fa le funzioni di Segretario.

Art. 40. Il Consiglio compartimentale decide a maggiorità di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni, ma fra i tre è necessario l'intervento del Comandante di Piazza o dell'Ufficiale delegato dal Ministro della Guerra.

Art. 41. Il Consiglio compartimentale si aduna di regola nel capo-luogo del compartimento, ed è convocato quando occorre dal Prefetto: salvo a lui il diritto di ordinare in casi speciali ed in via eccezionale; che debba adunarsi in qualche altro luogo del compartimento stesso.

Art. 42. Quando il Consiglio compartimentale si aduna fuori del capo-luogo del compartimento, il Prefetto può delegare alla presidenza un Consigliere di Prefettura, e alle funzioni di Segretario una persona che creda adattata all'ufficio, scegliendola

anche fuori del numero degli impiegati della Prefettura.

Il Comandante di Piazza del capoluogo del compartimento, qualora sia impedito per malattia o per servizio, può chiedere al Ministro della Guerra che sia destinato altro Uffiziale per rappresentarlo.

Art. 43. Il Consiglio compartimentale conosce dei ricorsi interposti, sia nell'interesse privato dei singoli, sia nell'interesse pubblico dell'Autorità militare, contro le decisioni delle Deputazioni municipali. Pronunzia inoltre sulle contestazioni che possano insurgere fra le Comunità debitrici del contingente, e il Comando di Piazza compartimentale che deve riceverlo; e in ciò che concerne il giudizio delle infermità o imperfezioni fisiche, si vale di un Medico e di un Chirurgo a sua scelta.

Art. 44. Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare il coscritto ad uno Spedale militare.

Capitolo Quinto.

Della Tratta.

Art. 45. Il pubblico sarà ammesso ad assistere all'estrazione per quanto il comporti l'ampiezza del locale destinato alla medesima:

Nel giorno destinato all'estrazione il Cancelliere che fa l'ufficio di Segretario della Deputazione municipale, legge i nomi di tutti gli inscritti nella lista di reclutamento e invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa

alcuna omissione, e sulle osservazioni del Gonfaloniere e degli inscritti o di chi li rappresenta, statuisce a tenore del presente Decreto e prende nota per il reclutamento venturo.

Art. 46. Le liste sono tosto sottoscritte dal Presidente e dai Membri presenti della Deputazione municipale, e per tal modo chiuse definitivamente, dovendosi rimandare al prossimo venturo reclutamento coloro che posteriormente fossero riconosciuti meritevoli di essere ammessi.

Art. 47. L'estrazione a sorte si farà col mezzo di biglietti stampati, ognuno dei quali è contraddistinto da un numero, cominciando da quello che dovrà essere il primo nella serie dell'estrazione.

Ogni biglietto avrà il suo numero in cifra e in tutte lettere, e sarà sottoscritto dal Segretario.

Dopo di che egli rilegge il nome degli iscritti che rimangono, fatta la deduzione dei capolista, i quali, come fu detto nell'articolo 37, non godono del favore della sorte, e ad ogni nome letto, pone in una urna di vetro trasparente collocata isolatamente in vista degli astanti, il biglietto col numero corrispondente per ordine progressivo, di maniera che tanti siano i biglietti, piegati in modo uniforme, quanti sono i giovani iscritti nella lista, deduzione fatta del capo-lista.

Art. 48. Compiuta la imborsazione dei numeri e rimescolati i biglietti nell'urna, si fa nuovamente la chiama dei giovani che devono estrarre, coll'ordine nel quale si trovano iscritti sulla lista, ed ogni giovane così chiamato, estrae dall'urna un numero che è immediatamente proclamato e scritto in tutte

lettere sulla lista di estrazione nella colonna a ciò destinata, di fronte al nome del giovane cui sia toccato quel numero.

La scheda estratta sarà dal Cancelliere lacerata d'alto in basso fino alla metà.

Art. 49. Trovandosi assente l'iscritto o non presentandosi alla chiama, sarà in sua vece ammesso ad estrarre il padre, il tutore, o in difetto il Gonfaloniere.

Art. 50. Quando un giovane iscritto si presenti ad estrarre il numero dall'urna alla chiamata d'altro giovine col quale abbia comune il cognome e nome, o per qualsivoglia altro motivo, s'intenderà questo numero appartenere non al giovine che lo avrà estratto, ma bensì a quello che fu chiamato e a cui resulta essere stato apposto sulla lista di reclutamento.

Art. 51. Qualora i numeri deposti nell'urna resultassero inferiori alla totalità degli scritti concorrenti alla estrazione, quelli che non avessero potuto prendervi parte saranno inscritti sulle liste del reclutamento venturo.

Se invece i numeri riposti nell'urna eccedessero la totalità degli iscritti ammessi all'estrazione, i numeri rimasti nell'urna si terranno come nulli.

Quando poi accadesse che più polizze estratte dall'urna portassero il medesimo numero, i giovani ai quali esse spettano, esperimentano tra loro la sorte per determinare quale di essi deve essere posto avanti nella lista e quale dopo.

Art. 52. Eseguita la tratta, si forma la lista di estrazione, la quale deve essere il registro in cui

ogni giovane compreso sulle liste di reclutamento definitivamente verificate, vien posto o in capo-lista, o secondo l'ordine che gli dà il numero avuto in sorte.

Art. 53. L'estrazione, una volta eseguita, dovrà considerarsi come irrevocabile e definitiva, nè potrà in qualunque caso o per qualunque circostanza o motivo, essere ripetuta nè modificata.

Gli iscritti che personalmente o per mezzo dei loro delegati o del Gonfaloniere abbiano preso parte all'estrazione, correranno la sorte del numero che hanno estratto, a nulla rilevando che per equivoco od errore fossero ammessi ad estrarre, sia prima che dopo il turno secondo il quale avrebbero dovuto essere chiamati, salvo però il caso previsto dell'articolo 50.

Art. 54. Eseguita l'estrazione e dato luogo alle riforme, esenzioni e sostituzioni di che nel seguente titolo, le Deputazioni municipali invieranno al Comando di Piazza compartimentale i giovani che formano il contingente imposto alla Comunità, forniti di tutte le carte giustificative. Se tutti sono accettati, la Comunità è discaricata da ogni obbligo ulteriore; se il Comando di Piazza fa eccezione sulla idoneità fisica di alcuno di essi, messa in dubbio dal medico militare, o sopra alcun altro titolo, provoca una decisione del Consiglio compartimentale, al quale pure può ricorrere il coscritto se lo crede di suo interesse. Ove il Consiglio accolga il ricorso del Comando di Piazza, ed una o più reclute siano scartate, le Deputazioni municipali dovranno surrogarle con altrettanti giovani coscritti in ordine di tratta che ragguaglino al numero dei rifiutati.

Art. 55. Se alcuno dei coscritti chiamati a far parte del contingente vuol farsi sostituire da un cambio, dovrà presentarlo in persona al Comando di Piazza, il giorno prescritto per la consegna del contingente della sua Comunità. Se il cambio non è accettato, il coscritto sarà tenuto personalmente al servizio.

TITOLO QUARTO.

Dei motivi per cui si fa luogo a riforma, esenzione o dispensa.

Art. 56. Dopo eseguita l'estrazione, si fa luogo dalle Deputazioni municipali alle seguenti riforme, esenzioni o dispense rispetto ai giovani, che per il numero da essi estratto dovrebbero far parte del contingente che va sotto le bandiere, o rimanere nella riserva a congedo illimitato.

Capitolo Primo.

Delle riforme.

Art. 57. Sono riformati gli iscritti i quali per infermità o per fisiche imperfezioni permanenti, di quelle specificate nel prospetto che va unito alla presente Legge, o per condizioni intellettuali, risultano inabili al servizio militare; o che sono di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri (due braccia, dodici soldi e dieci denari e mezzo).

Art. 58. Gli iscritti designati che risultano di

debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati al prossimo venturo reclutamento; e se anche allora si troveranno inabili, saranno definitivamente riformati come fu già detto all'art. 32 n. 6.

Art. 59. Gli iscritti che abbiano raggiunta o superata la statura di un metro, e cinquantaquattro centimetri, ma non quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati al prossimo venturo reclutamento, e se anche allora non avranno raggiunta detta misura debbono essere riformati definitivamente come fu già detto all'art. 33 n. 7.

Art. 60. Le deputazioni municipali rilasciano ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Capitolo Secondo.

Delle esenzioni e delle dispense.

Art. 61. Le esenzioni sono permanenti o temporarie.

Art. 62. Gode l'esenzione permanente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1.° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età, o nipote unico di avo paterno entrato nell'anno settantesimo di età, o anche prima quando si verifichino le seguenti condizioni:

a) Che il padre o l'avo siano vedovi, ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o imbecilli;

b) Che siano affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

c) Che il figlio o nipote provveda di fatto con la propia opera e industria al sostentamento del padre o dell'avo impotente, e privo di assegnamenti.

2.° Unico figlio o figlio primogenito, od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre vedova che abbia gli altri figli in età minore di quattordici anni, ed il nipote unico o primogenito di ava paterna tuttora vedova, semprechè convivano respettivamente con la madre o con l'ava, e provvedano di fatto con la propria opera o industria al mantenimento dell'una o dell'altra, perchè assolutamente bisognose dell'altrui soccorso.

3.° Primogenito tra gli orfani di padre e madre che abbia fratelli minori di quattordici anni, o almeno due sorelle nubili; ovvero il maggiore nato di essi orfani, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate nei §§ *a*, *b*, *c*, e quando resulti che il Primogenito od 'l maggiore nato suddetto, mantenga di fatto con a propria opera od industria, i fratelli o respetivamente le sorelle, perchè aventi assoluto bisogno li soccorso.

Non impediscono la esenzione concessa nei ›recedenti numeri 1, 2 e 3, le sorelle, o altro fra-ello sebbene germano, che sia impotente per ma-attia; nè la impediscono respettivamente per ciò :he riguarda il favore della madre, i fratelli con-ıanguinei, nè per ciò che riguarda il favore del ›adre o dell'avo paterno e dell'ava paterna, i fra-:elli uterini.

L'esenzione contemplata di sopra al n.° 3, › applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano

o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovino nelle condizioni prevedute nei casi *a b c* di quest'articolo.

4.° L'iscritto in una stessa lista di reclutamento, con un fratello gemello o nato nello stesso anno, entrambi designati dalla sorte, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere servizio militare, se pure all'uno di essi non competa l'esenzione per altro titolo.

Le esenzioni di cui ai numeri 1 2 3 devono essere richieste con domanda scritta dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

5.° È parimente esente il coscritto il di cui fratello germano o consanguineno immediatamente anteriore in età, si trovi al servizio militare dello Stato, o in persona o rappresentato da un cambio regolarmente accettato, il quale sia presente sotto le bandiere allorchè il coscritto vuol desumerne titolo di esenzione: purchè per altro il fratello germano o consanguineo:

Non sia nelle truppe come capo-sarto, capo-calzolaio, capo-sellaio, e vivandiere, o come cambio di altri;

Non sia volontario per la sola durata della guerra;

Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata della capitolazione ordinaria di cui all'art. 123;

Non sia arruolato come renitente.

6.° È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

Morto mentre era sotto le armi, e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;

Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio, debitamente costatante dal Decreto di riforma;

Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per imfermità dipendenti dal servizio.

Art. 63. Le esenzioni di cui nei precedenti numeri 5 e 6, possono essere epplicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati.

Art. 64. Saranno pure esenti i giovani appartenenti a famiglie di agricoltori che lavorano terreni a colonia o mezzeria, semprechè nelle famiglie coloniche non esistano altri tre maschi che siano d'età superiore ai quattordici anni, e inferiore ai sessanta, e che non siano impediti al lavoro. Questa esenzione richiede che lo stato di famiglia non derivi da divise seguite nell'anno precedente a quello nel quale si promulga il Decreto che ordina il reclutamento dell'anno successivo.

S'intende per famiglia colonica quella che lavora esclusivamente tutto l'anno un podere condotto a mezzeria.

L'esenzione concessa da questo articolo, è goduta anche dalle famiglie le quali nel territorio del già Ducato di Lucca, lavorano esclusivamente tutto l'anno tenimenti a locazione e conduzione, o come ivi si dice ad enfiteusi.

Art. 65. Sono esenti dal servizio militare temporariamente:

1.° I giovani affetti dalle malattie specifi-

cate al titolo I del prospetto annesso al presente Decreto;

2.° Il figlio unico di padre custodito nel Manicomo o recluso in luogo di pena, purchè esista la madre, e la pena debba durare almeno un anno dal giorno nel quale incomincerebbe il servizio militare, finchè duri la demenza o la pena, ed insieme con essa la vita della madre, e semprechè la medesima sia assolutamente bisognosa dell'altrui soccorso, ed il figlio provveda di fatto colla propria opera o industria al sostentamento della genitrice;

3.° Il figlio unico di padre custodito nel Manicomio o recluso in luogo di pena, allorquando in difetto della madre, esista nello stato e condizioni contemplate nel precedente numero 2, l'ava paterna vedova, o l'avo paterno settuagenario o inabile per malattia, o fisica indisposizione permanente a procacciarsi il sostentamento, finchè duri la demenza o la pena, e insieme con essa la vita dei prèdetti avo ed ava, e semprechè la pena debba durare per un anno almeno al di là del giorno nel quale incomincerebbe il servizio militare.

Il giovane temporariamente esentato dal servizio militare per le cause di che ai precendenti numeri 2 e 3, va soggetto al reclutamento nell'anno posteriore a quello nel quale cessi la causa della esenzione, purchè non abbia superata l'età di anni 30.

Art. 66. Sono dipensati dal far parte del contingente, nei limiti della proporzione stabilita dal presente articolo, i cherici del clero secolare i quali prima dell'estrazione saranno designati dai Vescovi delle loro Diocesi.

I Vescovi potranno designare un numero di

iscritti in proporzione di un cherico sopra una popolazione di ventimila abitanti delle respettive loro Diocesi. Quando poi la popolazione della Diocesi non giunga a questo numero, o superandolo dia un'avanzo, il Vescovo potrà nell'uno e nell'altro caso designare un cherico, purchè la popolazione della Diocesi in difetto o in eccesso, superi il numero dei diecimila abitanti.

Gli iscritti indicati in quest'articolo ed ammessi a dispensa, saranno numericamente dedotti dal contingente del respettivo Comune, ognorachè per il loro numero di estrazione siano compresi nel contingente che deve raggiungere le bandiere.

Art. 67. I cherici designati dai Vescovi di cui al precedente articolo, qualora non conseguiscano uno degli ordini maggiori prima di aver compito l'età di 26 anni, debbono essere arruolati con la capitolazione stabilita dall'articolo 103, senza però computarli un'altra volta nel contingente.

Centro un mese dal giorno in cui desistano dall'impresa carriera, o abbiano raggiunto il 26.° anno senza avere ottenuto uno degli ordini maggiori, debbono farne espressa dichiarazione al Gonfaloniere del proprio Comune.

Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi al reclutamento e soggiacciono alla pena dei refrattari.

Art. 68. L'esenzione concessa in contemplazione di una terza persona, non può rinunziarsi senza il consenso della medesima.

Art. 69. Il fatto del bisogno per parte dei congiunti, dei quali si parla ai numeri 1, 2, 3 dell'ar-

ticolo 62 e dei numeri 2 e 3 dell'art. 65 e l'altro fatto del soccorso prestato ai medesimi dal giovane che reclama l'esenzione, debbono essere attestati da certificati motivati del Gonfaloniere, del Parroco e del Delegato di Governo.

Art. 70. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente, non procaccia al fratello il diritto di esenzione, finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso ottiene il congedo assoluto tostochè il fratello sia arruolato.

In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione del numero 5 dell'articolo 62.

Art. 71. Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione:

1.° I Capi-lista rimandati al prossimo venturo reclutamento per i motivi espressi negli articoli 59 e 60;

2.° Gli omessi e gli aggiunti di cui all'articolo 33 numero 1 2 3 e all'articolo 51, purchè il diritto di esenzione loro competesse al tempo della chiamata della loro classe.

Art. 72. Non possono conseguire l'esenzione coloro che scientemente abbiano prodotti documenti falsi ed infedeli per esonerarsi dal servizio militare.

Art. 73. I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 74. Il Sotto-Ufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito, può in via di grazia e in tempo di pace ottenere dal governo l'assoluto congedo, quando per eventi sopravvenuti nella sua famiglia posteriormente all'arruolamento, risulti:

1.° Figlio primogenito di vedova purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni;

2.° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età;

3.° Unico figlio maschio di padre cieco di ambi gli occhi;

4.° Unico figlio maschio, ed unico nipote di madre od ava tuttora vedova;

5.° Primogenito d'orfani di padre e di madre, minorenni ed indivisi.

Non possono aspirare a tal favore i cambi ordinari, gli scambi di numero ed i militari che si trovino nelle condizioni definite dall'articolo 81.

Art. 75. Si considerano aver sodisfatto all'obbligo del reclutamento e si calcolano in deduzione del contingente della respettiva Comunità, gli iscritti designati a far parte del contingente, i quali precedentemente al reclutamento della loro classe, siansi arruolati volontariamente nell'esercito, non però soltanto per la durata della guerra.

Spetta ai medesimi l'obbligo di compiere in ogni caso la capitolazione prescritta dalla legge.

Art. 76. Gli allievi non Ufficiali del Liceo e gli allievi del Collegio militare, i quali secondo il Regolamento di quelli Istituti debbono essere arruolati al compiere del 17.° anno, sono compresi nella prima categoria e ricevono il congedo illimitato, con obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro capitolazione, qualora prima della scadenza della medesima, cessi la condizione per cui furono dispensati dalla immediata partenza.

Art. 77. Le riforme, esenzioni, e dispense stabilite nel presente Decreto, non debbono andare a carico del contingente annualmente richiesto, che deve essere in totalità presentato alle bandiere.

TITOLO QUINTO.

Dei cambi e delle sostituzioni.

Art. 78. I cambi e le sostituzioni si ammettono.

Art. 79. L'iscritto designato a far parte del contingente può surrogare prima di essere arruolato o dopo il suo arruolamento.

La surroga ha luogo nel primo caso davanti al Comando di Piazza compartimentale, ai termini dell'art. 54, e nel secondo caso presso il Consiglio di Amministrazione del Corpo al quale appartiene il surrogato.

Art. 80. La sostituzione si dice di fratello, allorchè un fratello è sostituito da un altro.

Negli altri casi la surroga si dice ordinaria e per cambio.

Art. 81. Non sono ammessi a surrogare:

1.° Gl'iscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo delle pene;

2.° I disertori sebbene graziati;

3.° I militari non graduati ascritti per punizione ad un Corpo disciplinare.

Art. 82. Il sostituto di fratello deve:

1.° Essere idoneo al servizio militare;

2.° Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7, 8, 11, dell'art. 83, e se fu militare, sodisfare alle prescrizioni dei num. 9 e 10 dello stesso articolo;

3.° Avere compito il 18.° anno di età e non oltreppassare quella che è prescritta per le sostituzioni ordinarie;

4.° Provare di avere soddisfatto all'obbligo del reclutamento, e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita. In questo caso il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nel reclutamento della sua classe, tanto pei diritti, quanto per le obbligazioni.

Nelle sostituzioni di fratello posteriori all'arruolamento, il surrogato deve riunire l'attitudine per il Corpo in cui trovasi addetto il surrogante.

Nelle sostituzioni di fratello è tenuto conto al surrogante del servizio prestato dal surrogato, con che peraltro egli debba rimanere al Corpo per un tempo uguale a quella parte di capitolazione, che a tenore dell'art. 103 devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi.

Art. 83. Il cambio, o surrogante ordinario deve:

1.° Essere toscano;

2.° Avere sodisfatto all'obbligo del reclutamento;

3.° Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d'infermità che lo renda meno atto a prestare un buon servizio;

4.° Essere entrato nell'anno ventesimo di età e non avere compiuto il trentaduesimo;

5.° Avere la statura che superi di un soldo la misura stabilita per la recluta, vale a dire braccia due, soldi 14, denari 6 e tre quinti (metri uno e 59 centimetri) se la sostituzione per cambio ha luogo innanzi al Comando di Piazza; o la statura

e l'attitudine richiesta per l'arma alla quale appartiene il surrogato, se la sostituzione per cambio è ammessa innanzi al Consiglio di Amministrazione del Corpo;

6.° Non essere stato riformato in occasione di reclutamento, nè giudicato inabile al Corpo;

7.° Non essere ammogliato nè vedovo con prole;

8.° Presentare attestazioni di buona condotta;

9.° Produrre eziandio, se fu militare, la carta di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di Amministrazione del Corpo da cui fu congedato, e far resultare che non siasi sottratto all'iscrizione, e che non siasi reso colpevole di renitenza o diserzione;

10.° Non aver fatto parte di un Corpo disciplinare per punizione;

11.° Non avere incorso condanna penale dai Consigli di Guerra, e neppure condanna dai Tribunali ordinari per delitti d'omicidio, falsità d'ogni specie, frode, violenza pubblica e resistenza alla pubblica forza, per delitti contro gli averi altrui, contro il pudore e l'ordine delle famiglie, per lesioni personali gravi o premeditate, e in generale per qualunque delitto che lo abbia assoggettato alla pena della casa di forza.

Art. 84. Per giustificare la buona condotta del cambio occorre:

Un certificato del Gonfaloniere del Comune al quale il cambio appartiene per dimora stabile;

La fede di specchietto delle Delegazioni, Preture, Tribunali criminali e Corti Regie, nei circon-

dari giurisdizionali nelle quali dimori, e abbia dimorato il cambio. Quando vi fossero condanne, pregiudizi, o anco procedure pendenti a carico dei richiedenli la fede di specchietto all'effetto di che si tratta, i Ministri dei respettivi Tribunali sono in obbligo di denunziarle, con ogni più precisa indicazione;

La fede della Direzione dell'Amministrazione militare che dichiari se il cambio abbia o no servito nelle Truppe toscane.

Art. 85. Gli individui che in occasione della chiamata della respettiva loro classe furono esentati a norma dei num. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'art. 62, e di *a b c* dell'art. 64 e dei seguenti 65 e 66, dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia in considerazione dei quali fu loro concessa l'esenzione, consentono a che essi si arruolino come cambi.

Art. 86. Il cambio ordinario non è ammesso se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, se quest'ultimo non versa sul premio della surroga la somma di L. 700 nella Cassa dell'Amministrazione militare per mezzo del Comando di Piazza o del Corpo che lo accetta.

La detta somma sarà così repartita: L. 100 sono computate nel conto della massa del surrogante, L. 600 tre mesi dopo l'arrivo del surrogante sotto le armi, sono depositate nella Cassa di Risparmio.

Art. 87. Dopo una capitolazione intera, quando consti della buona condotta, può essere ammesso per cambio anche il non toscano che servì nelle Truppe,

semprechè si riunisca il concorso degli altri requisiti voluti dal presente Decreto.

Art. 88. Il soldato, il caporale e il sotto-ufficiale, ai quali manca un anno o meno per compiere la loro capitolazione, possono essere ammessi per cambi, sebbene di statura uguale a quella delle reclute, dopo che abbiano compiuto il loro tempo di servizio; purchè facciano constare della loro buona condotta e non abbiano oltreppassato l'età di anni 36. Con questo non perdono l'anzianità di grado, nè i benefizi della continuità del servizio, quando non sia stato di fatto interrotto. Essi si chiamano assoldati anziani.

Art. 89. Non sono ammessi per cambi i capisarti, i capi-calzolai, i capi-sellai ed i vivandieri, e sono esclusi coloro che servono per punizione nei Corpi disciplinari.

La repartizione di questi cambi è fatta dal Ministero della Guerra ad ogni reclutamento, in proporzione del contingente ripartito, secondo le norme che verranno date con apposito Regolamento.

Art. 90. Il premio del cambio di cui è detto all'art. 86, e che verrà determinato dal Ministero della Cuerra, sarà repartito come segue: lire 100 saranno computate nel conto di massa dell'assoldato anziano; la rimanente somma sarà depositata nella Cassa di Risparmio.

Art. 91. Il giovane coscritto o arruolato che si fa sostituire da un cambio, ne è responsabile finchè, previa la giustificazione in detto cambio di tutti i necessari requisiti fisici e morali, non sia ricevuto definitivamente sotto le bandiere; e anche posteriormente, quando si scoprano difetti, infermità

e imperfezioni preesistenti alla accettazione, e semprechè questa abbia avuto luogo per artifizio, o sull'appoggio di documenti riconosciuti per falsi ed erronei.

Se il cambio non è accettato, o se per le cause che sopra, è rinviato dopo l'accettazione, il giovane che lo presentò è obbligato, se è coscritto, a prestare personalmente il servizio militare, se è già arruolato, a continuarlo o a somministrare altro cambio idoneo.

Art. 92. Al termine della capitolazione è restituito ai cambi non solo il deposito di cui è detto agli art. 86 e 90, ma ancora tutto l'aumento per frutti guadagnati.

Se il cambio diserta, o se si procura maliziosamente e per colpa propria, infermità che obblighino a rimuoverlo dal servizio avanti il termine della capitolazione, perde deposito e frutti, che cedono allora a vantaggio dell'Amministrazione militare.

Per tutto il tempo in cui un cambio rimanesse in un corpo disciplinare o scontasse la pena del carcere o della reclusione militare per sentenza, l'ammontare degli interessi è devoluto pure a vantaggio dell'Amministrazione militare.

Art. 93. La sostituzione di due giovani inscritti nella medesima lista è ammessa, purchè quello che prende il numero più basso sia idoneo al servizio militare, e sia escluso il caso che possa essere chiamato a far parte del contingente della Comunità alla quale appartiene.

Art. 94. Fra due militari della stessa Comunità, l'uno dei quali si trovi sotto le armi per ap-

partenere alla prima, e l'altro alla seconda categoria del contingente, può pure aver luogo la sostituzione mediante scambio reciproco di categoria.

Il militare della seconda categoria, che per mezzo dello scambio assume le qualità di surrogante deve in se riunire le condizioni prescritte dall'art. 83 num. 3, 5, 7, 8, 11, subentrare nella capitolazione assunta dal surrogato, ed in qualunque caso rimanere in effettivo servizio per il tempo prescritto dall'Art. 101.

Il militare surrogato trasferito alla seconda categoria assume l'obbligo di rappresentare il suo surrogante e di correrne la sorte.

TITOLO SESTO.

Degli arruolamenti militari.

Art. 95. I cittadini contemplati nell'articolo 6 possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un Corpo di truppa, quando sodisfacciano alle seguenti condizioni:

1.° Abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non oltrepassato il vigesimosesto; i Capioperai peraltro, i Musicanti, i Vivandieri possono essere ammessi all'arruolamento volontario sebbene oltrepassino questa età;

2.° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole;

3.° Abbiano attitudine fisica a compire la capitolazione in servizio effettivo nel Corpo in cui chiedono di essere arruolati;

4.° Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un Corpo disciplinare;

5.° Non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale dai Tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, come altresì non abbiano incorso condanna dai Consigli di Guerra;

6.° Producano i documenti di cui all'art. 84, e se furono militari, producano eziandio la carta di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo.

7.° Non siano stati riformati dalle Deputazioni di reclutamento o dai Consigli compartimentali, o rimandati siccome inabili dal Corpo;

8.° Se sono minorenni facciano resultare del consenso avuto dal padre, in mancanza di esso dalla madre, ed in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia;

9.° Se appartengono per ragione di età ad una classe già soggetta al reclutamento, facciano prova di avervi adempito.

Art. 96. Le persone non contemplate nell'articolo 6 possono contrarre arruolamento volontario mediante speciale autorizzazione del Ministro della Guerra.

Art. 97. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio di Amministrazione del Corpo per cui sono domandati.

Il volontario arruolato in un Corpo non può essere trasferito in un Corpo di arme diversa, senza il suo consenso, ammenochè per cattiva condotta sia mandato ad un Corpo disciplinare.

Art. 98. Compiuta la tratta, niun iscritto annoverato sulla lista di estrazione può contrarre arruolamento volontario, sino a che sia pubblicata la dichiarazione di discarico finale.

Art. 99. I militari che hanno compiuto la loro capitolazione, possono essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova, per tempo non minore di anni tre.

Qualora però abbiano ottenuto il congedo assoluto, non potranno più essere riammessi al servizio se oltrepassino il trentesimoquinto anno di età, se l'intervallo di tempo in cui rimasero lontani dal servizio militare è maggiore di un anno, e se non contraggono l'obbligo di un'intiera capitolazione per l'arme a cui si destinano.

Art. 100. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall'articolo 95.

Art. 101. Qualora dopo l'arruolamento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente le condizioni di famiglia del volontario che si arruolò, può conseguire per determinazione del Ministero della Guerra, il suo congedo assoluto.

TITOLO SETTIMO.

Del servizio militare e della durata della capitolazione.

Art. 102. Il servizio militare, per ciò che tiene a durata della capitolazione, è di due specie; ser-zio di ordinanza e servizio provinciale.

Art. 103. La durata del servizio di ordinanza di otto anni: quella del servizio provinciale è di dici, dei quali cinque si passano sotto le bandiere sei in congedo illimitato.

Art. 104. La capitolazione per l'una o per l'altra ecie di servizio, comincia dal giorno dell'arruo-nento.

Art. 105. Devono contrarre capitolazione di or-nanza i Carabinieri reali, gli Armaioli, i Musi-nti, le Guardie di palazzo, i volontari di cui al-articolo 96, e gli individui contemplati dagli ar-coli 115, 116, 117, 118, 120.

Tutti gli altri militari contraggono capito-one provinciale.

Art. 106. In ogni reclutamento i giovani che, ll'estrazione sortirono i numeri più bassi e i mbi ricevuti in loro vece, sono destinati a com-etare la prima categoria del contingente, e vanno tto le bandiere in servizio di ordinanza o in ser-zio provinciale.

Gli iscritti non assegnati alla prima cate-oria, nè rimandati ad altro reclutamento, nè ri-

formati, esentati, dispensati, o che non si sono fatti sostituire da cambi, formano il contingente della seconda categoria.

Art. 107. I militari della seconda categoria possono soltanto per Decreto essere astretti a passare alla prima.

È però in facoltà dal governo di supplire in ogni reclutamento agli uomini di prima categoria, riformati sotto le armi per infermità o difetti preesistenti all' arruolamento, con far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della secooda, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Questa facoltà non ha più luogo dopo la dichiarazione di discarico finale del reclutamento.

Art. 108. I militari in congedo illimitato sono annualmente passati a rassegna, nei tempi, luoghi e modi che vengono stabiliti dal Ministro della Guerra.

Essi possono essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di campi di esercitazione, o per altre necessità di servizio, senzachè la durata della capitolazione venga alterata.

Art. 109. Spirato il termine del servizio stabilito dalla Legge, i Sotto-Uffiziali, Caporali e soldati ricevono assoluto congedo, a menochè non siano ammessi a contrarre una nuova capitolazione.

Art. 110. Gli inscritti compresi nella seconda categoria del contingente, e non chiamati in servizio, prima che sia terminato l'anno nel cui periodo compiono il vigesimosesto della età loro, ricevono il congedo assoluto immediatamente dopo

ultimato l' arruolamento del contingente di tale anno.

Essi potranno un anno dopo l'ottenuto congedo assoluto, essere ammessi come cambi o come volontari , quantunque oltrepassino l' età di anni venticinque.

Art. 111. Il diritto ad ottenere congedo assoluto, e quello di essere mandato in congedo illimitato, sono sospesi in tempo di guerra.

TITOLO OTTAVO.

Delle Pene.

Art. 112. I giovani che avessero mancato di darsi in nota nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello nel quale debbono sddisfare all' obdligo del reclutamento, ma si presentino spontaneamente prima che sia fatta l'imborsazone per la tratta verranno rimessi in buon giorno.

Art. 113. I giovani che trascurarono di darsi, in nota al tempo debito, quantunque le deputazioni municipali li abbiano iscritti nelle liste a loro cura se non si presentano spontaneamente prima della imborsazione, e se non giustificano con legittime ragioni la mancanza, faranno parte della prima categoria del contingente e saranno iscritti in capo-lista ai termini dell' art. 36, se sono abili al servizio militare, e se sono riconosciuti inabili, pagheranno una multa dalla L. 40 alle L. 140.

Art. 114. Coloro che essendo stati compresi nella tratta per aver mancato d'inscriversi, domanderanno volontariamente di essere rimessi in buon giorno, potranno ottenerlo dal Ministero della Guerra, e saranno iscritti come capi-lista ai termini dell'at. 37, nel reclutamento che avrà luogo successivamente alla remissione in buon giorno, purchè peraltro presentino la domanda nel termine di un anno, dal tempo nel quale dovevano farsi inscrivere all'uffizio del Comune, secondo le prescrizioni dell'articolo 27 del presente Decreto.

Art. 115. Quei giovani che si sottrassero alla tratta per non essersi fatti iscrivere, e non abbiano dimandato la remissione in buon giorno, come al precedente art. 114, qualunque volta cadano in potere della giustizia, e non possano giustificare con legittime ragioni la mancanza, dovranno essere posti sotto le bandiere in servizio di ordinanza, se siano abili, e nel caso di inabilità per qualunque titolo, incorreranno nella pena del carcere da due a quattro mesi.

I giovani che per tal modo venissero obbligati al servizio militare, saranno computati a sgravio del contingente della Comunità alla quale appartengono, nel reclutamento dell'anno successivo a quello della loro sottoposizione.

Art. 116. Chiunque abbia sortito un numero chiamato a far parte del contingente e si renda refrattario, sarà arruolato in servizio di ordinanza se sia abile, e nel caso d'inabilità, incorrerà nella pena del carcere da tre a sei mesi.

Quando sia come sopra costretto al servizio

militare, verrà computato in sgravio del contingente assegnato alla sua Comunità nel reclutamento dell'anno posteriore al suo ingresso al servizio.

La dichiarazione che assoggetta i coscritti al servizio di ordinanza, sarà emessa da Consigli compartimentali.

Art. 117. Quel giovane il quale, chiamato a far parte del contingente, allegi maliziosamente una imperfezione non esistente, con lo scopo di sottrarsi alle obbligazioni del reclutamento, sarà considerato come un refrattario e punito col servizio di ordinanza se è idoneo alla milizia; e con la carcere da tre a sei mesi se è riconosciuto inabile. Qualora poi si procuri questa imperfezione con lo scopo che sopra, sarà punito a forma delle vigenti Leggi penali.

Art. 118. Chiunque abbia deliberatamente e maliziosamente nascosta una indisposizione che lo renda inabile al servizio militare, dovrà rifondere alla Amministrazione militare ogni spesa che per questo fatto possa averle cagionato, oltre ad andare soggetto alla carcere da tre a sei mesi.

Art. 119. I giovani che non si presenteranno alle Deputazioni municipali il giorno fissato per la visita, o ai Comandi di Piazza compartimentali il giorno fissato per la consegna, e non giustificheranno l'impedimento, saranno arrestati dalla pubblica forza, considerati come refrattari ed arruolati in servizio di ordinanza.

Art. 120. Il giovine che produca un documento falso per far valere qualche preteso diritto all'esenzione, o dispensa, sarà compreso in ogni modo nel contingente ed arruolato in servizio di ordinanza,

quando la falsità non sia tale da soggettarlo a pena non minore della reclusione nella Casa di forza.

Art. 121. Chiunque cooperasse o in qualsivoglia modo partecipasse alla omissione nelle liste, alla sottrazione dal reclutamento o dal servizio, o alla indebita riforma di qualunque individuo, incorrerà nella multa dalle L. 100 alle 700, e nella pena del carcere dai 3 ai 6 mesi.

Art. 122. Se il complice rivesta qualità di Uffiziale pubblico, di Medico o Chirurgo assistente al reclutamento, sia presso le Deputazioni municipali, sia presso i Consigli compartimentali, sarà punito con la carcere da sei mesi ad un anno, e la multa dalle L. 300 alle 1000, e non potrà altrimenti essere chiamato ad esercitare uffici relativi al reclutamento.

Nel caso però di corruzione e non di sola mancanza in uffizio, quelli che rivestono la qualità di uffiziale pubblico o d'impiegato del governo, saranno puniti colla pena stabilita dalle Leggi vigenti per la corruzione, semprechè non sia inferiore al massimo di quella del carcere e della multa di sopra stabilita.

Art. 123. Non sarà valutato per gli anni di servizio richiesti dal presente Decreto, il tempo consumato in carcere in forza di sentenza, o per dipendenza di procedura, nè quello passato nella Compagnia di correzione.

Art. 124. La cognizione dei delitti e delle trasgressioni contemplate nel presente Decreto, spetta ai Tribunali ordinari, salvo quanto è disposto per il servizio d'ordinanza contemplato dall'art. 116,

ed il promuovere la relativa azione penale spetta al pubblico Ministero per obbligo del proprio ufficio; ma non ostante incombe alle Deputazioni municipali ed ai Consigli compartimentali di reclutamento, l'obbligo di deferire i fatti che hanno carattere delittuoso a notizia del pubblico Ministero.

Art. 125. Le multe cedono tutte a benefizio della Cassa fiscale. Chi non è in grado di pagarle, le sconterà colla carcere a forma degli ordini vigenti.

TITOLO NONO.

Disposizioni transitorie.

Art. 126. Nel reclutamento che succederà alla promulgazione del presente Decreto, rimarrà senza effetto, tranne i casi di esenzioni temporarie, la disposizione contenuta nell'articolo 33 sulla iscrizione nella lista dei giovani lasciati in sospeso dai reclutamenti precedenti.

Quanto ai giovani che dovrebbero essere iscritti in capo-lista per disposto di Legge, secondo l'articolo 36 le Deputazioni municipali procederanno alla sua applicazione, ove scuoprano prima della tratta giovani che fossero caduti nelle disposizioni penali in detto articolo contemplate.

Art. 127. Nel reclutamento del 1860 le dispense dei cherici, di cui all'articolo 66, si faranno con le norma stabilite dalla Legge del 1853, e sulle note che i Vescovi ed i Capi d'ordine avranno rimesse al Ministero degli Affari Ecclesiastici a tutto decembre 1859.

I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, e della Guerra sono incaricati della esecuzione della presente Legge.

Dato in Firenze li diciotto gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Pene per chi trami o macchini contro l'ordine di cose stabilito dall'Assemblea.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Chiunque per trame, o macchinazioni contro l'ordine di cose legittimamente stabilito dall'Assemblea Toscana, e rappresentato dal R. Governo, sia sottoposto a procedura ordinaria, e abbia qualità d'impiegato in servizio attivo, o in disponibilità, o di pensionato, o sia rivestito di qualche onorificenza, o abbia facoltà d'indossare una qualche divisa, non potrà altrimenti ritirare lo stipendio, o pensione, nè fregiarsi della onorificenza, nè fare uso della divisa, dal momento del Decreto d'invio al pubblico giudizio; e quando venga condannato per detti titoli di delinquenza nelle pene sancite dal Codice penale vigente per i colpevoli di delitti contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, decaderà irremissibilmente dall'impiego, dal godimento dello stipendio e dalla pensione, e dal diritto di portare la divisa, o le onorificenze che gli erano state concesse.

Art. 2. Quando si tratti d'affari di cui abbiano presa cognizione i Consigli di Prefettura, in ordine alla Legge del 16 novembre 1852, e che riguardino un impiegato in servizio attivo, o in disponibilità,

dovrà in caso di condanna, esser sempre rassegnato l'affare stesso al Consiglio dei Ministri, perchè possa essere deciso se vi sia luogo a destituire l'impiegato che abbia riportato una condanna, o se vi sia luogo ad altri provvedimenti richiesti dalla qualità dell'affare.

I Ministri dell'Interno, e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Sezione delle fabbriche civili nel Dipartimento Generale di acque e strade soppressa.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come al regolare e sollecito disbrigo degli affari risguardanti i Lavori pubblici cotanto accresciuti in questi ultimi tempi, mal si presti la riunione in un solo Dipartimento della Direzione dei Lavori di Acque e Strade, e di quella dei Lavori delle Fabbriche civili,

Decreta:

Art. 1. È soppressa nel Dipartimento generale di Acque e Strade ec. la Sezione ivi esistente relativa alle Fabbriche civili.

Art. 2. È istituito in quella vece un Uffizio indipendente dal Dipartimento suddetto, colla denominazione di *Direzione generale dei Lavori delle Fabbriche civili.*

Art. 3. Gl'impiegati addetti alla Sezione suddetta relativa alle Fabbriche civili, passeranno a servire nel nuovo Uffizio.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciannove gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Ringraziamento del Presidente dei Ministri per le testimonianze ricevute in occasione dell'attentato del 17 gennaio.

(20 Gennaio).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri rende pubbliche grazie ai cittadini ed agli stranieri che hanno voluto dargli spontanea testimonianza di affetto, nell' occasione dell' insensato tentativo di martedì sera. Questo segno di favore gli è riuscito accettissimo, perchè più che alla sua persona egli lo ritiene diretto alla politica nazionale che rappresenta, dalla quale come non valsero a rimuoverlo le lusinghe, così non varranno le mininacce. E gli è grato che il paese fidando in sè e nel suo Governo, non aduni vani timori, e dividendo il suo tempo fra i doveri cittadini, le cure della famiglia, gli usati negozi, gli onesti sollazzi, viva sicuro la sua vita, e sprezzi i vili attentati orditi nell'ombra.

Proclamazione in Toscana dello Statuto Sardo.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il popolo toscano, recuperata per necessità e per ragione la sua indipendenza assoluta da qualsiasi sovrano di diritto o di fatto, abbia per mezzo dell' Assemblea de' suoi legittimi Rappresentanti eletto per proprio Re la Maestà di Vittorio Emanuele, deliberando insieme di voler far parte del suo regno forte sotto il suo scettro costituzionale, e dichiarando che intendeva conseguentemente chiamare la Dinastia di Savoja con lo Statuto Sardo;

Considerando che i diritti e le deliberazioni del popolo toscano trovano oggi un nuovo appoggio in quei governi, che astenendosi da qualunque ingerenza diplomatica o militare negli Stati altrui, considerano la indipendenza nazionale d' Italia come necessaria al riposo di Europa;

Considerando che il Governo della Toscana, cui venne dato il mandato di eseguire le deliberazioni dell' Assemblea, deve adempiere al suo ufficio ora che ogni ritardo a riunire le forze italiane sotto la mano di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele crescerebbe il pericolo della pace europea,

Decreta:

Art. 1. È proclamato in Toscana lo Statuto Costituzionale del Regno Sardo per esser posto in

atto con successivo Decreto, e con la riserva di quelle istituzioni particolari che ne accresceranno i vantaggi, conservando i benefizi di libere tradizioni.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno ed il Ministro di Giustizia e Grazia provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
e Ministro interino degli Affari Esteri
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

CARLO ALBERTO

per la grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

Duca di Savoja, di Genova, di Monferrato, d'Aosta del Chiablese, del Genevese, e di Piacenza; Principe di Piemonte e di Oneglia; Marchese d'Italia, di Saluzzo, d'Ivrea, di Susa, di Ceva, del Maro, di Oristano, di Cesena e di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra, di Nizza, di Tenda, di Romonte, di Asti, di Alessandria, di Cogeano, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e di Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, della Lomellina e della Valle di Sesia, ec., ec., ec.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò del Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Stauto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia quanto segue:

Art. 1. La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato e quella dei Deputati.

Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo; Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed

altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione di bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camere dei Daputati.

Art. 11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell'ordine della successione al trono, sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni vent'uno.

Art. 13. Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. Le dispozioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all' esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale, nelle condizioni predette; alle doti delle principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

Dei diritti e doveri dei cittadini.

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giu-

dizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch' essa prescrive.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. Tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili.

Tuttavia quando l' interesse pubbiico, legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz' armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l' esercizio nell' interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico; i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato.

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2. Il Presidente della Camera dei Deputati;
3. I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4. I Ministri di Stato;
5. I Ministri Segretari di Stato;
6. Gli Ambasciatori;
7. Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
8. I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione, e della Camera dei Conti;
9. I Primi Presidenti dei Magistrati d'Appello;
10. L'Avvocato generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore generale dopo cinque anni di funzioni;
11. I Presidenti di classe dei Magistrati d'Appello, dopo tre anni di funzioni;
12. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13. Gli Avvocati generali, o Fiscali generali presso i Magistrati d'Appello, dopo cinque anni di funzioni;
14. Gli Uffiziali Generali di terra e di mare.

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15. I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;

16. I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17. Gli Intendenti generali, dopo sette anni di esercizio;

18. I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19. I Membri ordinari del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20. Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la Patria.

21. Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

Art. 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato sotto pena di nullità.

Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto niun Senatore può essere arrestato, se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

Della Camera dei Deputati.

Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni; il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. Il Presidente, i Vice-Presidenti ed i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno, al principio di ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva

eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato, durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra, è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse, e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. Le sedute nelle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali, nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

Art. 58. Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei propri

membri, dei Ministri e dei Commissarii del Governo.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri.

Art. 61. Così il Senato come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Detutato.

Dei Ministri.

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essore sentiti sempre che lo righieggano.

Art. 67. I Ministri sono risponsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno

vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

Dell' Ordine giudiziario.

Art. 68. La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce.

Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti, sono conservati. Non si potrà derogare all' organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. L' interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni generali.

Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle provincie sono regolate dalla legge.

Art. 75. La leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76. È istituita una Milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78. Gli Ordini cavallereschi ora esistenti, sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri ordini, e prescriverne gli statuti.

Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle Elezioni, sulla milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Fino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti su quella relativi.

Art. 84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì 4 del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO.

Il Ministro e primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno
BORELLI.

Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria
AVET.

Il primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze
DI REVEL.

Il primo Segretario di Stato dei Lavori pubblici, dell'Agricoltura e del Commercio
DES AMBROIS.

Il primo Segretario di Stato per gli affari Esteri
E. DI SAN MARZANO.

Il primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina
BROGLIA.

Il primo Segretario di Stato per la pubblica Istruzione
C. ALFIERI.

TABELLA *di ripartizione dei Collegi elettorali, in ordine alla Legge elettorale sarda de' 29 novembre 1859.*

PROVINCIA D'ALESSANDRIA

21 DEPUTATI.

N.° progressivo dei Collegi	SEDE DELL'UFFIZIO principale	MANDAMENTI E COMUNI *che compongono i Collegi*
	Circondario di Alessandria.	
1.	Alessandria	Alessandria (*intra muros*).
2.		Alessandria (*extra muros*).
3.	Valenza	Valenza, S. Salvatore, Bassignana.
4.	Feliziano	Feliziano, Ovlglio, Castellazzo.
5.	Bosco	Bosco, Sezzè, Cassine.
	di Acqui.	
6.	Acqui	Acqui, Rivalta, Bistagno, Carpeneto.
7.	Nizza	Nizza, Incisa, Mombaruzzo.
8.	Spigno	Spigno, Bubbio, Roccaverano, Mollare, Ponzone.

di Asti.

9. Asti	Asti.
10. San Damiano	San Damiano, Costigliole.
11. Mombercelli	Mombercelli, Rocca d'Arazzo, Canelli.
12. Montechiaro	Montechiaro, Portacomaro, Baldichieri, Cocconato.
13. Villanuova	Villanuova, Castelnuovo, Montafia.

di Casale.

14. Casale	Casale (*intra muros*). Casale (*extra muros*), Balzola.
15. Occimiano	Occimiano, Ticinetto, Rosignano, Vignale.
16. Moncalvo	Moncalvo, Tonco, Montemagno, Ottiglio.
17. Mombello	Mombello, Pontestura, Gabiano, Villadeati, Montiglio.

di Novi.

18. Novi	Novi, Castelletto d'Orba, Ovada, Capriata.
19. Gavi	Gavi, Serravalle, Rocchetta ligure.

di Tortona.

20. Tortona	Tortona, Villavernia, San Sebastiano, Garbagna.
21. Castelnuovo	Castelnuovo, Scrivia, Sale, Viguzzolo, Volpedo.

La città d'Alessandria ed il suo territorio saranno divisi in due Collegi; il Consiglio comunale di concerto col Governatore determinerà la circoscrizione di ciascuno di essi.

PROVINCIA DI ANNECY

8 DEPUTATI.

Circondario di Annecy.

22. Annecy	Annecy, Thônes.
23. Rumilly	Rumilly, Seyssel, Duing.
24. St.-Jullen	St.-Julien, Thôrens.

di Faucigny.

25. Bonneville	Bonneville, Reignier, La Roche.
26. St.-Jeoire	St.-Jeoire, Tanninges, Annemasse.

27. Cluses	Cluses, Sallanches, St.-Gervaix, Samoens.

di Chiablese.

28. Thonon	Thonon, Douvaine.
29. Evian	Evian, Le Boit, Abbondance.

PROVINCIA DI BERGAMO

12 DEPUTATI.

Circondario di Bergamo.

30. Bergamo	Bergamo città alta, e Borghi. Bergamo città piana, e Borghi.
31. Bergamo	Bergamo terzo.
32. Zogno	Zogno, Piazza.
33. Trescore	Trescore, (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Sarnico*), Alzano maggiore.
34. Almenno S. Salvatore	Almenno, S. Salvatore, Caprino.
35. Ponte S. Pietro	Ponte San Pietro.
36. Sarnico	Sarnico ed i Comuni di Trescore, il cui Capo-luogo è sulla sinistra del Chiero.

di Treviglio.

37. Treviglio	Treviglio.
38. Romano	Romano, Martinengo.
39. Verdello	Verdello.

di Clusone.

40. Clusone	Clusone.
41. Lovere	Lovere, Gandino.

PROVINCIA DI BRESCIA

16 DEPUTATI.

Circondario di Brescia.

42. Brescia	Brescia porta S. Giovanni, e adiacenze. Brescia porta Torre lunga, e adiacenze.
43. Brescia	Brescia 3.°
44. Bagnolo	Bagnolo, Ospitaletto.
45. Lonato	Lonato, Rezzato.
46. Gardone	Gardone, Iseo, Bovegno.

di Chiari.

Chiari	Chiari (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Adro*), Orzinuovi.
Adro	Adro coi Comuni di Palazzolo, Cologno, Rovato, Coccaglio, e Pontoglio.

di Breno.

Breno	Breno.
Edolo.	Edolo.

di Salò.

Salò.	Salò (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Preseglie*), Gargnano.
Preseglie	Preseglie coi Comuni del Mandamento di Salò sulla destra del Chiese, Vestone.

di Castiglione.

Castiglione lle Stiviere	Castiglione delle Stiviere, Volta.
Montechiaro	Mentechiaro.
Asola	Asola, Canneto.

di Verolanuova.

56. Verolanuova	Verolanuova.
57. Leno	Leno.

PROVINCIA DI CAGLIARI

12 DEPUTATI.

Circondario di Cagliari.

58. Cagliari	Cagliari castello. Cagliari marina.
59. Quarto	Quarto, Selargius, Sinnai, San Pantaleo.
60. Decimomannu	Decimomannu, Serramanna Pula, Monastir.
61. Senorbi	Senorbi, Guasila, Nuraminis Muravera, Pauli Gerrei.
62. Sanluri	Sanluri, San Gavino, Lunamatrona, Barumini, Mandas.

di Iglesias.

63. Iglesias	Iglesias, Villacidro, Guspini, Fluminimaggiore.
64. Santadi	Santadi, S. Antioco, Teulada, Carloforte, Siliqua.

di Lanusei.

65. Lanusei	Lanusei, Iersu, Tortolì, Seui.
66. Isili	Isili, Nurri, Sorgono, Tonara, Aritzo, Laconi.
67. Oristano	Oristano, Cabras, Milis, Simaxis, Solarussa, Fordongianus.

di Oristano.

68. Cuglieri	Cuglieri, Bosa, Sedilo, Ghilarza, S. Lussurgiu, Macomer, Tresnuraghes.
69. Ales	Ales, Senis, Mogoro, Terralba, Baressa, Busachi.

PROVINCIA DI CHAMBÉRY

10 DEPUTATI.

Circondario di Chambéry.

70. Chambéry	Chambéry.
71. Yenne	Yenne, La Motte Servolex, Ruffieux.
72. Aix	Aix, Albens.

73. St-Pierre	St-Pierre d'Albigny, Mont-meillan, Le Châtelard, La Rochette.
74. Pont-Beauvoisin	Pont-Beauvoisin, Les Echelles, St-Génix.

dell' Alta Savoia.

75. Albertville	Albertville, Gresy.
76. Ugine	Ugine, Faverges, Beaufort.

di Moriana.

77. St-Jean de Maurienne	St-Jean de Maurienne, Lanslebourg, Modane, St-Michel.
78. Aiguebelle	Aiguebelle, La Chambre, Chamoux.

di Tarantasia.

79. Moutiers	Moutiers, Bourge-St-Maurice, Aime, Bozel.

PROVINCIA DI COMO

15 DEPUTATI.

Circondario di Como.

80. Como	Como 1.°
81. Como	Como 2.° coi Comuni di Brenno, Centemero, Fabbrica, Lambrugo, Lurago, Merone, Monguzzo, Nibionno, Rogeno, Tregolo, Mojana, Alserio, Orsenigo, Anzano, Carcano, appartenenti al Mandamento d'Erba.
82. Como	Como 3.°
83. Menaggio	Menaggio, Castiglione, Porlezza, Bellagio.
84. Gravedona	Gravedona, Bellano, Dongo.
85. Cantù	Cantù, Erba (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Como* 2.°)
86. Appiano	Appiano.

di Varese.

87. Varese	Varese (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Tradate*), Cuvio.
88. Luvino	Luvino, Arcisate, Maccagno superiore.

89. Angera	Angera, Gavirate.
90. Tradate	Tradate coi Comuni di Lomnago, Daverio, Crosio, Galliate, Azzate, Brunello, Gazzada, Schiano, Bizzozero, Malnate, Gurone, appartenenti al Mandamento di Varese.

di Lecco.

91. Lecco	Lecco, Introbbio.
92. Missaglia	Missaglia coi Comuni di Garbagnate, Sirone, Dolzago, appartenenti al Mandamento di Oggionno.
93. Brivio	Brivio coi Comuni di Dozio, Biglio, Capiate, Valgreghentino, Olginate, Consonno, appartenenti al Mandamento di Oggionno.
94. Oggionno	Oggionno (*meno i Comuni attribuiti ai Collegi di Missaglia e Brivio*), Canzo.

PROVINCIA DI CREMONA

11 DEPUTATI.

Circondario di Cremona.

95. Cremona	Cremona e Corpi santi.
96. Cremona	Cremona 2.°, Sospiro.
97. Pizzighettone	Pizzighettone coi Comuni di Casalbuttano, Cavallara, San Martino in Belliseto, Marzalengo, Dosso-Baroardo, appartenenti al Mandamento di Robecco.
98. Soresina	Soresina.
99. Robecco	Robecco (*meno i Comuni uniti al Collegio di Pizzighettone*), Pescarolo.

di Crema.

100. Crema	Crema 1.° (*meno i Comuni uniti al Collegio di Soncino*).
101. Crema	Crema 2.° (*meno i Comuni uniti al Collegio di Soncino*), Pandino.
102. Soncino	Soncino coi Comuni dei Mandamenti 1.° e 2.° di Crema posti sulla sinistra del Serio.

di Casalmaggiore.

103. Casalmaggiore	Casalmaggiore coi Comuni di S. Giovanni in Croce, e Casteldidone, appartenenti al Mandamento di Piadena.
104. Viadana	Viadana, Sabbioneta, ed il Comune di Gazzuolo, appartenente al Mandamento di Bozzolo.
105. Bozzolo	Bozzolo (*meno il Comune unito al Collegio di Viadana*), Piadena (*meno i Comuni uniti al Collegio di Casalmaggiore*), Marcaria.

PROVINCIA DI CUNEO

20 DEPUTATI.

Circondario di Cuneo.

106. Cuneo	Cuneo, Chiusa ed il Comune di Beinette appartenente al Mandamento di Peveragno.
107. Boves	Boves, Limone, Valdieri, Roccavione, Peveragno (*meno il Comune attribuito al Collegio di Cuneo*).
108. Borgo S. Dalmazzo	Borgo San Dalmazzo, Demonte, Vinadio.

Fossano	Fossano, Centallo, Villafaletto.
Caraglio	Caraglio, Busca, Valgrana.
Dronero	Dronero, San Damiano, Prazzo.

di Alba.

Alba	Alba, Cornegliano, Diano.
Bra	Bra, Morra, Monforte.
Canale	Canale, Govone, Sommariva del Bosco.
Cortemiglia.	Cortemiglia, Bussolasco, Santo Stefano Belbo.

di Mondovì.

Mondovì	Mondovì, Villanova, Frabosa.
Ceva	Ceva, Vico, Priero, Monesiglio.
Garessio	Garessio, Ormea, Bagnasco, Pamparato.
Dogliani	Dogliani, Carrù, Murazzano, Morozzo.
Cherasco	Cherasco, Bene, Trinità.

di Saluzzo.

Saluzzo	Saluzzo, Revello.
Verzuolo	Verzuolo, Costigliole, Venasca, Sampeyre.

123. Savigliano	Savigliano, Cavallermaggiore.
124. Racconigi	Racconigi, Moretta, Villanuova Solaro.
125. Barge	Barge, Paesana, Sanfront.

PROVINCIA DI GENOVA

22 DEPUTATI.

Circondario di Genova.

126.	Genova quartiere del Molo.
127.	id. id. Maddalena.
128.	id. id. Portoria.
129.	id. id. Prè.
130.	id. id. S. Teodoro.
	id. id. S. Vincenzo.
131. Genova	il Comune suburbano di San Pierdarena, non che gli altri Comuni suburbani dei Mandamenti di Staglieno e S. Martino d'Albaro.
132. Sestri Ponente	Sestri, Rivarolo (*meno il Comune di San Pierdarena*).
133. Voltri.	Voltri.
134. Pontedecimo	Pontedecimo, Campofreddo.
135. Torriglia	Torriglia, Savignone, Ronco.
136. Recco	Recco, Nervi.

di Albenga.

137. Albenga	Albenga, Alassio, Andorna.
138. Finalborgo	Finalborgo, Pietra, Loano, Calizzano.

di Chiavari.

139. Chiavari	Chiavari, Lavagna.
140. Rapallo	Rapallo.
141. Sestri Levante	Sestri Levante, Varese.
142. Cicagna	Cicagna, S. Stefano d'Aveto, Borzonasca.

di Levante.

143. Spezia	Spezia, Levante.
144. Sarzana	Sarzana, Lerici, Vezzano, Godano.

di Savona.

145. Savona	Savona, Noli.
146. Varazze	Varazze, Sassello.
147. Cairo	Cairo, Millesimo, Dego.

La Città di Genova coi Comuni suburbani sarà divisa in sei Collegi, nel primo dei quali voteranno gli Elettori dell'isola di Capraia; il Consiglio Comunale di Genova coll'intervento dei Sindaci dei Comuni e di concerto col Governatore determinerà la circoscrizione di questi sei Collegi.

PROVINCIA DI MILANO

30 DEPUTATI.

Circondario di Milano.

148.	Milano	Milano. Porta Comasina, Tanaglia, ed Arco della Pace,
149.		» Porta Nuova,
150.		» Porta Orientale, e
		» Tosa,
151.		» Porta Romana, Vigentina,
152.		» Porta Ticinese, e Lodovica,
		»
153.		» Porta Vercellina.
154.	Corpi Santi di Porta Comasina, Nuova e Orientale.	Milano 7.° Milano 9.°
155.	Corpi Santi di Porta Romana, Ticinese e Vercellina.	Milano 8.° Milano 10.°
156.	Gorgonzola	Gorgonzola.
157.	Cassano	Cassano, Melzo.
158.	Melegnano	Melegnano, Locate.
159.	Bollate	Bollate.

di Lodi.

Lodi	Lodi città.
Lodi	Lodi 2.°, Paullo.
Sant' Angelo	Sant' Angelo, Borghetto (*meno i Comuni di Borghetto, San Colombano*).
Borghetto	I Comuni di Borghetto, San Colombano appartenenti al Mandamento di Borghetto; i Comuni di Livragna, Cà de' Mazzi, Ospedaletto, Orio, Cantonale, appartenenti al Mandamento di Casalpusterlengo ed i Comuni di Corte-Sant' Andrea, Senna, Mirabello, Somaglia, Regina, Fittarezza, Guardamiglio, Mezzana, San Rocco, appartenenti al Mandamento di Codogno.
Casalpusterlengo	Casalpusterlengo (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Borghetto*).
Codogno	Codogno (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Borghetto*), Maleo.

di Monza.

166. Monza	Monza città, coi Comuni di Vedano, Biassono, Macchero del Mandamento di Monza 2.° e cogli altri Comuni dello stesso Mandamento che sono sulla sinistra del Lambro.
167. Monza	Monza 2.° (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Monza città*), Desio.
168. Vimercate	Vimercate.
169. Carate	Carate.
170. Barlassina	Barlassina.

di Gallarate.

171. Gallarate	Gallarate (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Busto Arsizio*), Somma.
172. Busto Arsizio	Busto Arsizio (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Saronno*), ed i Comuni di Ferno, Samarate, Cassina Verghera, Cassano-Magnago, Boladello, Peveranza, appartenenti al Mandamento di Gallarate.
173. Saronno	Saronno (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Rho*) ed i Comuni del Mandamento di Busto Arsizio posti sulla sinistra dell' Olona.

174. Rho	Rho, ed i Comuni di Canegrate, Lainate, San Vittore, Cerro, appartenenti al Mandamento di Saronno.

di Abbiategrasso.

175. Abbiategrasso	Abbiategrasso (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Binasco*), Magenta.
176. Binasco	Binasco ed i Comuni di Albairate, Fagnano, San Vito, Bestazzo, San Pietro Bestazzo, Bareggio, Cisliano, Castelletto-Mandosio, Ozero, appartenenti al Mandamento di Abbiategrasso.
177. Cuggiono	Cuggiono.

PROVINCIA DI NIZZA

8 DEPUTATI.

Circondario di Nizza.

178.	Nizza (*intra muros*).
179. Nizza	Nizza (*extra muros*), Mentone, Villafranca, Levenzo, Roccasterone.
180. Utelle	Utelle, San Martino Lantosca, S. Stefano, Pogetto Tenieri, Guillaumes, Viliars.

181. Sospello	Sospello, Tenda, Scarena, Contesi.

di Oneglia.

182. Oneglia	Oneglia, Pieve, Diano Castello.
183. Porto Maurizio	Porto Maurizio, Dolcedo, Borgomaro.

di San Remo.

184. San Remo	San Remo, Taggia, Santo Stefano al mare, Triora.
185. Ventimiglia	Ventimiglia, Dolceacqua, Ceriana, Bordighera.

La Città di Nizza coi Mandamenti ad essa aggregati sarà divisa in due Collegi; il Consiglio Comunale di Nizza coll'intervento dei Sindaci dei Comuni annessi, e di concerto col Governatore determinerà la circoscrizione dei due Collegi.

PROVINCIA DI NOVARA

19 DEPUTATI.

Circondario di Novara.

Novara.	Novara.
Oleggio	Oleggio, Galliate, Momo.
Trecate	Trecate, Vespolate, Borgo Vercelli.
Romagnano	Romagnano, Biandrate, Gozzano, Carpignano.
Borgomanero	Borgomanero, Orta.
Arona	Arona, Borgo Ticino.

di Biella.

Biella	Biella, Andorno.
Cossato	Cossato, Masserano, Candelo.
Bioglio	Bioglio, Mosso S. Maria, Crevacuore.

di Ossola.

Mongrando	Mongrando, Saluzzola, Cavaglià, Graglia.
Domodossola	Domodossola, Bannio, Crodo, S. Maria Maggiore e Crana.

di Pallanza.

197. Pallanza	Pallanza, Lesa, Omegna.
198. Intra	Intra, Ornavasso, Conobbio.

di Valsesia.

199. Varallo	Varallo, Borgosesia, Scopa.

di Vercelli.

200. Vercelli	Vercelli.
201. Santhià	Santhià, Arborio, Gattinara.
202. Cigliano	Cigliano, S. Germano, Livorn
203. Crescentino	Crescentino, Desena.
204. Trino	Trino, Stroppiana.

PROVINCIA DI PAVIA

14 DEPUTATI.

Circondario di Pavia.

205. Pavia	Pavia Città.
206. Pavia	Pavia 2.° (*meno i Comuni su sinistra dell' Olona att buiti al Collegio di Belg ioso*), Bereguardo.

207. Belgioioso	Belgioioso coi Comuni del 2.° Mandamento di Pavia posti sulla sinistra dell' Olona.
208. Corteolona	Corteolona.
209. Sannazzaro	Sannazzaro, Cava.

di Bobbio.

210. Bobbio	Bobbio, Ottone, Varzi, Zavatterello.

di Lomellina.

211. Mortara	Mortara, Robbio, Candia.
212. Vigevano	Vigevano, Gravellona.
213. Garlasco	Garlasco, Gambolò, S. Giorgio.
214. Mede	Mede, Sartirana, Pieve del Cairo.

di Voghera.

215. Voghera	Voghera, Godiasco.
216. Casteggio	Casteggio, Casatisma, Casel-Gerola.
217. Broni	Broni, Barbianello, Montalto, S. Giulietta.
218. Stradella	Stradella, Montù-Beccaria, Soriasco.

PROVINCIA DI SASSARI

7 DEPUTATI.

Circondario di Sassari.

219. Sassari	Sassari levante. Sassari ponente. Portotorres, Ittiri, Assi.
220. Osilo	Osilo, Nulvi, Ploaghe, Sorso, Castelsardo.

di Alghero.

221. Alghero	Alghero, Bonorva, Pozzo maggiore, Thiesi, Villanuova-monteleone.

di Nuoro.

322. Nuoro	Nuoro, Orani, Fonni, Gavoi.
223. Bitti	Bitti, Bolotana, Siniscola, Dorgali.

di Ozieri.

224. Ozieri	Ozieri, Mores, Oschiri, Bono, Patada, Benetutti.

di Tempio.

225. Tempio	Tempio, Maddalena, Calangianus, Agius.

PROVINCIA DI SONDRIO

4 DEPUTATI.

Circondario di Sondrio.

Sondrio	Sondrio (*meno i comuni attribuiti al Collegio di Morbegno*), Ponte, ed i Comuni di Bianzone e Teglio appartenenti al Mandamento di Tirano.
Morbegno	Morbegno, col Comune di Berbenno appartenenti al Mandamento di Sondrio, e cogli altri Comuni dello stesso Mandamento posti sulla sinistra dell' Adda.
Chiavenna	Chiavenna, Traona.
Tirano	Tirano (*meno i Comuni attribuiti al Collegio di Sondrio*), Bormio.

PROVINCIA DI TORINO

31 DEPUTATI.

Circondario di Torino.

230.	Torino	Torino Dora,
231.		» Moncenisio,
232.		» Monviso,
		» Po,
233.		» Borgonuovo,
234.		» Borgo Po,
235.		» Borgo Dora.
236.	Carmagnola	Carmagnola, Poirino.
237.	Moncalieri	Moncalieri, Carignano.
238.	Chieri	Chieri, Riva di Chieri.
239.	Gassino	Gassino, Brusasco, Casalborgone, Sciolze.
240.	Ciriè	Ciriè, Caselle, Fiano.
241.	Chivasso	Chivasso, Montanaro, Volpiano.
242.	Lanzo	Lanzo, Viù, Ceres, Corio.
243.	Rivarolo	Rivarolo, Barbania, Rivara, S. Benigno.
244.	Rivoli	Rivoli, Orbassano, Pianezza, Venaria Reale.

di Aosta.

245. Aosta	Aosta, Morgex.
246. Quart	Quart, Gignod, Châtillon.
247. Verrés	Verrés, Donnaz.

di Ivrea.

248. Ivrea	Ivrea, Settimo, Vittone, Vico, Lessolo.
249. Strambino	Strambino, Vistrorio, Pavone.
250. Castellamonte	Castellamonte, Agliè, San Giorgio.
251. Courgnè	Courgnè, Pont, Locano.
252. Caluso	Caluso, Borgo Masino, Azeglio.

La Città di Torino, sarà divisa in sei Collegi; il Consiglio Comunale di concerto con il Governatore determinerà la circoscrizione di ciascun Collegio.

di Pinerolo.

253. Pinerolo	Pinerolo, Cumiana.
254. Perosa	Perosa, Fenestrelle, Perrero, S. Secondo.
255. Bricherasio	Bricherasio, Torre di Luserna, Luserna, Buriasco.
256. Cavour	Cavour, Vigone.
257. Pancalieri	Pancalieri, Villafranca, None.

di Susa.

258. Susa	Susa, Oulx, Cesana.
259. Avigliana	Avigliana, Giaveno.
260. Condove	Condove, Almese Bussolino.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
U. Rattazzi.

Proclamazione in Toscana della Legge Elettorale Sarda.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che con la proclamazione dello Statuto costituzionale del Regno debba essere pubblicata la legge elettorale de' 20 novembre 1859 che ne forma parte integrante, per essere applicata a suo luogo e tempo con quelle modificazioni rese nenessarie dalle condizioni speciali della Toscana,

Decreta:

Art. 1. È proclamata la legge elettorale del Regno sotto dì 20 novembre 1859.

Art. 2. Un successivo Decreto stabilirà le modificazioni che sono necessarie per la sua applicazione in Toscana.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
e Ministro interino degli Affari Esteri
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoja e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

In virtù dei poteri straordinari a noi conferiti colla legge del 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei regi Stati. Quelli che nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai regi Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anche essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali, non si ha riguardo alle disposizioni

speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2. Di essere giunto all'età di anni 25 compiti nel giorno dell'elezione.

3. Di saper leggere e scrivere.

Nelle provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta, nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4. Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.

Art. 2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'ufficii e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli ufficii e professori siasi pagato al regio governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1. I membri effettivi, residenti e non residenti, delle accademie, la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere d'agricoltura, di commercio ed arti, delle regie accademie di agricoltura e di medicina, e della direzione dell'associazione agraria ed i direttori dei comizii agrarii.

2. I professori tanto insegnanti che emeriti, ed i dottori di collegio delle diverse facoltà, componenti le Uuniversità degli studi.

3. I professori insegnanti ed emeriti nelle regie accademie di belle arti di Genova, Milano e Torino.

4. I professori insegnanti ed emeriti degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali.

5. I funzionarii ed impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffici del parlamento.

6. I membri degli ordini equestri del regno.

7. Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente di alcuna delle facoltà componenti le Università del regno.

8. I procuratori presso i tribunali e le corti di appello, i notaii, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinarii approvati.

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 4. Gli esercenti commerci, arti ed industrie, godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione e per gli opificii, magazzini o botteghe del loro commercio, arte ed industria, ascenda:

1. Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti . . . . L. 200

2. In quelli da 2,500 a 10,000 abitanti. L. 300
3. In quelli superiori a 10,000 abitanti » 400
4. In Genova. . . . . » 500
5. In Torine e Milano. . . » 600

Art. 5. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i capitani marittimi, e i capi direttori di un opificio o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest' articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto, fissato pei commercianti del comune, dalla presente legge.

Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta istruzione sulle liste elettorali e d'avere posseduto per anni cinque anteriori, senz' interruzione, un' annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale, il fitto stabilito fra case, botteghe ed opificii pei commercianti dall'art. 4.

Art. 8. Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall' usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell' usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento, s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno, per la computazione del censo elettorale, attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 10. I proprietarii di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per fargli godere del dritto elettorale.

Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale, si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei RR. Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12. Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi, o da una società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i soci.

L'esistenza della società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del tribunale di commercio, indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti e società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tale società, saranno imputati nel censo dei gestori o direttori, fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sopra indicato.

Art. 14. Le imposte prediale, personale, e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 15. Le imposte dirette, pagate da una vedova o dalla moglie seperata di corpo dal proprio marito, saranno computate pel censo elettorale a favore di quello de' suoi figli, o generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali, potrà in quello d'essi ov'egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de' suoi figlioli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

Art. 16. Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali, dove abbiano uno stabilimento commerciale, od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al sindaco de luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 17. L'elettore, il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo, non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta, per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 18. Gl'individui chiamati ad un impiego

tranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto ve adempiono il loro ufficio, senza che siano diensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiazione, per trasferire il loro domicilio politico nel ogo dove debbono sostenere la carica.

TITOLO II.

Capo I. — *Della prima formazione delle liste elettorali.*

Art. 19. Appena costituite le amministraziocomunali a norma dell'art. 226 della legge 23 tobre 1859, le giunte municipali inviteranno per ezzo di pubblici avvisi, tutti coloro che dalla prente legge sono chiamati all'esercizio dei diritti ettorali, perchè si presentino a fare al comune dichiarazione, che dovrà essere da essi sottoscritta:

1. Della loro età
2. Del censo che pagano.
3. Di riunire le condizioni di cittadinanza, e domicilio, fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti.
4. Della professione che esercitano.
5. Della pigione che pagano quando siano nel so previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiazione eglino uniranno i documenti dimostrativi, daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a prore quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo si, sarà loro data ricevuta della fatta dichiaraziono, e dei documenti che avranno presentati.

Art. 20. Non sarà più ricevuta alcuna dichiazione quindici giorni dopo l'entrata in ufficio delle nministrazioni comunali.

Art. 21. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 19, le giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni, e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale, delle liste degli elettori.

Art. 22. Le giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 23. Le giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all'art. 20.

Esse potranno dividersi in sezioni non minori di tre membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della giunta intiera.

Art. 24. Le giunte e le sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 25. i consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbii, e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli art. 4 e 7.

Nelle città ove è stabilita una camera di agricoltura e di commercio, od un tribunale di commercio, i membri delle camere istesse, ed i giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. 26. Uno degli originali della lista formata dalla giunta municipale sarà immediatamente affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'ufficio comunale.

Art. 27. I consigli comunali pronunzieranno com'è stabilito all'art. 24 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi.

I consigli potranno dividersi in sezioni non minori di cinque membri.

Art. 28. Le liste per tal modo formate dalle giunte e rivedute dai consigli, passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 29. I sindaci, terminata la revisione di cui all'art. 27, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al presidente provvisorio del collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo comune, e l'altro originale resterà affisso all'albo pretorio per due giorni consecutivi.

Art. 30. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni, in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dal luogo dovranno deferirsi, dope le prime elezioni, alle corti d'appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette corti ordinate gioveranno per le future elezioni.

Capo II. — *Della revisione annua delle liste elettorali.*

Art. 31. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni che possono seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 32. I consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, sarà spedito senza spesa agli ufficii comunali.

Le liste rivedute dal consiglio comunale saranno pubblicate nella domenica seguente.

Art. 33. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conterranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo agli ufficii comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

Art. 34. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1. Il luogo ed il giorno della sua nascita e se occorre la data della concedutagli naturalità.

2. L'indicazione dei circondarii di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale.

3. Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei circondarii suddetti.

Art. 35. Le liste conterranno egualmente, a lato del nome di ciascun individuo, la data e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il diritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria o la professione, o tiene la sua abitazione.

Art. 36. La pubblicazione prescritta dall'articolo 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agl'individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 37. Ogni volta che i consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano inscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi d'ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 38. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore quarantotto dalla data della decretazione definitiva della lista, alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo, per opera d'agenti comunali.

Art. 39. I nomi degli elettori ammessi dai consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al governatore della provincia, a mente dell'art. 43 della presente legge

Art. 40. Dopo spirato il termine prefissi per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone inscrittevi avranno comprovato i loro diritti all'elettorato o che avranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'intendente del circondario.

Un esemplare della lista sarà serbato nella Segreteria del Comune.

Si farà costare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Uffizio comunale nelle ventiquatt'ore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

Art. 41. L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al Governatore.

Art. 42. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nel-

l' Ufficio del Governatore. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 43. Ogni individuo stato erroneamente inscritto, od indebitamente omesso, escluso, ed altrimenti pregiudicato, le cue reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comunale, potrà rivolgersi al Governatore, unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 44. Il Governatore entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla Legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente omessi.

Egli ne stralcerà:

1. Gl'individui che si resero defunti.

2. Quelli la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1. Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità.

2. Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Art. 45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli, saranno

nel più breve terime possibile pubblicate ed affisse nel Capoluogo della provincia e nel Comune.

E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 46. Sarà aperto nell' Uffizio del Govertore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno sottoscritte dal reclamante o da un suo mandatario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane registrazione.

Art. 47. G' individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente inscritti, omessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al Governatore, che pronunzierà sentito il Consiglio di Governo.

Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell' ultima pubblicazione accennata nell' art. 45 della presente Legge e dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 48. La ragione del reclamare davanti ai Consigli Comunali ed al Governatore l' iscrizione di un cittadino omesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del diritto elettorale nello stesso collegio, con che tale diritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall' ultima pubblicazione accennata nell' art. 45 della presente Legge.

Art. 49. Niuna delle domande accennate nell' antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 50. Il Governatore, sentito il Consiglio di Governo, pronunzierà sulle domande menzionate all' art. 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall' individuo stesso che v' ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall' art. 49 dove siano formate da terzi: le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v' ha interesse, ed il richiede.

Art. 51. Le decisioni che portano rifiuto d' iscrizione o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agl' indi-

vidui la cui iscrizione, o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate, tanto al reclamante quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agl'individui la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

Art. 52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, il Governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste, con far pubblicare ed affiggere il suo decreto, e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 53. L'elezione dei Deputati in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti

alla Corte di Appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al Governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda di iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 55. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico od Avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte, od il suo difensore, non che il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 56. Il Governatore sulla notificazione che gli verrà fatta della proferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 57. Se vi è ricorso in cassazione, la Corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'Appello.

Art. 58. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 59. I Ricevitori delle contribuzioni dirette raranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte e ad ognuna delle persone indicate all'art. 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno, ed esporle in vendita.

Art 61. Gli eletori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

TITOLO III.

Dei Collegi elettorali.

Art. 62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato.

Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 260 distribuiti per provincia nel modo seguente:

Quella di Alessandria	ne elegge	N.° 21
Annecy	»	8
Bergamo	»	12
Brescia	»	16
Cagliari	»	12
Chambéry	»	10
Como	»	15
Cremona	»	11
Cuneo	»	20
Genova	»	22
Milano	»	30

Nizza	» 8
Novara	» 19
Pavia	» 14
Sassari	» 7
Sondrio.	» 4
Torino	» 31

La distribuzione dei Collegi elettorali è rego-
ı in ciascuna Provincia per circondari nel modo
›arente della Tabella annessa alla presente Leg-
, e che fa parte di essa.

Art. 63. I Collegi elettorali sono convocati dal
. Gli elettori convengono nel luogo del distretto
ttorale, od amministrativo, che il Re stabilisce;
i non potranno occuparsi d'altro oggetto, che
l' elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni
iberazione loro è formalmente interdetta; non
ısono farsi rappresentare.

Art. 64. I Collegi elettorali s'intendono di-
i in altrettante Sezioni quanti sono i Mandamenti
› li compongono, semprechè il numero degli elet-
·i iscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli
ıttori non giungano a questo numero il Manda-
ınto verrà aggregato per Decreto reale alla Se-
ıne la più vicina dello stesso Collegio elettorale.

Art. 65. Nei Collegi in cui una simile divi-
ıne non può aver luogo, e nei Mandamenti più
polosi, gli elettori, ove il loro numero non oltre-
ssa i quattrocento, si riuniscono in una sola assem-
›a; se vi eccedono questo numero, si dividono pure
Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elet-
·i almeno, e concorre direttamente alla nomina
l Deputato che il Collegio ha da scegliere.

Arr. 66. Ove il Decreto di convocazione dei Collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle Sezioni che comprendono tutto un Mandamento si riuniscono al Capo-luogo del Mandamento stesso.

Negli altri casi ogni Sezione sarà formata di Comuni o frazioni di Comuni i più vicini tra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna Sezione. Sarà lecito dove il numero delle Sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre Sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 67. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e Sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d'Appello, i Presidenti e Consiglieri della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'Appello, ma di un Tribunale di circondario, il Presidente, e dopo di lui i Vice-Presidenti, i Giudici effettivi od aggiunti per ordine di anzianità;

Negli altri luoghi, i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri comunali anche per ordine di anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi o più Sezioni di Collegio si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al Collegio elettorale, od alla Sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado o più anziani fra i pubblici Ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii.

L'Ufficio composto del Presidente, e dei quattro Scrutatori provvisorii nominerà il Segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 68. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell' adunanza durante il corso delle operazioni del Collegio, o Sezione di Collegio elettorale.

Art. 69. Il Collegio, o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l' Ufficio così definitivamente, composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch' esso se non voce consultiva.

Art. 70. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l' ultimo Scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori soffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori.

Art. 71. Il Presidente del Collegio, o della Sezione è incaricato egli solo della polizia dell' adunanza. Niuna specie di forza armata può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

Le Autorità civili ed i Comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell' Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 72. L' Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio e della Sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte, e delle ragionate decisioni proferite dall' Ufficio: le note o carte relati-

vo a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno dei membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

È riservato alla Camera dei Deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudicio definitivo.

Art. 73. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno a due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti: gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni diritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate, o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocato assembramenti tumultuosi accettando, portando, inalberando, o affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e se insolvibile, col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 75. Chiunque non essendo nè elettore, nè membro dell'ufficio s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

Art. 76. Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno d'approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il presidente richiamerà all'ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo,

sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna alle duecento.

Art. 77. I presidenti dei collegi o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione, e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli art. 73 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 78. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 79. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 61.

Art. 80. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione del deputato, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'articolo 58.

Art. 81. Ogni elettore, dopo d'aver risposto alla chiamata, riceve dal presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del presidente, che lo pone nell'urna a tale uso destinata.

Se l'elettore per l'eccezione di cui al n.° 3 dell'art. 1.° della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza, il segretario ne farà risultare nel verbale.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell'ufficio: quest'ultima, cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 82. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli scrutatori, ed il segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del collegio o della sezione.

Art. 83. Ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal presidente compiuta.

Art. 84. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno dei scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato di ciascuno squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 85. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 86. Nei collegi divisi in più sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto da' suoi membri. Il presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero collegio.

Art. 87. I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 88. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 89. L'ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le riclamazioni.

Art. 90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

Art. 92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'ufficio in persona del presidente proclama i nomi dei due candidati che ottennero il maggior numero dei suffragi, e si procede

nel giorno, che in previsione di questo caso sarà fissato nel Decreto di convocazione, ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due ora detti candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Art. 93. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 94. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siasi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 95. I membri dell'ufficio principale stenderanno il verbale dell'ezione prima di sciogliere l'adunanza e lo indirizzeranno al Ministro dell'interno nei giorni otto dalla sua data.

Se ne deporrà un esemplare nella Segreteria del tribunale del circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il collegio elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

TITOLO IV.

Dei Deputati.

Art. 96. Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'Art. 40 dello Statuto.

Art. 97. Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione:

1. Dei ministri segretari di Stato;
2. Del presidente e presidenti di sezioni del Consiglio di Stato;
3. Dei consiglieri di Stato;
4. Dei primi presidenti, presidenti e consiglieri delle Corti di cassazione e d'appello;
5. Dei segretari generali dei ministeri;
6. Degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;
7. Dei membri dei consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, del congresso permanente di ponti e strade e del consiglio delle miniere;
8. Dei professori ordinari delle regie università, o degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 98. Non sono parimente eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate.

Art. 99. Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella camera un numero di funzionari o d'impiegati regi stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei deputati.

Gl'impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai numeri 4 e 8 dell'Art. 97 non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella camera. Quando il numero degl'impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione deve essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato, non assoggettando in questo caso all'estrazione se non se gl'impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degl'impiegati sia completo, le elezioni nuove d'impiegati saranno nulle.

I Ministri segretari di Stato, salvo il disposto dell'Art. 103, non saranno computati nel novero degli impiegati.

Art. 101. Il deputato eletto da vari collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciuto valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo deputato.

Art. 102. La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei suoi membri.

Art. 103. Quando un deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull' istante d' essere deputato; potrà non di meno essere rieletto, salvo il disposto dell' articolo 100.

In questo caso, e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un deputato, il collegio sarà convocato nei termini di un mese.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d' interdizione giudiciaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente sodisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

TITOLO VI.

Disposizioni speciali.

Art. 105. Il disposto del n.° 4 del art. 1.° non si applica alle provincie di Cagliari, Sassari, Chambéry, Annecy, a quella di Genova, meno i comuni del mandamento di Dego, al circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i comuni del mandamento di Ovada, dove continueranno ad essere ammessi all'elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti.

Art. 106. Nei circondari dell'Ossola e della Valsesia, e nei mandamenti di Gozzano, Orta e Mentone, finchè non cessi in ordine alle imposte il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell'art. 4 della presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a lire 200.

Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opifici, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 107. Il Consiglio comunale dell'isola di Capraja potrà a sua scelta mandare cinque elettori al primo collegio elettorale di Genova.

Art. 108. Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono non che l'applicazione del n.° 4 dell'articolo 1.° e correlativi, quella degli articoli 4.° e 7.° della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli

atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato in Torino addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

U. RATTAZZI.

Decime parrocchiali abolite.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le decime parrocchiali sieno un resto di tempi infelici e diano occasione di frequenti dispute fra il Curato ed i parrocchiani, oltre ad essere un vincolo della proprietà fondiaria, ed un concorso ineguale dei contribuenti alla spesa del culto cattolico,

Decreta:

Art. 1. Le decime parrocchiali a carico dei singoli possidenti sono abolite.

Art. 2. Ciascun congruato perciperà la decima dalla Depositeria nella somma stabilita nel

campione delle parrocchie conservato nell' Archivio del Ministero degli Affari Ecclesiastici.

Art. 3. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici e il Ministro delle Finanze, del Commercio e Lavori pubblici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventuno gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Forma per la pubblicazione delle Leggi.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo determinare la forma autentica per la pubblicazione delle Leggi, e provvedere alla custodia degli originali di esse, uniformandosi anco in questa parte al sistema praticato negli antichi Stati di S. M. il Re eletto,

Decreta:

Art. 1. Gli originali dei Decreti contenenti disposizioni legislative, saranno consegnati dalla Presidenza de' Ministri alla Segreteria generale del Governo, la quale li conserverà in un Archivio chiamato dei Decreti del Governo.

Art. 2. La pubblicazione di questi Decreti dovrà farsi per esemplari affissi nelle città, in ogni Pretura e Delegazione governativa, e in tutte le Comuni della Toscana, a diligenza dei Prefetti dei Compartimenti e dei Governatori di Livorno e dell' Isola dell' Elba. E dovrà esser pur fatta inserzione dei medesimi nel Giornale officiale dello Stato. Quando poi ai suddeti mezzi ordinarj di pubblicazione sia necessario sostituirne altri straordinarii, il R. Governo lo indicherà nei singoli casi.

Art. 3. I Decreti avranno esecuzione in tutti i Comuni nel giorno immediatamente posteriore a

quello in cui ivi saranno pubblicati, salvo che nei Decreti stessi non fosse disposto altrimenti.

Art. 4. La pubblicazione eseguita nel Comune, renderà obbligatorj i Decreti in tutti i luoghi che dipendono da quello.

Art. 5. Di ogni pubblicazione sarà fatto un referto dai Cursori delle respettive Delegazioni di Governo. E questo referto sarà trasmesso immediatamente per mezzo dei Prefetti e Governatori prenominati all'Archivio dei Decreti.

Art. 6. Sarà fatta e pubblicata inoltre una raccolta contenente i Decreti pubblicati, la quale verrà intitolata *Bullettino officiale dei Decreti del Governo*.

Art. 7. Tanto gli esemplari destinati all'affissione quanto il Bullettino, saranno stampati dal Tipografo governativo e non privilegiato. Non sarà riconosciuta altra edizione officiale dei Decreti da affiggersi e del Bullettino se non quella del Tipografo del R. Governo.

Art. 8. Nel Bullettino officiale dovranno essere pubblicate ancora le Ordinanze normali dei varj Ministeri, e tutti gli atti del R. Governo dei quali sia espressamente ordinata la inserzione.

Art. 9. A questo effetto la Segreteria di ciascun Ministero dovrà trasmettere copia non tanto dei decreti, quanto delle Ordinanze da pubblicarsi al Ministero di Giustizia e Grazia che ne ordinerà la stampa.

Art. 10. Il Bullettino uscirà in fascicoli settimanali da formare un volume ogni sei mesi, con una tavola cronologica in testa di tutti gli atti che contiene, e nel fine con un Indice di essi a materia in ordine alfabetico.

Art. 11. La vigilanza per la stampa del Bultino suddetto spetterà al Ministro di Giustizia e azia.

Art. 12. I Ministri dell'Interno e di Giusti- e Grazia sono incaricati della esecuzione del esente Decreto.

Dato li ventuno gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Legge elettorale sarda pubblicata in Toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che con la proclamazione dello atuto costituzionale del Regno Sardo in Toscana bba essere pubblicata la Legge elettorale de' 20 vembre 1859 che ne forma parte integrante,

Decreta:

Art. 1. La Legge elettorale del Regno sotto 20 novembre 1859, già proclamata con Decreto 20 corrente, è e deve intendersi pubblicata da sto giorno.

Art. 2. Le operazioni preparatorie per la formazione delle liste elettorali cominceranno immediatamente.

Art. 3. Gli uffizj che la Legge elettorale del Regno attribuisce ai Sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali ed ai Consigli municipali, sono affidati in Toscana ai Gonfalonieri, ai Collegi dei Priori ed ai Consigli comunali.

Art. 4. Gli uffizj che per la materia dei ricorsi la Legge elettorale del Regno affida agli Intendenti e Governatori delle Provincie e Consigli di Governo, restano affidati in Toscana ai Prefetti di Compartimento, ai Governatori civili e militari di Livorno e Isola dell'Elba, ed ai Consigli di Prefettura e di Governo.

Art. 5. Gli uffizj che la Legge predetta affida ai Ricevitori delle contribuzioni dirette, restano affidati in Toscana ai Ministri del Censo.

Art. 6. Il numero dei Deputati per tutta la Toscana e Isole annesse è di cinquantasette, distribuiti per Compartimento nel modo seguente:

Il Compartimento	Fiorentino	ne elegge	22.
»	Luchese	»	8.
»	Pisano	»	7.
»	Senese	»	6.
»	Aretino	»	7.
»	Grossetano	»	3.
Governo di Livorno		»	3.
»	dell'Elba	»	1.

La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo che apparisce dalla Tabella annessa alla presente Legge, e che fa parte di essa.

Art. 7. I Collegi elettorali posti fuori delle Città s'intendono divisi in altrettante Sezioni quante sono le Comunità.

Art. 8. Il numero progressivo dei Collegi elettorali, facendo seguito alla tabella di repartizione sarda ed a quella delle Regie provincie dell'Emilia, comincerà col N.° 331 e finirà col N. 387.

Art. 9. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventuno Gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica
e Ministro interino degli Affari Esteri
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Il Segretario Generale
del Governo della Toscana
Celestino Bianchi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

TABELLA *di ripartizione dei Collegi elettorali, in ordine al Decreto del R. Governo della Toscana del 21 gennaio 1860.*

PROVINCIA O COMPARTIMENTO FIORENTINO

22 DEPUTATI.

N.° progressivo dei Collegi	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ
	Circondario di Firenze.	
331.	Bagno a Ripoli	Bagno a Ripoli Galluzzo Rovezzano
332.	Borgo S. Lorenzo	Borgo S. Lorenzo S. Piero a Sieve Scarperia Vaglia Vicchio
333.	Campi	Brozzi Calenzano Campi Signa

34. S. Casciano	Barberino di Val d'Elsa S. Casciano Greve Montespertoli
135. 136. Firenze (*) 137. 138.	Firenze

(*) La città di Firenze è divisa in quattro collegi come sague:

Metropolitana.

SS. Apostoli — S. Egidio — S. Gaetano — S. Giovanni di Dio — Da S. Jacopo in Polverosa — S. Lucia sul Prato — S. Margherita de' Ricci — S. Maria Maggiore — Metropolitana — S. Michele in Orto — S. Stefano — S. Trinita — Ognissanti.

S. Lorenzo.

Bonifazio — RR. Carabinieri — Fortezza da Basso — Liceo Militare — S. Lorenzo — S. Marco — Da S. Marco Vecchio — S. Maria Novella — S. Michelino.

S. Ambrogio.

S. Ambrogio — SS. Annunziata — Badia — Collegio Militare — S. Giuseppe — S. Maria degl' Innocenti — S. Ferdinando Reclusorio — S. Remigio — Da S. Salvi — S. Simone.

S. Spirito.

S. Maria in Belvedere — Castello — S. Felice in Piazza — S. Felicita — S. Giorgio — S. Lucia de Magnoli — S. Niccolò — S. Pier Gattolini — Da Arcetris.

339. Firenzuola	Barberino di Mugello Firenzuola Marradi Palazzuolo
340. Incisa	Figline Incisa Reggello Rignano
341. Legnaia	Casellina Lastra Legnaia
342. Pellegrino	Fiesole Pellegrino Sesto
343. Pontassieve	Dicomano S. Godenzo Londa Pelago Pontassieve
344. Prato (città)	Cantagallo Carmignano Montemurlo Prato (città)
345. Prato (campagna)	Prato (campagna) Vernio

di Pistoia.

346. Pistoia (città)	Montale Pistoia Porta Carratica Porta S. Marco

stoia (Potesterie)	Cutigliano S. Marcello Porta al Borgo Porta Lucchese Sambuca
rravalle	Lamporecchio Marliana Piteglio Serravalle Tizzana

di S. Miniato

npoli	Capraia Castelfiorentino Certaldo Empoli Montelupo
icecchio	Castel Franco di Sotto Cerreto Guidi S. Croce Fucecchio S. Maria in Monte Montecalvoli Vinci
Miniato	S. Miniato Montaione Montopoli

di Rocca S. Casciano.

352. Rocca S. Casciano	Bagno Dovadola Galeata Modigliana Portico Premilcore Rocca S. Casciano Santa Sofia Sorbano Terra del Sole Tredozio Verghereto

---

PROVINCIA O COMPARTIMENTO LUCCHE

8 DEPUTATI.

Circondario di Lucca.

353. Borgo a Mozzano	Bagno a Corsena Barga Borgo a Mozzano Coreglia
354. Capannori	Capannori
355. Lucca 356.	Lucca (*)

(*) Il Gonfaloniere di concerto col Prefetto minerà la circoscrizione dei due Collegi, in cui dividersi la Comunità.

Montecatini	Buggiano Massa e Cozzile Monsummano Montecatini
Pescia	Montecarlo Pescia Uzzano Vellano Villa Basilica
Pietrasanta	Pietrasanta Seravezza Stazzema
Viareggio	Camajore Pescaglia Viareggio

PROVINCIA O COMPARTIMENTO PISANO

7 DEPUTATI.

Circondario di Pisa.

Cascina	Bientina Calcinaia Cascina Vicopisano
Lari	Chianni Colle Salvetti Fauglia Laiatico Lari Lorenzana Santa Luce Orciano Terricciola

263. Pisa (*) 364.	Bagni S. Giuliano Pisa Vecchiano
365. Pontedera	Capannoli Palaia Peccioli Ponsacco Pontedera

di Volterra.

366. Rosignano	Bibbona Campiglia Casale Castagneto Castellina Marittima Guardistallo Montescudaio Monteverdi Piombino Riparbella Rosignano Sassetta Suvereto
367. Volterra	Castelnuovo di Cecina Monte Catini di Cecina Pomarance Volterra

(*) I Gonfalonieri di concerto col Prefetto deter neranno la circoscrizione dei due Collegi assegna questa Comunità.

ROVINCIA O COMPARTIMENTO SENESE

6 DEPUTATI.

Circondario di Siena.

Colle	Castellina in Chianti Colle Gaiole S. Gimignano Poggibonsi Radda
Montalcino	Asciano Buonconvento Castelnuovo Berardenga S. Giovanni d'Asso Montalcino Murlo Rapolano
Radicondoli	Casole Chiusdino Monteriggioni Monteroni Monticiano Radicondoli Sovicille
Siena	Siena Siena Masse di Città Siena Masse di S. Martino

di Montepulciano.

372. Montepulciano	Cetona Chianciano Chiusi Montepulciano Sarteano Sinalunga Torrita
273. Pienza	Abbadia S. Salvadore S. Casciano de' Bagni Castiglion d' Orcia Piano Castagnaio Pienza S. Quirico Radicofani Tracquanda

PROVINCIA O COMPARTIMENTO ARETINO

7 DEPUTATI.

Circondario di Arezzo.

374. 375.	Arezzo (*)	Arezzo Capolona Castelfocognano Castiglion Fibocchi Laterina Subbiano Talla
376.	Bibbiena	Bibbiena Castel S. Niccolò Chitignano Chiusi Montemignaio Ortignano Poppi Pratovecchio Raggiolo Stia
377.	Castiglion Fiorentino	Castiglion Fiorentino Civitella Lucignano Marciano Monte S. Savino

(*) I Gonfalonieri di concerto col Prefetto determineranno la circoscrizione dei due Collegi assegnati a questi Comuni.

378. Cortona	Cortona Fojano
379. S. Giovanni	Bucine Castel Franco di Sopra Castiglion Ubertini Cavriglia S. Giovanni Loro Montevarchi Pergine Pian di Scò Terranuova
380. S. Sepolcro	Anghiari Badia Tedalda Caprese Monte Santa Maria Monterchi Pieve S. Stefano S. Sepolcro Sestino

)VINCIA O COMPARTIMENTO GROSSETANO

3 DEPUTATI.

Circondario di Grosseto.

Arcidosso	Arcidosso Castel del Piano Cinigiano Santa Fiora Pitigliano Roccalbegna Sorano
Grosseto	Monte Argentario Campagnatico Castiglion della Pescaia Giglio Grosseto Magliano Manciano Orbetello Scansano
Massa Marittima	Gavorrano Massa Marittima Montieri Roccastrada

GOVERNO DI LIVORNO

3 DEPUTATI.

Circondario di Livorno.

384. 385. Livorno 386.	Livorno

SS. Pietro e Paolo.

S. Jacopo — Antignano — Ardenza — Gorgona — Montenero — SS. Pietro e Paolo — SS. Trinità — S. Maria del Soccorso.

Cattedrale.

Cattedrale — SS. Annunziata — Greci uniti — S. Gregorio degli Armeni — Fortezza vecchia — S. Ferdinando — S. Giovanni — La Madonna — S. Sebastiano — S. Antonio — Spedali riuniti.

S. Giuseppe.

S. Matteo — Salviano — Valle Benedetta — S. Andrea — S. Benedetto — S. Caterina — S. Giuseppe.

ISOLA DELL' ELBA

UN DEPUTATO.

Circondario dell' Isola dell' Elba.

Portoferraio	Lungone Marciana Portoferraio Rio

TABELLA *di repartizione dei Collegi*
torali, delle regie provincie dell'Emil
ordine ai Decreti del Governatore dell
vincie suddette del dì 20 e 25 gennaio

PROVINCIA DI BOLOGNA

12 DEPUTATI.

N.° progressivo dei Collegi	SEDE dell'Uffizio principale	MANDAMENTI E COMU che compongono i Col
		Circondario di Bologna.
261. 262. 263. 264. 265.	Bologna	Bologna Città e Comuni *muros*, meno il Com Calderara (unito al C di S. Giorgio) più il C d'Anzola (appartene Mandamento di S. Gi in Persiceto) e il l mento di Lojano.
266.	Budrio	Budrio.
267.	Castel Maggiore	Castel Maggiore e Mine

. Giovanni in Persiceto	San Giovanni in Persiceto meno il Comune di Sala (unito al Collegio di San Giorgio) e quello d'Anzola (unito al Collegio di Bologna) più il Mandamento di Bazzano.
. Giorgio in Piano	San Giorgio in Piano, più il Comune di Calderara (appartenente a Bologna) e quello di Sala (appartenente al Mandamento di S. Giovanni in Persiceto).

di Imola.

mola	Imola.
Castel S. Pietro	Castel S. Pietro e Medicina.

di Vergato.

ergato	Vergato, Porretta e Castiglione.

PROVINCIA DI FERRARA

7 DEPUTATI.

Circondario di Ferrara.

273. 274. Ferrara 275.	Ferrara Città e Comuni *extr muros*, coi Mandamenti Copparo e Bondeno.
276. Argenta	Argenta e Portomaggiore.

di Cento.

277. Cento	Cento e Poggio Renatico.
278. Finale	Finale e Crevalcore.

di Comacchio.

279. Comacchio	Comacchio e Codigoro.

PROVINCIA DI FORLÌ

7 DEPUTATI.

Circondario di Forlì.

280. Forlì	Forlì.
281. Meldola	Meldola e Civitella.

di Cesena.

282. 283. Cesena	Cesena coi Comuni di Gatteo, Gambettola e Longiano (appartenenti al Mandamento di Savignano).
284. Savignano	Savignano meno i Comuni di Gatteo, Gambettola e Longiano (uniti a Cesena) e coi Mandamenti di Sogliano e Sarsina.
285. Rimini	Rimini.
286. S. Arcangelo	S. Arcangelo, Coriano e Saludeccio.

PROVINCIA DI MASSA

4 DEPUTATI.

Circondario di Massa.

287. Massa	Massa, Aulla.
288. Carrara	Carrara, Calice, Fosdinovo
289. Fivizzano	Fivizzano, Tresana, Mulazzo.

di Pontremoli.

290. Pontremoli	Pontremoli, Bagnone.

PROVINCIA DI MODENA

10 DEPUTATI.

Circondario di Modena.

291. Modena	Modena città.
292.	Modena *extramuros*.
293. Sassuolo	Sassuolo, Vignola meno il Comune di Spilamberto (unito al Collegio di Castelfranco) più Formigine.
294. Castelfranco	Castelfranco più il Comune di Spilamberto, (appartenente al Mandamento di Vignola) Nonantola, meno i Comuni di Bastiglia e Bomporto (uniti al Collegio di Carpi).
295. Carpi	Carpi coi Comuni di Bastiglia e Bomporto (appartenenti al Mandamento di Nonantola).

di Mirandola.

296. Mirandola	Mirandola meno Cavezzo e San Prospero (uniti al Collegio di Concordia), più San Felice.
297. Concordia	Concordia con Cavezzo e S. Prospero (appartenenti al Mandamento di Mirandola).

di Pavullo.

298. Pavullo	Pavullo meno il Comune di Montefestino (unito al Collegio di Montefiorino) più Lama, Sestola, Fanano e Pievepelago.
299. Montefiorino	Montefiorino, Guiglia, Montese e Zocca col Comune di Montefestino (appartenente a Pavullo).

di Castelnuovo di Garfagnana.

300. Castelnuovo	Castelnuovo, Camporgiano, Gallicano e Minucciano.

PROVINCIA DI PARMA

8 DEPUTATI.

Circondario di Parma.

301. Parma meridionale	Parma meridionale.
302. Parma settentrionale	Parma settentrionale coi Comuni di Colorno e Calestano.
303. Corniglio	Corniglio, Fornovo, Langhirano.
304. S. Donato	S. Donato, Traversetolo.

di Borgo S. Donnino.

305.	Borgo S. Donnino	Borgo S. Donnino, Busseto, Pellegrino.
306.	S. Secondo	S. Secondo, Zibello, Soragna.
307.	S. Pancrazio	S. Pancrazio, Noceto, Fontanellato.

di Valditaro.

308.	Borgotaro	Borgotaro, Bedonia, Berceto.

PROVINCIA DI PIACENZA

7 DEPUTATI.

Circondario di Piacenza.

309.	Piacenza	Piacenza meno il Comune di S. Antonio (unito a Castel S. Giovanni) più i Comuni di Mortizza e S. Lazzaro (appartenenti a Pontenure).
310.	Castel S. Giovanni	Castel S. Giovanni, Borgonovo col Comune di S. Antonio (appartenenti a Piacenza).
311.	Rivergaro	Rivergaro, Agazzano, Pianello e Pontenure meno i Comuni di Mortizza e S. Lazzaro (uniti a Piacenza).

312. Bettola	Bettola, Ferriere e Ponte dell'Olio.

di Firenzola.

313. Firenzola	Firenzola e Bardi.
314. Carpaneto	Carpaneto, Castell' Arquato e Lugagnano.
315. Monticelli	Monticelli e Cortemaggiore.

PROVINCIA DI RAVENNA

7 DEPUTATI.

Circondario di Ravenna.

316. 317. Ravenna 318.	Ravenna coi Mandamenti di Russi, Alfonsine e Cervia.

di Lugo.

319. Lugo	Lugo, meno il Comune di Fusignano (unito a Bagnacavallo).
320. Bagnacavallo	Bagnacavallo col Comune di Fusignano (appartenente al Mandamento di Lugo) e Massa Lombarda.

di Faenza.

321. Faenza	Faenza.
322. Castel Bolognese	Castel Bolognese, Casola Valsenio e Brisighella.

PROVINCIA DI REGGIO

8 DEPUTATI.

Circondario di Reggio.

323. Reggio	Reggio città più le frazioni di S. Prospero de' Strinati, Mancassale, Prato-fontana, Sesso, Cella, Cavezzoli, Roncocesi, Cadè e Gaida (appartenenti al Mandamento di Reggio *extramuros*).
324. Rubiera	Rubiera colle frazioni di Ospizio, Gavazza, S. Maurizio, Masone, Marmirolo, Roncadella, Gavasseto, Foliano di Reggio, S. Pellegrino, Canali, Rivalta, Cariolo, San Bartolommeo, Codemondo, Pieve Modolena, Massenzatico, Sabbione e Bagno (appartenenti al Mandamento di Reggio *extramuros*).

325. Correggio	Correggio e Castelnovo di Sotto.
326. Montecchio	Montecchio e S. Polo.
327. Scandiano	Scandiano, Castellarano e Carpineti.
328. Castelnovo ne' Monti	Castelnovo ne' Monti, Villa Minozzo e Culagna.

di Guastalla.

329. Guastalla	Guastalla, Luzzara e Reggiolo.
330. Brescello	Brescello e Novellara.

Circolare alle Autorità compartimentali sulla interpretazione delle leggi.

Illmo Signore,

Usano i Prefetti di riferire al Ministero dell' Interno i casi di dubbia applicazione delle Leggi amministrative, invocando da esso la norma sicura, sia per risolvere l' affare, sia per rispondere ai quesiti delle Autorità subalterne. Accadeva questo in passato, accaderà anche più di frequente nell' avvenire, ora che abbiamo da applicare il nuovo Regolamento comunale, e la Legge sui Consigli compartimentali che sarà tra breve pubblicata.

Il Ministero risponderà sempre alle domande che gli verranno indirizzate dai Prefetti, e dirà il

modo in cui crede che le nuove Leggi debbano essere intese ed applicate. È necessario peraltro che la S. V. sappia come io non intenda di dare a queste mie risposte un carattere di dichiarazione assoluta, e molto meno d'interpretazione autentica della Legge. Non voglio che il Potere esecutivo esca dai suoi confini, e turbi le competenze assegnate alle diverse Autorità. Noi abbiamo i Tribunali amministrativi nei Consigli di Prefettura e nel Consiglio di Stato, e ad essi spetta d'interpretare le Leggi per via di Decreti. Però mentre desidero che le Prefetture quando invocano schiarimenti dal Ministero dell'Interno, tengano le sue risposte come indicazioni direttive per la pronta ed uniforme risoluzione degli affari amministrativi, non voglio che se ne facciano vincolo tutte le volte che sia legalmente eccitata la loro giurisdizione per applicare la Legge ai casi contenziosi. Così a malgrado di qualunque norma interpretativa che si trovi nelle risposte ministeriali, intendo che i Consigli di Prefettura ed il Consiglio di Stato rimangano pienamente indipendenti nel decidere le controversie, ai termini della Legge, anche quando accada che siano deferiti alla loro cognizione casi analoghi a quelli sui quali il Ministero dell'Interno abbia avuto occasione di manifestare il suo giudizio.

Queste dichiarazioni ho creduto necessario di fare alla S. V. perchè si rompa la viziosa pratica di interpretare ad ogni tratto le Leggi amministrative per via di Risoluzioni ministeriali, quando vi sono Tribunali speciali che debbono per via di giudicati, definirne la retta applicazione. Il Potere ese-

cutivo deve procurare l'esecuzione della Legge con tutti quei mezzi che sono di sua competenza, non arrogarsi l'ufficio del giudice nel preoccupare il campo dell'interpretrazione con atti emanati senza conflitto di opinioni e senza garanzia di forme.

Mi pregio frattanto di professarmi

Di VS. Ill.ma

Li 22 gennaio 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Ordinanza Ministeriale, che autorizza l' alienazione di lire italiane sessantamila di rendita tre per cento per la costruzione della Strada Ferrata da Asciano a Grosseto.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il Decreto del 19 novembre 1859, col quale venne decretata la costruzione della Strada ferrata da Asciano a Grosseto:

Visti gli articoli 9 e 11 dello stesso Decreto così concepiti:

« Art. 9. Il Governo fornirà, dentro i limiti « dell'articolo precedente, i capitali occorrenti al- « l'impresa mediante la emissione di uno speciale « consolidato tre per cento, al quale assegnerà un « fondo capace d'ammortirlo in dugento anni.

« Art 11. Alla alienazione dei titoli corri- « spondenti sarà proceduto di mano in mano che « ne ricorra il bisogno, nei modi e sotto le prescri- « zioni da decretare volta per volta per Ordinanza « del Ministero delle Finanze. Il prodotto di ven- « dita di questi titoli sarà depositato nella Deposi- « teria generale per esser poi gradatamente erogato « nella costruzione della Strada ».

Considerando, che il prodotto ricavabile dall'alienazione di lire italiane sessantamila di rendita è sufficiente ad iniziare i lavori,

Ordina:

Art. 1. Il Professore Policarpo Bandini, nella sua qualità di Gerente della Società per la Strada ferrata centrale toscana, incaricata della costruzione della Strada ferrata dalla stazione da Asciano a Grosseto, è autorizzato ad alienare lire italiane sessantamila di rendita tre per cento, conforme agli articoli 9 e 11 del Decreto del dì 19 novembre 1859 per la costruzione della Strada ferrata dalla stazione di Asciano a Grosseto.

Art. 2. Il saggio a cui sarà venduta la rendita di lire italiane sessantamila, di che nel precedente articolo, sarà il cinquantacinque per cento.

Art. 3. I sottoscrittori dovranno nell'atto della sottoscrizione effettuare il pagamento del primo se-

sto dell'ammontare della loro obbligazione e sborsare gli altri sesti nel seguente modo: il secondo ed il terzo respettivamente dopo tre e sei mesi dalla data del Decreto di concessione; e gli altri tre in altre tre rate semestrali a contare dalla scadenza del terzo sesto, con facoltà per altro nell'acquirente di fare qualunque anticipazione di pagamento, e di goderne il frutto.

Art. 4. Il pagamento di che sopra potrà essere effettuato nella Cassa della R. Depositeria, o in quelle della Dogana di Siena e della Prefettura di Grosseto.

Art. 5. I Cassieri della R. Depositeria, della Dogana di Siena e della Prefettura di Grosseto sono autorizzati a rilasciare una ricevuta provvisoria da cangiarsi in una Cartella pur provvisoria, consegnabile all'epoca del secondo versamento, che scade il 19 febbraio prossimo, nel tergo della quale saranno quattro caselle per registrarvi i quattro successivi pagamenti formanti il saldo, compiuto il quale, sarà fatto il cambio colla Cartella integrale definitiva di lire mille italiane valore nominale.

Art. 6. Il Cav. Direttore dei Conti della R. Depositeria, e il Cav. Direttore dell'Uffizio del Debito pubblico provvederanno, ognuno per la parte che gli spetta, all'esecuzione della presente Ordinanza.

Dato in Firenze li ventitre gennaio milleottocentosessanta.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

Il Segretario generale del Ministero
F. Carega.

Disapprovazione di provvedimenti eccezionali per l'attentato del 17 gennaio.

(*Monitore Toscano* del 24 gennaio).

Il Governo non ha potuto vedere senza grave rincrescimento che alcuni giornali andando oltre le nobili manifestazioni della indignazione cittadina, per l'attentato della sera del 17 corrente, si siano lasciati trascinare fino a proporre temperamenti, non tanto contrari alle Leggi quanto alla civiltà del paese e dei tempi.

Di questo eccesso si è resa rea specialmente la *Lente*, *Gazzetta del Popolo*, nell'articolo posto in principio del suo numero 5, 19 gennaio corrente, e per questo il Governo l'ha fatta severamente ammonire.

In momenti transitori ed eccezzionali, il Governo ha diritto di armarsi per la tutela pubblica di tutto il rigore delle Leggi, ma non ha bisogno, unanime com'esso è col paese, di cercare aiuto in quei selvaggi provvedimenti che il Giornale fiorentino osa consigliare, e che la maturata civiltà scancellò perfino dai diritti e dagli usi di guerra.

Disposizioni sul Bollettino officiale delle Leggi.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Il *Bullettino Officiale* ordinato col Decreto del R. Governo della Toscana in data de' 21 gennaio corrente, dovrà contenere anco i Decreti emanati dal dì primo dello stesso mese, e così a tutto il venti, non che le Risoluzioni normali di che nell' articolo 8.° del detto Decreto.

I Ministri dell' interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Annullamento di una sentenza della Curia Arcivescovile di Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Ricorso avanzato dal Sacerdote Ippolito Tommasini contro la sentenza della Curia Arcivescovile di Firenze pronunziata sotto dì 23 dicembre 1859,

Vista la sentenza suddetta;

Vista la Legge de' 30 ottobre 1784;

Vista la Notificazione del 1.° febbraio 1793;

Considerando che dal Diritto pubblico dello Stato è stabilito il ricorso per abuso ed eccesso di potere, contro le pronunzie dei Tribunali ecclesiastici;

Considerando che, prescindendo anco dall'esaminare se nel fatto giudicato dalla sentenza denunziata, esistano gli estremi inducenti la competenza meramente spirituale delle Curie ecclesiastiche, non poteva la Curia Arcivescovile di Firenze infliggere la relazione in un convento o luogo di ritiro per più d'un mese;

Decreta:

Art. 1. La sentenza proferita dalla Curia Arcivescovile di Firenze contro il Sacerdote Ippolito Tommasini sotto dì 23 dicembre 1859, è annullata.

Art. 2. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Antica Circolare agli Arcivescovi, e Vescovi della Toscana, con cui si obbligano a sottoporre alla sovrana approvazione le Pastorali stampate e pubblicate.

Illmo e Rev.^{mo} Signore,

In seguito di un Veneratissimo Dispaccio di S. A. I. e R. de' 22 corrente mi affretto a partecipare a V. S. Illma e Rev.^{ma} il seguente Biglietto pervenutomi per il canale della R. Segreteria di Stato in questo medesimo giorno.

« S. A. I. e R. che specialmente confida per il bene dei suoi popoli, nelle cure e nelle istruzioni evangeliche degli Arcivescovi, e vescovi del Granducato, ha dovuto rimanere sodisfatto dello zelo con cui molti di essi hanno in diversi tempi pubbblicate le loro Pastorali nelle respettive Diocesi, con van-

taggio spirituale delle popolazioni commesse alla loro espiscopale sollecitudine: E perchè ognuno di essi venga sempre più animato ad esercitare in questa parte il sacro suo Ministero, sarà opportuno che tutti li Arcivescovi e Vescovi del Granducato sappiano che l'I. e R. A. S. intende, ed ha sempre inteso che essi siano nella piena libertà di pascere il loro gregge con la istruzione evangelica, e con l'insegnamento delle sane massime, e della vera dottrina della Chiesa Cattolica, senza che alcun impedimento possa desumersi dalle disposizioni governative, che riguardano il puro temporale.

« Ed è appunto per effetto di speciale considerazione che allorquando gli Arcivescovi, e Vescovi siano nel caso di stampare e pubblicare le loro Pastorali, con eccettuazione espressa agli Ordini generali veglianti in materia di stampe, restano essi dispensati dalla revisione ordinaria, e soltanto a reflesso dei rapporti temporali e politici che possono trovarsi talvolta nei varii oggetti contemplati in dette Pastorali, è intenzione di S. A. I. e R. che le dette Pastorali prima della loro pubblicazione ed affissione, siano rimesse alla Sovrana approvazione per mezzo di V. S. Ill.ma, ed ella se mai vi trovasse soggetto di osservazione, ne renderà conto a forma del consueto sistema all'I. e R. A. S. per mezzo del Dipartimento di Stato, onde attenderne le Sovrane determinazioni.

« Essendo questo il vero concetto, e la giusta intelligenza delle disposizioni che sono in vigore su tal proposito, non è a dubitarsi che gli Arcivescovi e Vescovi ne trarranno argomento della speciale fiducia che in essi ripone S. A. I. e R., e di un

particolare riguardo al loro sacro carattere, tutti seconderanno con zelo le religiose Sovrane intenzioni, non facendo mancare al respettivo gregge la istruzione evangelica per mezzo delle loro Pastorali ».

Attendo che V. S. Ill.ma e Rev.ma si compiaccia di accusarmi il recapito della presente, e mi confermo ec.

Li 23 gennaio 1818.

Tommaso Magnani Segretario.

Sussidio annuo al Culto Israelitico.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Religione Mosaica sia stata espressamente ammessa e riconosciusta dallo Stato;

Decreta:

Art. 1. È assegnato un sussidio al Culto Israelitico delle cinque Università della Toscana di lire fiorentine quarantamila all'anno dal primo gennaio 1860 da repartirsi con successivo Decreto.

Art. 2. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici, e il Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori

pubblici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Succursali della Banca nazionale toscana istituite a Siena, Pisa e Lucca, e Convenzioni relative.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l' Art. 142 dello Statuto per la Banca Nazionale Toscana sulla istituzione di Sedi Succursali o affiliate a detta Banca nelle città dello Stato dove non si aprivano le due Sedi principali di Firenze e Livorno;

Visto il Regolamento generale per le Succursali della Banca toscana approvato col Decreto del 4 agosto 1859;

Viste le Convenzioni per affiliare alla Nazionale le Banche di Sconto di Siena, Pisa, e Lucca combinate al seguito delle deliberazioni prese dal Consiglio superiore della Banca Nazionale nelle tornate 9.ª e 10.ª del 27 ottobre, e 13 Dicembre 1859 da uua; e dall'altra parte sulle deliberazioni vinte nelle generali adunanze degli azionisti del 19 giugno 1858, e 6 ottobre 1859 approvate per ordinanza del 6 gennaio 1860 per la Banca di Siena; sulle deliberazioni vinte nelle generali adunanze degli Azionisti del 5 agosto 1858 e 16 gennaio 1860 approvate la prima con Risoluzione del 23 marzo 1859, e la seconda per ordinanza del 19 gennaio 1860 per la Banca di Pisa; e sulle deliberazioni vinte nelle generali Adunanze degli Azionisti del 20 maggio 1858 e 7 dicembre 1859, approvate per ordinanza del 30 dicembre detto per la Banca di Lucca.

Decreta:

Art. 1. La Banca Nazionale toscana è autorizzata a stabilire tre Succursali che una in Siena, un'altra in Pisa, e una terza in Lucca, coi privilegj e con le norme de' suoi Statuti e Regolamonti; e ai patti fissati fra il suo Consiglio superiore e i Rappresentanti della tre Banche già esistenti in dette città, con le *Convenzioni* annesse al presente decreto; quali rimangono approvate, per avere effetto come se fossero qui trascritte di parola in parola, tanto per gli Azionisti della nazionale che per gli Azionisti delle già Banche di Siena, Pisa e Lucca,

quanto per chiunque sia per trovarsi in rapporti diretti, o indiretti con essa Banca Nazionale.

Art. 2. Il presente Decreto e le Convenzioni annesse si intenderanno promulgate mediante la inserzione nel *Monitore*. Una copia firmata dall'Avvocato Regio tanto del presente Decreto, che dello Statuto e Regolamenti generali della Banca Nazionale sarà depositata nelle Cancellerie dei Tribunali di prima Istanza di Siena, Pisa e Lucca; unitamente a copia delle Convenzioni con la Banca senese nella Cancelleria del Tribunale di Siena, delle Convenzioni con la Banca pisana nella Cancelleria del Tribunale di Pisa, e delle Convenzioni con la Banca lucchese nella Cancelleria del Tribunale di Lucca.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno in quanto lo riguarda.

Dato in Firenze li ventitre gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
R. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

BANCA DI SIENA.

Art. 1. È istituita in Siena una Banca affiliata alla Banca Nazionale Toscana sulle norme e con le attribuzioni di che nel Regolamento generale per le Succursali approvato con Decreto del 4 agosto 1859.

Art. 2. La nuova Banca affiliata comincerà le sue operazioni il 1 giugno 1860.

Art. 3. Al 31 maggio di detto anno 1860 l'attuale Banca di Sconto di Siena dovrà cessare e mettersi in stralcio, quale sarà chiuso al 31 dicembre successivo.

Art. 4. Il capitale della Banca toscana è dipendentemente da questa istituzione aumentato di Lire trecento mila da rappresentare da 300 azioni di L. 1000 con facoltà in essa Banca di emettere Biglietti per un valore triplo ai termini dello Statuto.

Art. 5. È conferito agli Azionisti della Banca attuale di Sconto di Siena il diritto d'acquistare alla pari del loro valor nominale quattro Azioni nuove per ogni Azione da essi posseduta delle N.° 75 di L. 2000 ora in corso della Banca Senese.

Art. 6. Il Consiglio superiore disporrà per la vendita all'incanto di quelle fra le 300 Azioni non acquistate dagli Azionisti della Banca Senese.

Art. 7. È assegnato un mese di tempo dal giorno della pubblicazione nel *Monitore* delle presenti Convenzioni ai signori Azionisti della Banca di Sconto di Siena, a ridurre all'atto il diritto di acquistare alla pari del lor valor nominale quattro

Azioni della Banca Nazionale per ognuna delle 75 Azioni da essi possedute dalla Banca Senese.

Art. 8. Le nuove Azioni, parificate in tutto alle 8000 già emesse. conferiranno ai titolari i medesimi diritti e saranno rappresentate da Cartelle affatto simili alle prime da contrassegnare con numero progressivo cominciando dal numero 8001, e da datare dal 1 gennaio 1861, dalla qual epoca saranno ammesse al godimento degli utili resultanti dal Bilancio generale della Banca Nazionale.

Art. 9. A ricevere le relative dichiarazioni sarà aperto un apposito registro nella Banca di Sconto di Siena.

La iscrizione dovrà farsi personalmente o col mezzo di mandatario eletto regolarmente; con esprimere in parole il numero delle Azioni che s'intende acquistare e con dichiarare il domicilio ai termini dell'art. 9 dello Statuto. Il Direttore della Banca di Sconto di Siena ne prenderà nota tanto sulla Cartella da esibire dall'Azionista, quanto sul registro degli Azionisti della sua Banca.

La iscrizione sarà fatta puramente e semplicemente; con importare l'accettazione da parte dell'iscritto di tutte e singole le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Banca Nazionale. Ogni condizione, modificazione, aggiunta o riserva vizierà la iscrizione da aversi come non fatta.

Art. 10. Appena spirato il mese, il Direttore assistito dal Presidente del Consiglio direttivo della Banca di Siena, chiuderà il registro, che sottoscritto tanto dal Presidente che dal Direttore sarà rimesso alle Sede di Firenze per le ulteriori disposizioni.

Art. 11. Chiuso il Registro, gli Azionisti che

non vi appariscano iscritti si avranno per renunzianti al diritto loro concesso di acquistare le Azioni della Nazionale, senza che possano in verun modo, e per qualsivoglia titolo e causa essere rimessi in buon giorno.

Art. 12. Avvenuta la iscrizione, la Cartella non si trasmetterà senza trasferire nell'acquirente tutte le obbligazioni che ne conseguono, con rimanere all'esatto adempimento delle medesime affetto e vincolato con privilegio il capitale dell'Azione iscritta.

Art. 13. Gli Azionisti iscritti dovranno versare il Capitale delle Azioni acquistate, in Siena, nelle mani del Cassiere che sarà stato nominato per quella Succursale nelle rate e nei tempi seguenti:

L. 333 6 8	per Azione	al 15 Maggio		
» 333 6 8	idem	al 1.° Luglio	1860	
» 333 6 8	idem	al 1.° Novem.		

Art. 14. I versamenti verranno notati sulla relativa Cartella iscritta con la firma del Cassiere e col visto del Direttore. Dentro il 31 decembre 1860 questa Cartella sarà cambiata con le Cartelle delle nuove Azioni. E solamente dopo la consegna delle nuove Cartelle potrà esser domandato il trasporto ad altra sede della Banca Nazionale di che nell'articolo 13.° dello Statuto, e 7.° del Regolamento generale per le succursali; con dovere infrattanto l'azione rimanere iscritta alla sede della succursale.

Art. 15. L'indugio a corrispondere ai versamenti intimati sottoporrà l'azionista al frutto a fa-

vore della Banca in ragione dell'8 per cento dal giorno della scadenza; con avere il Consiglio pienissima libertà di vendere all'incanto le Azioni appena lo giudichi conveniente a tutte spese, rischio e pericolo dell'iscritto mantenutosi in mora.

Art. 16. Il godimento degli utili resultanti dal Bilancio generale della Banca Nazionale non cominciando per gli Azionisti nuovamente inscritti che dal 1.° gennajo 1861, l'utile netto del tempo rotto del 1860 della Succursale Senese anderà tutto a profitto della Banca Nazionale, dalla quale sarà in compenso corrisposto ai detti signori Azionisti il frutto a ragione del 5 per cento all'anno a scala dei versamenti eseguiti, da datare però il primo versamento dal 1.° giugno 1860.

Art. 17. Le nomine dei Titolari dovranno per questa prima volta farsi dentro il mese di febbraio per essere dentro marzo 1860 trasmesso alla Sede principale di Firenze il Castelletto.

E i Titolari da eleggere dal Municipio e dagli Azionisti locali dovranno co'i Titolari a nomina del Consiglio prestarsi alle operazioni preparatorie per mettere la Succursale in attività all'epoca suindicata del 1.° giugno 1860, non che esercitare le relative incombense, tanto per il tempo rotto 1860 quanto per l'annata 1861.

Per gli anni successivi le nomine de'Titolari da rinnuovare annualmente saranno fatte non più tardi del mese di ottobre.

Art. 18. Il Direttore e Aiuto Direttore a nomina del Consiglio per la Succursale della Banca Nazionale istituita in Siena non potranno affatto mescolarsi dello stralcio della Banca di Sconto di det-

Città da aprire il 1.° giugno e chiudere il 31 di-
nbre 1860.

Art. 19. Essi dovranno prestarsi a tutte le
erazioni preparatorie all'apertura della Banca pel
giugno 1860, dietro le istruzioni che riceveran-
dalla direzione per la sede di Firenze.

Art. 20 le spese occorrenti per queste opera-
ni preparatorie saranno anticipate dalla Sede fio-
ntina dietro percezione del frutto fissato per gli
onti e per esserne rimborsata con i primi versa-
enti sulle Azioni.

Art. 21. Tutte le spese di prima montatura
vranno farsi di concerto con la Sede principale,
divise in diciottesimi portarsi a carico dei Bilanci
eciali della Succursale senese cominciando da quel-
del 1861.

Art. 22. Il Ruolo normale degli Impiegati
lla Banca di Siena rimane per ora stabilito come
presso:

Titolo dell' impiego e stipendio.

Cassiere (a suo carico l'Esattore)	L.	3500
Ragioniere	»	1800
Aiuto Ragioniere.	»	1400
Commesso	»	1080
Esattore a carico del Cassiere. .	»	——
Custode	»	730
	L.	8510

Art. 23. La gratificazione di che nell'artic. 23
el Regolamento sulle succursali resta per ora de-

terminata nella quarta parte degli utili resultanti dal Bilancio particolare della Succursale Senese, dopo prelevata anche la massa di rispetto.

Art. 24. Questa gratificazione non potrà mai eccedere le L. 12,000, nè esser minore di L. 8,000, e si distribuirà come appresso;

$^{11}/_{24}$ al Direttore
$^{6}/_{24}$ all'Aiuto Direttore
$^{2}/_{24}$ al Censore
$^{5}/_{24}$ agli Impiegati.

Art. 25. Al Direttore e suo Aiuto la tangente della quota minima stabilita nell'articolo precedente potrà anticiparsi in dodicesimi a ogni fine di mese; in quanto essi non hanno stipendio di Ruolo.

Art. 26. La Medaglia di presenza da darsi agli Assessori e ai Deputati del Castelletto sarà valutata L. 4. —

Art. 27. I giorni d'operazioni saranno per Siena il lunedì, mercoledì e sabato; e quando cadano in giorno festivo d'intiero precetto, il giorno successivo al lunedì o mercoledì, e il precedente al sabato.

BANCA DI PISA.

Art. 1. È istituita in Pisa una Banca affiliata alla Banca Nazionale Toscana sulle norme, e con le attribuzioni di che nel Regolamento generale per le succursali, approvato col Decreto del 4 agosto 1859.

Art. 2. La nuova Banca affiliata comincierà le sue operazioni il 1.° giugno 1860.

Art. 3. Al 31 maggio di detto anno 1860 l'attuale Banca di Sconto di Pisa dovrà cessare, e mettersi in stralcio, quale sarà chiuso al 31 dicembre successivo.

Art. 4. Il capitale della Banca Toscana è dipendentemente da questa istituzione aumentato di lire Seicentomila, da rappresentare da 600 azioni di L. 1000, con facoltà in essa Banca di emettere Biglietti per un valore triplo ai termini dello Statuto.

Art. 5. È conferito agli Azionisti della Banca attuale di sconto di Pisa, il diritto d'acquistare alla pari del loro valor nominale due Azioni nuove per ogni Azione da essi posseduta delle N.° 300 di L. 1000 ora in corso della Banca Pisana.

Art. 6. Il Consiglio superiore disporrà per la vendita all'incanto di quelle fra le 600 Azioni non acquistate dagli Azionisti della Banca Pisana.

Art. 7. È assegnato un mese di tempo dal giorno della pubblicazione nel *Monitore Toscano* delle presenti Convenzioni ai signori Azionisti della Banca di sconto di Pisa, a ridurre all'atto il diritto d'acquistare alla pari del loro valor nominale due Azioni della Banca Nazionale per ognuna delle 300 Azioni da essi possedute della Banca Pisana.

Art. 8. Le nuove Azioni, parificate in tutto alle 8,000 già emesse, conferiranno ai titolari i medesimi diritti, e saranno rappresentate da cartelle affatto simili alle prime da contrassegnare con numero progressivo cominciando dal N.° 8,301, e da datare dal 1.° gennaio 1861, dalla qual epoca saranno ammesse al godimento degli utili resultanti dal bilancio generale della Banca Nazionale.

Art. 9. A ricevere le relative dichiarazioni, sarà aperto un apposito Registro nella Banca di sconto di Pisa.

La iscrizione dovrà farsi personalmente, o col mezzo di mandatario eletto regolarmente, con esprimere in parole il numero delle Azioni che s' intende acquistare con dichiarare il domicilio ai termini dell' articolo 9 dello Statuto. Il Direttore della Banca di sconto di Pisa ne prenderà nota tanto sulla Cartella da esibire dall' azionista, quanto sul Registro degli Azionisti della sua Banca.

La iscrizione sarà fatta puramente e semplicemente con importare l' accettazione da parte dell' iscritto di tutte e singole le disposizioni dello Statuto, e dei regolamenti della Banca Nazionale. Ogni condizione, modificazione, aggiunta o riserva vizierà la iscrizione da aversi come non fatta.

Art. 10. Appena spirato il mese, il Direttore assistito del Presidente del Consiglio direttivo della Banca di Pisa, chiuderà il registro, che sottoscritto tanto dal Presidente, che dal Direttore, sarà rimesso alla Sede di Livorno per le ulteriori disposizioni.

Art. 11. Chiuso il registro, gli Azionisti che non vi appariscano inscritti, si avranno per renunzianti al diritto loro concesso di acquistare le Azioni della Nazionale, senza che possano in verun modo, e per qualsivoglia titolo e causa essere rimessi in buon giorno.

Art. 12. Avvenuta la iscrizione, la Cartella non si trasmetterà senza trasferire nell' acquirente tutte le obbligazioni che ne conseguono, con rimanere all' esatto adempimento delle medesime affetto,

e vincolato con privilegio il capitale dell'Azione iscritta.

Art. 13. Gli Azionisti iscritti dovranno versare il capitale delle Azioni acquistate in Pisa, nelle mani del Cassiere, che sarà stato nominato per quella Succursale nelle rate e nei tempi seguenti:

L. 333 6 8	per Azione	al 15 maggio		
» 333 6 8	idem	al 1.° luglio		1860
» 333 6 8	idem	al 1.° novembre		

Art. 14. I versamenti verranno notati sulla relativa Cartella iscritta con la firma del Cassiere e col visto del Direttore. Dentro il 31 decembre 1860 questa Cartella sarà cambiata con le Cartelle delle nuove Azioni. E solamente dopo la consegna delle nuove Cartelle potrà essere domandato il trasporto ad altra Sede della Banca Nazionale di che nell'articolo 13 dello Statuto, e 7 del Regolamento generale per le Succursali; con dovere infrattanto l'Azione rimanere inscritta alla Sede della Succursale.

Art. 15. L'indugio a corrispondere ai versamenti intimati sottoporrà l'Azionista al frutto a favore della Banca in ragione dell'otto per cento dal giorno della scadenza; con avere il Consiglio pienissima libertà di vendere all'incanto le Azioni appena lo giudichi conveniente a tutte spese, rischio e pericolo dell'iscritto mantenutosi in mora.

Art. 16. Il godimento degli utili resultanti dal Bilancio generale della Banca Nazionale non cominciando per gli Azionisti nuovamente iscritti che dal 1.° gennaio 1861, l'utile netto del tempo rotto del 1860 della Succursale Pisana anderà tutto

a profitto della Banca Nazionale, dalla quale sarà in compenso corrisposto a' detti signori Azionisti il frutto a ragione del 5 per cento all' anno a scala dei versamenti eseguiti, da datare però il primo versamento dal 1.° giugno 1860.

Art. 17. Le nomine dei Titolari, dovranno per questa prima volta farsi dentro il mese di febbraio, per essere dentro il marzo 1860 trasmesso alla Sede principale di Livorno il Castelletto.

E i Titolari da eleggere dal Municipio, e dagli Azionisti locali dovranno coi Titolari a nomina del Consiglio prestarsi alle operazioni preparatorie per mettere la Succursale in attivita all' epoca suindicata del 1.° giugno 1860; non che esercitare le relative incombense tanto pel tempo rotto del 1860 quanto per l' annata 1861.

Per gli anni successivi le nomine dei Titolari da rinnovare annualmente saranno fatte non più tardi del mese di ottobre.

Art. 18. Il Direttore e Aiuto Direttore a nomina del Consiglio per la Succursale della Banca Nazionale istituita in Pisa non potranno affatto mescolarsi dello stralcio della Banca di Sconto di detta Città, da aprire il 1.° giugno, e chiudere al 31 decembre 1860.

Art. 19. Essi dovranno prestarsi a tutte le operazioni preparatorie all' apertura della Banca pel 1.° giungno 1860 dietro le istruzioni che riceveranno dalla Direzione per la Sede di Livorno.

Art. 20. Le Spese occorrenti per queste operazioni a preparatorie saranno anticipate dalla Sede Livornese, dietro percezione del frutto fissato per

gli Sconti, e per esserne rimborsata coi primi versamenti sulle Azioni.

Art. 21. Tutte le spese di prima montatura dovranno farsi di concerto con la Sede principale, e divise in diciottesimi, portarsi a carico dei Bilanci speciali della Succursale Pisana, cominciando da quello del 1861.

Art. 22. Il Ruolo normale degli Impiegati nella Banca di Pisa rimane per ora stabilito come appresso:

Titolo dell' Impiego	*Stipendio*
Cassiere (con a suo carico l'Esattore)	*L.* 3600
Ragioniere.	» 2000
Aiuto Ragioniere	» 1700
Commesso.	» 1080
Esattore a Carico del Cassiere. .	» —
Custode.	» 800
	Lire 9180

Art. 23. La gratificazione di che nell'Art. 23 del Regolamento sulle Succursali resta per ora determinata nella sesta parte degli utili resultanti dal Bilancio particolare della Succursale Pisana, dopo prelevata anche la massa di rispetto.

Art. 24. Questa gratificazione non potrà mai eccedere le L. 15,000 nè essere minore di L. 10,000.

E si distribuirà come appresso:

$^{11}/_{24}$ al Direttore
$^{6}/_{24}$ all'Aiuto Direttore

$^{2}/_{24}$ al Censore
$^{5}/_{24}$ agli Impiegati.

Art. 25. Al Direttore e suo Aiuto la tangente della quota minima stabilita nell'Art. precedente potrà anticiparsi in dodicesimi a ogni fine di mese; in quanto essi non hanno stipendio di Ruolo.

Art. 26. La Medaglia di presenza da darsi agli Assessori, e ai Deputati sarà valutata L. 4.

Art. 27. I giorni d'operazioni saranno per Pisa il lunedì, mercoledì e sabato; e quando cadano in giorno festivo d'intero precetto il giono successivo al lunedì, o mercoledì e il precedente al sabato.

BANCA DI LUCCA.

Art. 1. È istituita in Lucca una Banca affiliata alla Banca Nazionale Toscana sulle norma e con le attribuzioni di che nel Regolamento generale per le Succursali approvato col Decreto Governativo del 4 agosto 1859.

Art. 2. La nuova Banca affiliata comincerà le sue operazioni il 1.° di giugno 1860.

Art. 3. Al primo gennaio 1860 l'attuale Banca di Sconto di Lucca dovrà cominciare la sua liquidazione e mettersi in stralcio il quale dovrà esser chiuso al 31 decembre successivo.

Art. 4. Il capitale della Banca Nazionale Toscana dipendente da questa istituzione è aumentato di Lire duecento sessanta mila da rappresentarsi da N.° 260 Azioni di L. 1000 con facoltà in essa Banca di emettere Biglietti per un valore triplo ai termin dello Statuto.

Art. 5. È conferito agli Azionisti dell'attuale Banca di Sconto di Lucca il diritto di acquistare alla pari del loro valor nominale un'Azione nuova della Banca Nazionale per ogni tre Azioni da essi possedute delle num. 780 di L. 333 6 8 ora in corso della Banca Lucchese.

Art. 6. Il Consiglio superiore disporrà per la vendita all'incanto di quelle fra le 260 Azioni non acquistate dagli Azionisti della Banca Lucchese.

Art. 7. È assegnato un mese di tempo dal giorno della pubblicazione nel *Monitore* delle presenti Convenzioni ai signori Azionisti della Banca di Sconto di Lucca a ridurre all'atto il diritto di acquistare alla pari del loro valore nominale un' Azione della Banca Nazionale per ogni tre delle 780 Azioni da essi possedute della Banca Lucchese.

Art. 8. Le nuove Azioni parificate in tutto alle già emesse dalla Banca Nazionale conferiranno ai titolari i medesimi diritti e saranno rappresentate da cartelle affatto simili alle prime da contrassegnare con numero progressivo cominciando dal num. 8901 e da datare dal 1.° gennaio 1861, dalla qual epoca saranno ammesse al godimento degli utili resultanti dal bilancio generale della Banca Nazionale.

Art. 9. A ricevere le relative dichiarazioni sarà aperto un apposito registro nella Banca di Sconto di Lucca. La iscrizione dovrà farsi da ciascun possessore di tre in tre Azioni della Banca attuale Lucchese, personalmente o col mezzo di mandatario eletto regolarmente, con esprimere in parole il numero delle Azioni che intende acquistare, più il numero d'ordine delle tre Azioni vecchie da

lui attualmente possedute per ogni azione nuova, e con dichiarare il domicilio ai termini dell'art. 9 dello Statuto.

Il Direttere della Banca di Sconto di Lucca ne prenderà nota sulle cartelle d'Azione da esibire dall'azionista con indicarvi il nome del possessore inscrivente, e con notare in ciascuna delle tre che gli danno diritto ad una nuova Azione, il numero progressivo delle altre due.

Una tal nota con tutte le suddette indicazioni sarà anche presa in un registro a parte che starà in luogo e servirà di registro nominale degli azionisti della Banca attuale di Lucca inscrittisi per l'acquisto di Azioni della Banca Nazionale.

La iscrizione sarà fatta puramente e semplicemente, con importare l'accettazione da parte dell'iscritto di tutte e singole le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Banca Nazionale. Ogni condizione, modificazione, aggiunta e riserva vizierà la iscrizione da aversi come non fatta.

Art. 10. Appena spirato il mese, il Direttore assistito dal Presidente del Consiglio direttivo della Banca di Lucca chiuderà il registro, che sottoscritto tanto dal Presidente che dal Direttore, sarà rimesso alla Sede di Livorno per le ulteriori disposizioni.

Art. 11. Chiuso il registro, gli Azionisti che non vi appariscano iscritti si avranno per rinunzianti al diritto loro concesso di acquistare le Azioni della Nazionale senza che possano in alcun modo e per qualsivoglia titolo e causa esser rimessi in buon giorno.

Art. 12. Avvenuta la iscrizione, le Cartelle d'Azione dell'attual Banca Lucchese diventeranno a

tutti gli effetti nominative, col non potersi trasmettere che nei modi previsti dagli art. 17 e 18 dello Statuto della Banca Nazionale e necessariamente collegate a tre per tre come lo furono nell'iscrizione; con trasferire nell'acquirente tutte le obbligazioni che ne conseguono, e con rimanere all'esatto adempimento delle medesime affetto e vincolato con privilegio il capitale delle Azioni iscritte.

Art. 13. Gli Azionisti iscritti dovranno versare il capitale delle Azioni acquistate in Lucca nelle mani del Cassiere che sarà stato nominato per quella Succursale nelle rate e nei tempi seguenti:

L. 333 6 8	per Azione	al 15 maggio		1860
» 333 6 8	id.	al 1.° luglio		
» 333 6 8	id.	al 1.° novembre		

Art. 14. I versamenti verranno notati sopra una delle tre Cartelle inscritte collettivamente come sopra per ogni Azione della Banca Nazionale con firma del Cassiere e col visto del Direttore.

Dentro il 31 dicembre 1860 queste tre Cartelle saranno cambiate con una Cartella d'Azione della Banca Nazionale.

Come meno di tre non conferiscono diritto alla iscrizione, così il cambio non potrà esser fatto che di contro a quelle tre precise per cui fu fatta la iscrizione.

Solamente dopo la consegna della nuova Cartella potrà esser domandato il trasporto ad altra Sede della Banca Nazionale di che nell'art. 13 dello Statuto, e 7 del Regolamento generale per le Suc-

cursali col dovere frattanto l'Azione rimanere inscritta alla Sede della Succursale.

Art. 15. L'indugio a corrispondere ai versamenti stabiliti sottoporrà l'Azionista al frutto a favore della Banca in ragione dell'8 per cento dal giorno della scadenza; con avere il Consiglio pienissima libertà di vendere all'incanto le Azioni appena lo giudichi conveniente a tutte spese, rischio e pericolo dall'iscritto mantenutosi in mora.

Art. 16. Il godimento degli utili resultanti dal bilancio generale della Banca Nazionale non cominciando per gli Azionisti nuovamente inscritti che dal 1.° gennaio 1861 l'utile netto del tempo rotto del 1860 della Succursale Lucchese anderà tutto a profitto della Banca Nazionale dalla quale sarà in compenso corrisposto ai detti signori Azionisti il frutto a ragione del 5 °/₀ all'anno a scala dei versamenti eseguiti da datare però il primo versamento dal 1.° giugno 1860.

Art. 17. Le nomine dei Titolari dovranno per questa prima volta farsi dentro il mese di febbraio per esser dentro il marzo 1860 trasmesso alla Sede principale di Livorno il Castelletto.

E i Titolari da eleggere dal Municipio e dagli Azionisti locali dovranno coi Titolari a nomina del Consiglio prestarsi alle operazioni preparatorie per mettere la Succursale in attività all'epoca suindicata del 1.° giugno 1860 non che esercitare le relative incombense tanto pel tempo rotto del 1860 quanto per l'annata 1861.

Per gli anni successivi le nomine dei Titolari da rinnuovare annualmente saranno fatte non più tardi del mese di ottobre.

Art. 18. Il Direttore e Aiuto Direttore a nomina del Consiglio per la Succursale istituita in Lucca non potranno affatto mescolarsi dello stralcio della Banca di Sconto di detta città da aprire il 1.° gennaio 1860 e chiudere il 31 dicembre successivo.

Art. 19. Essi dovranno prestarsi a tutte le operazioni preparatorie all'apertura della Succursale pel 1.° giugno 1860 dietro le istruzioni che riceveranno dalla Direzione della Sede di Livorno.

Art. 20. Le spese occorrenti per queste operazioni preparatorie saranno anticipate dalla Sede livornese dietro percezione del frutto fissato per gli sconti e per esserne rimborsata coi primi versamenti sulle azioni.

Art. 21. Tutte le spese di prima montatura dovranno farsi di concerto con la Sede principale e divise in diciottesimi portarsi a carico dei Bilanci speciali della Succursale lucchese cominciando da quello del 1861.

Art. 22. Il ruolo normale degl'impiegati della Succursale di Lucca rimane per ora stabilito come appresso:

Titolo degl'Impieghi e Stipendi.

Cassiere (con a suo carico l'Esattore)	L. 3000
Ragioniere.	» 1600
Aiuto Ragioniere.	» 1250
Primo Commesso	» 1150
Secondo Commesso	» 800
Esattore a carico del Cassiere. .	» ——
Custode.	» 600
	L. 8400

Art. 23. La gratificazione di che nell'articolo 23 del Regolamento sulle Succursali resta per ora determinata nella quarta parte degli utili resultanti dal Bilancio particolare della Succursale lucchese, dopo prelevata anche la massa di rispetto.

Art. 24. Questa gratificazione non potrà mai eccedere le L. 11,000 nè esser minore di L. 7,500 e si distribuirà come appresso:

$^{11}/_{24}$ al Direttore
$^{6}/_{24}$ all'aiuto Direttore
$^{2}/_{24}$ al Censore
$^{5}/_{24}$ agl'Impiegati.

Art. 25. Al Direttore e suo Aiuto la tangente della quota minima stabilita nell'articolo precedente potrà anticiparsi in dodicesimi a ogni fine di mese; in quanto essi non hanno stipendio di ruolo.

Art. 26. La medaglia di presenza da darsi agli Assessori e ai Deputati del Castelletto sarà valutata L. 4. —

Art. 27. I giorni di operazioni saranno per Lucca, lunedì, mercoledì e sabato; e quando cadano in giorno festivo d'intero precetto, il giorno successivo al lunedì e mercoledì, e il precedente al sabato.

Dal Ministero delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori pubblici,
Li 23 gennaio 1860.

V.° R. Busacca.

Il Segretario generale del Ministero
F. Carega.

Dichiarazione governativa intorno alla riserva fatta nel decreto sulla proclamazione dello Statuto Sardo in Toscana.

(*Monitore Toscano* 24 *Gennaio*).

Per schiarire qualunque equivoco intorno al concetto che dettò la riserva, la quale si legge nel decreto relativo alla proclamazione dello Statuto Sardo in Toscana, bastano poche parole. Con tale riserva il Governo della Toscana non volle nè dettare condizioni, nè preoccupare affatto la suprema giurisdizione del Parlamento nazionale. Bensì nell'intendimento di salvare qualunque sua responsabilità in faccia al Paese volle evitare il dubbio che al giorno in cui lo Statuto Sardo entrasse in vigore, potessero dirsi virtualmente abolite le Leggi organiche sanzionate dallo Statuto fondamentale Toscano concernenti la libertà di commercio e d'industria, la materia delle mani morte, e altre disposizioni legislative, mercè le quali vennero applicati da gran tempo fra noi i grandi principii di civiltà che pure sono quelli dell'avvenire. Quando analoghe disposizioni si trovino scritte nelle Leggi generali del Regno, la riserva cade di per se stessa; quando non vi si trovino, spetterà allora al Parlamento nazionale il decidere se tali preservate disposizioni debbano cessare del tutto anche fra noi, o essere invece estese e generalizzate a benefizio comune.

Norme sullo stato degli ufficiali militari di terra e di mare.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'avanzamento nei gradi e negl'impieghi militari è stato regolato con norme certe ed invariabili onde emanciparlo da qualunque arbitrio;

Considerando che non meno necessario sia lo stabilire per l'Uffiziale le norme altrettanto certe ed invariabili onde guarentirgli tutte le posizioni, nelle quali può trovarsi nel corso della sua carriera,

Decreta:

Dello Stato degli Uffiziali dell'Armata di terra e di mare.

TITOLO I.

Del Grado.

Art. 1. Il grado conferito dal Capo dello Stato costituisce lo stato dell'uffiziale.

Il grado è distinto dall'impiego.

Art. 2. L'uffiziale perde il grado per una delle cause seguenti:

1. Dimissione volontaria accettata dal Capo dello Stato.

2. Condanna a pena criminale.

3. Condanna a pena correzionale pei reati previsti dal Codice penale militare.

4. Condanna per reato qualunque che a tenore del Codice penale comune importi la pena del carcere, coll' aggiunta della sospensione dai pubblici ufficii, e della sorveglianza speciale della Polizia.

5. Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra.

Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di guerra pronunciata per l' accettazione non sanzionata dal Governo di funzioni, pensioni ed onorificenze date da Governi stranieri, e per soggiorno oltre 15 giorni fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo emanata per organo del Ministero della Guerra e della Marina.

6. Remozione per offesa al Capo dello Stato e per manifestazione pubblica di un' opinione ostile al governo costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato, alle libertà garantite dallo Statuto.

7. Remozione per mala condotta abituale e per mancanza contro l' onore.

Art. 3. La remozione ha luogo per Decreto del Governo sulla relazione del Ministro della Guerra e della Marina, e dietro la proposta di un Consiglio di disciplina o di guerra. L' uffiziale remosso

conserva l'assegnamento accordato agli uffiziali rivocati dall'impiego.

TITOLO II.

Delle varie posizioni dell'uffiziale.

Art. 4. Le posizioni dell'uffiziale sono:

1. Il servizio attivo;
2. La disponibilità;
3. La aspettativa;
4. La riforma;
5. La rivocazione;
6. La giubbilazione.

Capitolo I.

Del servizio effettivo.

Art. 5. Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo, quanto il servizio sedentario.

È in servizio effettivo:

1. L'uffiziale appartenente ad uno dei quadri che costituiscono l' esercito di terra e l'armata di mare, o ad uno dei varii Stabilimenti, Uffizi, ed Istituti militari, il quale essendo provvisto d'impiego secondo i respettivi quadri, vi presti l'opera sua sia in servizio attivo che in quello sedentario.

2. L'uffiziale incaricato temporaneamente di un servizio speciale o di una missione.

Capitolo II.

Della disponibilità.

Art. 6. La disponibilità è la posizione dell'uffiziale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri e senza impiego.

Tale posizione è assegnata per Decreto Governativo in seguito a decisione presa dal Consiglio dei Ministri, ed è d'ora in poi speciale agli uffiziali generali ed ai comandanti di reggimento o di corpo.

Art. 7. Il ricollocamento in servizio effettivo degli uffiziali in disponibilità ha luogo per Decreto ed a scelta del Governo.

Capitolo III.

Dell' aspettativa.

Art. 8. L' aspettativa è la posizione dell' uffiziale idoneo al servizio che sia fuori dei quadri dell' esercito di terra o dell' armata di mare, sprovvisto d'impiego e non contemplato nei precedenti Art. 5 e 6.

Art. 9. L' uffiziale in servizio effettivo è collocato in aspettativa con Decreto del Governo per una delle seguenti cause:

1. Scioglimento o riduzione di Corpo.
2. Soppressione d' impiego.

3. Ritorno dalla prigionia di guerra, quando durante la medesima, l'uffiziale sia stato rimpiazzato nel suo impiego.

4. Infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio.

5. Infermità temporarie non provenienti da servizio.

6. Motivi di famiglia in seguito a spontanea domanda dell'uffiziale.

7. Sospensione dall'impiego.

Nel Decreto che prescrive il collocamento in aspettativa sarà sempre espresso quale delle indicate cause vi abbia dato luogo.

I motivi menzionati ai periodi 4, 5 e 6 dovranno essere stati giustificati in quelle forme che verranno stabilite con Decreto del Governo.

SEZIONE PRIMA

Uffiziali in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo, soppressione d'impiego, ritorno dalla prigionia di guerra, infermità incontrate per ragione di servizio.

Art. 10. Nel caso di riduzione di Corpo, sarà collocato in aspettativa quel numero di uffiziali che ecceda nei varii gradi la forza stabilita dai nuovi quadri del Corpo, e di preferenza:

1. Gli uffiziali che ne facciano domanda.

2. Gli uffiziali meno anziani di ciascun grado.

Art. 11. Gli uffiziali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, od infermità incontrate per ragioni di servizio, dovranno occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da coloro che vi fossero da più lungo tempo; quando poi esistesse uguaglianza di data nella posizione di aspettativa, il loro rirorno al servizio effettivo avrà luogo per ordine di anzianità di grado.

Quest'ordine di data per grado si conserverà solo in quanto non ne venga leso il diritto all'avanzamento che spettasse ad altro uffiziale in aspettativa.

È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con suo Decreto, quelle norme e prescrizioni che valgono ad accertare che i detti uffiziali hanno conservata l'idoneità per riprendere a proseguire il servizio effettivo.

Coloro che fossero con tal mezzo giudicati inabili al servizio effettivo, saranno considerati come sospesi dall'impiego, a tenore della sezione terza di questo capo.

SEZIONE SECONDA.

Uffiziali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia.

Art. 12. Gli uffiziali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia, rimarranno in tale condizione per un anno.

Spirato questo termine, essi concorreranno cogli uffiziali contemplati nella sezione precedente, e secondo le stesse norme, ad occupare due terzi de impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, se non che il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo, sarà calcolato solamente dal dì in cui sarà scorso l'anno anzidetto.

Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi, gli uffiziali contemplati in questo articolo, potranno essere richiamati in servizio, ancorchè non sia scorso il termine dell'anno sopra stabilito.

Art. 13. Gli uffiziali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, i quali spirato il termine di un anno divisato nel precedente articolo, venissero richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle loro infermità, saranno giubbilati ovvero riformati a tenore del Cap. 5 della presente legge.

SEZIONE TERZA.

Uffiziali in aspettativa per sospensione d' impiego.

Art. 14. L' uffiziale è collocato in aspettativa per sospensione dall' impiego con Decreto del Governo motivato sulla relazione del Ministro della Guerra o della Marina.

Incorre eziandio nella sospensione dall' impiego l' uffiziale condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della pena, salvo ove occorra l' applicazione del disposto dall' art. 27.

Art. 15. La sospensione dall' impiego contemplata al secondo periodo dell' articolo precedente non può durare più di un anno.

Durante questo anno il posto dell' uffiziale sospeso sarà conservato vacante.

Qualora però tale posto non possa per sua natura rimanere neppure temporaneamente vacante, l' uffiziale sarà surrogato senza, impedirgli di cuoprire altro impiego del suo grado ed arma che si faccia vacante nel corso dell' anno.

Art. 16. Qualora trascorra l' anno senza che l' uffiziale sospeso venga riammesso, egli deve essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina.

Tale Consiglio potrà proporre la continuazione della sospensione per un tempo non maggiore di un altro anno, ovvero la rivocazione ai termini del seguente Cap. 6 del presente titolo.

Art. 17. L' uffiziale sospeso ha sempre diritto ad essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina

in seguito a sua domanda, anche prima che sia trascorso l'anno di sospensione.

In questo caso il Consiglio terrà luogo per quello accennato al precedente articolo, e gli spetteranno le attribuzioni ivi indicate.

Art. 18. I posti degli uffiziali ai quali sia continuata la sospensione dall'impiego oltre l'anno verranno rimpiazzati.

Gli uffiziali, cui cessi tale sospensione prolungata, saranno per Decreto del Governo ammessi a concorrere con quelli contemplati nelle sezioni precedenti e secondo le stesse norme, per occupare i due terzi degl'impieghi che si facessero vacanti nel loro grado ed arma; al quale effetto il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell'anzidetto Decreto.

SEZIONE QUARTA.

Disposizioni comuni alle varie classi di uffiziali in aspettativa.

Art. 19. Nei corpi e nei gradi dove l'avanzamento abbia luogo per corpo, gli uffiziali collocati in aspettativa per riduzione di corpo o soppressione d'impiego, (quando la soppressione o riduzione sia comune a tutti i corpi dell'arma respettiva), per ritorno dalla prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego confermata da un Consiglio di disciplina, concorreranno ad occupare i due terzi di quelli impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo a cui appartenevano.

Art. 20. Gli uffiziali che all'epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni speciali, occuperanno secondo le norme suddivisate gl'impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o corpo, ma non avranno diritto a rioccupare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni.

Art. 21. Gli uffiziali in aspettativa i quali siano richiamati al servizio effettivo, e comprovino di non poterlo riassumere per infermità, potranno essere conservati nella posizione in cui si trovano per un ulteriore termine non maggiore di un anno, se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di 18 mesi se l'infermità sia invece conseguenza di ferite incontrate per ragioni di servizio. Per tali circostanze sarà provveduto a tenore del precedente articolo 13.

Capitolo IV.

Disposizioni comuni alla disponibilità e alla aspettativa.

Art. 22. Durante la disponibilità o l'aspettativa non possono gli uffiziali essere promossi a maggior grado.

L'avanzamento potrà essere conferito a quelli in disponibilità, quando siano richiamati in servizio effettivo. Ancora quelli in aspettativa per le cause divisate nella sezione prima del Cap. 3, possono essere promossi, ma nel solo caso che essi vi abbiano diritto secondo la legge d'avanzamento.

Art. 23. Gli uffiziali in disponibilità e quelli

in aspettativa contemplati nelle due prime sezioni del precedente Cap. 4, possono far valere i loro diritti per la giubbilazione.

Il tempo scorso nella disponibilità e nell'aspettativa è computato per l'anzianità, l'avanzamento e la giubbilazione, come servizio effettivo attivo o sedentario, secondochè l'uffiziale apparteneva a questo od a quello, allorchè venne collocato in disponibilità od in aspettativa.

Nondimeno non sono computati nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità del grado:

1. L'anno trascorso in aspettativa per infermità non proveniente dal servizio.

2. Il tempo scorso in aspettativa per sospensione dall'impiego prima della governativa determinazione, indicata nel secondo periodo dell'art. 18.

3. Il tempo scorso in aspettativa per infermità non proveniati dal servizio di cui nell'art. 21.

Il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia, od il tempo di pena scorso in aspettazione di giudizio e seguito da condanna, non è computato.

Art. 24. Gli uffiziali in disponibilità ed in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari.

Capitolo V.

Delle riforme.

Art. 25. La riforma è la posizione dell'uffiziale senza impiego, che per infermità incurabili non è più ammissibile al servizio effettivo.

Il riformato gode di una pensione vitalizia corrispondente al suo grado ed alla durata del servizio effettivo dal medesimo prestato (Art. 11 del Regolamento sulle pensioni).

La riforma si applica pure agli uffiziali riconosciuti inabili al servizio effettivo, a' termini del penultimo periodo dell'art. 11.

Art. 26. La riforma ha luogo per Decreto Governativo. Il Governo determina pure con suo Decreto le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che vi diano luogo, e i modi che si dovranno osservare nel collocamento in riforma.

Capitolo VI.

Della rivocazione dall'impiego.

Art. 27. La rivocazione dall'impiego è la posizione dell'uffiziale, il quale non avendo diritto alla giubbilazione, è divenuto non più ammissibile al servizio effettivo per alcune delle cause seguenti:

1. Persistenza delle cause che diedero luogo alla sospensione dall'impiego, a tenore del primo periodo dell'art. 16.

2. Sospensione recidiva, confermata a termine dello stesso art. 16.

3. Negligenza abituale, o mancanza grave in servizio e contro la disciplina.

4. Matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo.

5. Condanna alla pena del carcere di oltre sei mesi, salvo quanto è disposto nell' art. 2 per le mancanze contro l' onore.

Art. 28. La rivocazione dall' impiego ha luogo per Decreto del Governo sulla relazione del Ministro della Guerra e della Marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina o di guerra.

Capitolo VII.

Della giubbilazione.

Art. 29. La giubbilazione è la posizione ultima dell' uffiziale.

L' uffiziale giubbilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia essere riammesso al servizio in tempo di guerra.

La legge sulle pensioni militari determina i casi nei quali il militare ha diritto alla giubbilazione, e le norme con le quali essa procede.

Il Governo ha facoltà di giubbilare gli uffiziali anche in tempo di guerra, nei casi in cui, giusta la legge ora detta, essi hanno diritto alla giubbilazione (Art. 13 del Regolamento sulle pensioni).

Capitolo VIII.

Disposizioni comuni alla riforma, alla revocazione e giubbilazione.

Art. 30. Gli uffiziali riformati, revocati e giubbilati non sono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari, salvo il disposto del titolo primo della presente legge, per ciò che concerne il grado loro.

TITOLO III.

Degli assegnamenti.

SEZIONE PRIMA.

Uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa.

Art. 31. La paga degli uffiziali in servizio effettivo è determinata dalle tariffe stabilite per Legge.

Art. 32. Gli uffiziali in disponibilità e gli uffiziali in aspettativa, per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno dalla prigionia di guerra, o per infermità temporarie, avranno ragione:

Se uffiziali generali o superiori, o capitani, alla metà della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessorii di paga e delle indennità qualunque;

Se luogotenenti o sottotenenti, ai tre quinti di essa paga.

Gli uffiziali, ai quali pel loro grado, arma, o corpo, erano assegnate razioni di foraggio mentre erano in servizio effettivo, avranno ragione:

Se uffiziali generali, a due razioni di foraggio; gli altri, ad una razione.

Art. 33. Gli uffiziali in aspettativa per sospensione d'impiego, avranno ragione:

Se capitani o di maggior grado, ai due quinti della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessorii e delle indennità qualunque;

Se luogotenenti o sottotenenti, alla metà della paga medesima.

Detti uffiziali avranno diritto inoltre alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse ivi divisate.

Art. 34. Gli uffiziali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi di ogni paga e vantaggio, finchè siano ammessi a concorrere, ai termini dell'articolo 12, per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro, dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti all'articolo 32.

Art. 35. Gli stipendi ed altri assegnamenti degli ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, non possono essere in qualsivoglia guisa alienati.

Ciò nullameno possono i medesimi venir sequestrati ad istanza dei creditori, fino alla concorrenza del quarto, per gli uffiziali sino al grado di capitano inclusivamente; del terzo, per tutti gli altri uffiziali di maggior grado.

Non sono computati nello stipendio soggetto a sequestro, le somministrazioni in natura, le indennità d'alloggio, le indennità per spese d'uffizio e di rappresentanza, ed il soprassoldo annesso alle medaglie « *Al Valor militare* ».

Nel caso che gli uffiziali in disponibilità od in aspettativa volessero profittare di quanto è prescritto dal 1.° periodo dell'art. 23, di far valere cioè i loro diritti per la giubbilazione, saranno autorizzati a presentarsi alla R. Corte dei Conti, la quale procederà all'aggiudicazione della pensione cui avessero titolo, sulla totalità dello stipendio assegnato annualmente dai Regolamenti al grado od ai gradi che potessero avere ricevuti negli ultimi tre anni del loro servizio attivo o sedentario, e ciò a tenore dell'articolo 38 della vigente Legge sulle pensioni militari.

SEZIONE SECONDA.

Uffiziali riformati, rivocati e giubbilati.

Art. 36. Gli uffiziali riformati che abbiano un servizio minore di tre anni compiti, non avranno ragione a nessuna indennità.

Coloro per altro che contino un servizio dai tre anni compiti ai sei anni parimente compiti, avranno diritto ad una gratificazione corrispondente ad otto mesi dello stipendio assegnato al grado, col quale l'uffiziale venne riformato (vedasi l'art. 12 periodo 2° della Legge sulle pensioni militari.)

Art. 37. Gli uffiziali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di sei anni, avranno di-

ritto ad un graduale assegnamento annuo, conforme al disposto dell'art. 12 della Legge sulle pensioni militari.

Art. 38. Gli uffiziali rivocati avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione, od a quello assegnamento che loro spetterebbe, a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati.

Art. 39. Le pensioni e l'assegnamento vitalizio fissati dai precedenti articoli 37 e 38 sono considerati come pensioni di ritiro, retti con le norme stesse di questa, e cessano o sono sospesi nei casi stessi, in cui cessa ed è sospesa la pensione medesima.

È pur retto con le medesime norme ed è sospeso nei casi stessi suindicati, l'assegnamento temporaneo di cui è parola nell'articolo 36.

Art. 40. L'ammontare delle pensioni di ritiro è determinato dalla Legge sulle pensioni militari del 22 dicembre 1851.

TITOLO IV.

Dei Consigli di disciplina.

CAPITOLO I.

Formazione, competenza ed attribuzione dei Consigli di disciplina.

Art. 41. I Consigli di disciplina prescritti dagli articoli 3, 16, 28, di questa Legge, si compongono di 5 membri di vario grado, secondo il grado dell'uffiziale sottoposto al Consiglio, conforme alle tabelle annesse alla presente Legge.

Tali membri saranno designati per turno di anzianità e grado da chi convoca il Consiglio. L'uffiziale ha il diritto di ricusare un membro senza addurne i motivi, purchè ne faccia, entro due giorni da quello del ricevuto avviso, la dichiarazione in scritto al suo comandante di divisione.

In questo caso il comandante la divisione surrogherà il membro ricusato con altro membro a turno fra gli stessi uffiziali.

SEZIONE PRIMA.

Esercito di terra.

Art. 42. I Consigli di disciplina per l'esercito di terra sono di due specie:

1. Consigli di disciplina reggimentali.
2. Consigli di disciplina divisionali.

Art. 43. I Consigli di disciplina reggimentali sono formati in ciascun corpo presso lo stato maggiore del medesimo, per deliberare intorno ai fatti apposti agli uffiziali subalterni di esso corpo.

Art. 44. I Consigli di disciplina divisionali sono formati al capo-luogo di divisione militare territoriale, di uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, stanziati o residenti nel territorio della divisione, e di preferenza nel capoluogo, esclusi quelli in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Essi deliberano intorno ai fatti seguenti:

1. Agli Uffiziali superiori o capitani in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa stanziati o residenti nella divisione.

2. Agli uffiziali subalterni appartenenti ad un corpo, stato maggiore, istituti militari e generalmente ad un quadro qualunque dell'esercito, il quale, o per la sua formazione o per altra circostanza non possa somministrare il Consiglio reggimentale.

3. Agli uffiziali subalterni in aspettativa residenti nella divisione.

4. Agli uffiziali superiori ed inferiori che siano nel caso contemplato nel penultimo periodo dell'art. 60.

5. Agli uffiziali subalterni dei carabinieri reali.

Art. 45. Ove nella divisione militare dopo fatta l'applicazione del disposto del seguente articolo 53, non fosse un numero di uffiziali sufficente a formare il Consiglio divisionale, secondo le norme prescritte nella presente Legge, ne sarà riferito al Ministero della Guerra, il quale disporrà onde si completi il Consiglio con uffiziali i più anziani di egual grado della guarnigione del capo-luogo della divisione più prossima.

SEZIONE SECONDA.

Armata di mare.

Art. 46. I Consigli di disciplina per l'armata di mare siedono nel luogo di residenza del comando della R. Marina e sono di due specie:

1. Consigli di disciplina ordinarj.
2. Consigli di disciplina superiori.

Art. 47. I Consigli di disciplina ordinarj sono composti di uffiziali del corpo a cui appartiene l'uffiziale posto sotto consiglio; nel solo caso di mancanza od impossibilità di uffiziali del corpo, vengono surrogati uffiziali di altro corpo della R. Marina.

Questi consigli deliberano intorno agli uffiziali subalterni in servizio effettivo nei corpi della R. Marina.

Art. 48. Il Consiglio superiore di disciplina è composto di uffiziali dei corpi della R. Marina in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, stanziati ed a preferenza di quelli residenti nel luógo ove siede il comando della R. Marina, esclusi quelli in aspettativa per sospensione d'impiego; ed è chiamato a deliberare intorno agli uffiziali superiori o capitani dei corpi medesimi in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa, non che intorno agli uffiziali subalterni in aspettativa degli stessi corpi.

Art. 49 Ove nel luogo di residenza del Comando della R. Marina, dopo fatta l'applicazione

del disposto del seguente art. 53, non vi fosse un numero d' uffiziali sufficente a formare tanto un Consiglio ordinario, quanto il Consiglio superiore detto comando della marina disporrà onde si completi il Consiglio medesimo con uffiziali i più anziani di egual grado altrove stanziani o residenti.

Art. 50. Qualora poi pel grado e l' anzianità dell' uffiziale sottoposto a Consiglio, o per mancanza di altri uffiziali, non si potesse comporre il Consiglio superiore, tale Consiglio sarà completato con uffiziali dell' esercito di terra, a' termini degli articoli 44 e 45.

SEZIONE TERZA.

Consigli di disciplina per gli uffiziali generali dell' esercito di terra e dell' armata di mare.

Art. 51. Il Consiglio di disciplina per gli uffiziali generali, tanto dell' esercito di terra che dell' armata di mare, sono formati di uffiziali generali in servizio effettivo ed indisponibilità od in aspettativa, per deliberare intorno ai fatti apposti ai maggiori generali o luogotenenti generali.

Gli uffiziali generali di un' armata sono però chiamati a completare i Consigli concernenti gli uffiziali generali dell' altra, nel solo caso in cui non ve ne sia sufficente numero in quella.

SEZIONE QUARTA.

osizioni comuni a tutti i Consigli di disciplina delle due armate.

Art. 52. Non possono far parte dei Consigli isciplina:

1. I congiunti od affini dell'uffiziale sui del quale devesi deliberare, sino al quarto grado ısivamente di computazione civile.

2. Gli autori della lagnanza o del rapporto ;iale che ha dato luogo alla convocazione del siglio.

3. I comandanti del corpo o della compa- ı cui l'uffiziale appartiene, ed il relatore del siglio di amministrazione per l'uffiziale che vi e addetto o come membro o come uffiziale con- le; e per gli uffiziali dell'armata di mare, il ıandante della nave a bordo della quale trova- l l'uffiziale, non che luogotenente incaricato del taglio sullo stesso bastimento.

Art. 53. In caso di mancanza di uno o più ziali del grado prescritto dalle tabelle per la ıposizione dei Consigli di disciplina, gli uffiziali ncanti saranno rimpiazzati da altri del grado pettivamente inferiore, purchè più anziani di ıllo sottoposto al Consiglio medesimo; qualora

ciò non sia possibile, si dovrà risalire agli uffiziali del grado respettivamente superiore, di modo che in nessun caso trovisi membro di un Consiglio, un uffiziale inferiore o meno anziano di grado, di colui che vi è sottoposto.

In caso d'impedimento legittimo di uno o più membri fra i designati, gli uffiziali mancanti saranno rimpiazzati da altri dello stesso grado; ed in difetto, nel modo prescritto nel precedente paragrafo di questo articolo.

Art. 54. Se il Consiglio è chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un uffiziale dei carabinieri reali, o del battaglione cannonieri insulari, o del corpo sanitario, dovrà in ogni caso farne parte un uffiziale del corpo respettivo.

Se il Consiglio è chiamato a deliberare su fatti apposti ad un cappellano, o ad un veterinario, dovrà far parte di esso un cappellano od un veterinario.

Per l'effetto di questo articolo potrà, occorrendo, essere chiamato a far parte del Consiglio reggimentale od ordinario, un uffiziale sanitario di altro corpo.

Art. 55. Con Decreto reale saranno stabilite le ulteriori norme da osservarsi per l'applicazione del presente capitolo.

Capitolo II.

Procedimento dei Consigli.

Art. 56. I Consigli di disciplina sono convocati per ordine del Ministro della Guerra e Marina, secondochè trattasi di uffiziali dell'una e dell'altra armata, e ciò dietro rapporto ufficiale indirizzato al detto Ministro, ed anche senza preventivo rapporto.

I rapporti sono fatti, sia spontaneamente, sia dietro una lagnanza, dai comandanti di corpo, o dai comandanti territoriali da cui l'uffiziale dipende, se trattasi di uffiziale dell'esercito di terra; dal comando della marina se trattasi di uffiziali dell'armata di mare.

La lagnanza può essere inoltrata da qualunque persona si creda lesa, o d'ufficio da uno dei superiori dell'uffiziale che essa concerne.

L'uffiziale qualunque ne sia il grado, che riceve una lagnanza, deve indirizzarla per la via gerarchica al Ministro della Guerra e Marina.

Art. 57. Occorrendo un Consiglio di disciplina reggimentale o divisionale, il Ministro della Guerra ordinerà al comandante la respettiva divisione militare territoriale, di convocare il Consiglio, e gli trasmetterà contemporaneamente i documenti atti ad illuminare il Consiglio medesimo.

Occorrendo un Consiglio di disciplina ordinario, o superiore, quest'ordine sarà dato dal Ministro della Guerra e Marina, al Comando della marina, mediante l'uguale comunicazione di documenti.

Se si tratta di un uffiziale in aspettativa per sospensione dall'impiego da oltre un anno, i documenti dovranno farne conoscere i motivi, non che le informazioni ricevute per quel periodo di tempo dalle autorità civili e militari, sulla sua condotta e sul suo stato fisico.

Se si tratta di un uffiziale condannato ad una prigionia di oltre sei mesi, fra i documenti sarà annoverata la sentenza.

Art. 58. Chi convoca il Consiglio designa i membri del medesimo, ai termini del precedente articolo 41; nomina a Relatore uno fra i membri che dovrà esser sempre di grado superiore a quello dell'uffiziale sottoposto a Consiglio; trasmette al presidente, per esser quindi rimessi al relatore, i documenti ricevuti dal Ministero; indica a ciascun membro il giorno, l'ora, il luogo, ed il motivo della convocazione; ordina all'uffiziale imputato di presentarsi al Consiglio.

L'uffiziale soggetto all'inchiesta riceve pure dal relatore, tre giorni prima almeno, comunicazione degli atti o documenti e può presentarne o richiederne dei nuovi all'udienza o prima.

Art. 59. Quanto ai Consigli per gli uffiziali generali, gli incombenti assegnati dall'articolo precedente al Comando della divisione ed al Comando della marina, saranno adempiti direttamente dal Ministro della Guerra e della marina.

Art. 60. Radunato il Consiglio, il presidente fa chiamare l'uffiziale ivi sottoposto, ed invita il relatore a leggere l'ordine di convocazione del medesimo, gli articoli 2, 3, 11, 16, 25, 27, 28 di questa legge, e tutti i documenti relativi al procedimento.

Le persone chiamate ad attestare innanzi al Consiglio sono quindi separatamente introdotte, e ne sono udite le attestazioni.

I membri del Consiglio, e l'uffiziale soggetto all'inchiesta, possono per organo del presidente avere da tali persone gli schiarimenti che stimano opportuni.

Finalmente l'uffiziale di cui si tratta, porge le sue osservazioni.

Il presidente consulta i membri del Consiglio per sapere se sono sufficientemente illuminati; nel caso affermativo, egli fa ritirare l'uffiziale, oggetto dell'inchiesta, ed in caso contrario continua l'esame.

Ad ogni modo la deliberazione sarà pronunziata seduta stante, a meno che trattisi di un fatto accaduto in altra divisione militare, e che l'uffiziale soggetto all'inchiesta appartenga all'esercito di terra, per cui il Consiglio non possa avere sufficienti informazioni; pel qual caso esso deve sospendere la deliberazione, e può esprimere il voto che l'affare sia trattato da un Consiglio residente nella divisione militare, ove il fatto ebbe luogo.

Per gli individui appartenenti all'armata di mare, quando il fatto che motivò la convocazione del Consiglio sia stato compiuto fuori del luogo di residenza del Comando della regia marina, e manchino al detto Consiglio sufficienti schiarimenti, il presidente potrà spedire sul luogo uno dei membri per assumere quelle informazioni e ragguagli che potrebbero essere riconosciuti all'uopo necessari.

Art. 61. Ove l'uffiziale imputato non si pre-

senti, nè faccia constare il suo legittimo impedimento, il Consiglio delibererà non ostante l'assenza del medesimo, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 62. Terminata l'inchiesta e ritiratosi l'ufiziale che ne fu oggetto, il presidente secondo i casi e nei termini qui appresso, stabilisce le seguenti questioni:

Per la rimozione:

« 1. Il sig. . . . . è egli nel caso di « essere rimosso per offesa al Capo dello Stato?

« 2. Per manifestazione pubblica d'opi- « nione ostile al Governo costituzionale ed alle isti- « tuzioni fondamentali dello Stato?

« 3. Per manifestazione pubblica ostile alle « libertà guarentite dallo Statuto?

« 4. Per mala condotta abituale?

« 5. Per mancanza contro l'onore?

Per la sospensione:

« 1. Il sig. . . . . in aspettativa per « sospensione dall'impiego da oltre un anno, è egli « nel caso di esser confermato in tale sospensione?

« 2. Il sig. . . . . in aspettativa per « sospensione dall'impiego, è egli nel caso di es- « ser confermato in tale sospensione? Ed in caso « positivo, dovrà siffatta sospensione prolungarsi « oltre l'anno?

Per la rivocazione:

« 1. Il sig. . . . . in aspettativa per « sospensione dall'impiego, è egli nel caso di es- « sere rivocato per persistenza nelle cause che die- « dero luogo alla sua sospensione?

« 2. Il sig. . . . . in aspettativa per « sospensione recidiva confermata, è egli nel caso « di esser rivocato dall'impiego?

« 3. Il sig. . . . . è egli nel caso di « essere rivocato per negligenza abituale?

« 4. Per mancanza grave in servizio?

« 5. Per mancanza grave contro la disci- « plina?

« 6. Per matrimonio contratto senza l'au- « torizzazione del Governo?

« 7. Il sig. . . . . condannato per ol- « tre sei mesi di carcere con sentenza del . . . . « è egli nel caso di esser rivocato?

Art. 63. Il Consiglio non potrà deliberare sopra nessun'altra questione che su quelle indicate nel precedente articolo.

Il presidente potrà provocare separatamente secondo i casi, tante votazioni quanti sono i motivi che a tenore di questa legge danno luogo alla rimozione, alla sospensione ed alla rivocazione.

I membri del Consiglio voteranno sopra a ciascuna delle quistioni proposte per ordine inverso di anzianità.

La votazione avrà luogo per scrutinio segreto; la maggioranza costituirà il parere del Consiglio.

Art. 64. Detto parere sarà espresso nel processo verbale, il quale verrà compilato dal membro relatore, sottoscritto da tutti i membri del Consiglio e mandato da chi convocò il Consiglio al Ministro della Guerra o della Marina insieme coi relativi documenti.

Art. 65. Le sedute del Consiglio hanno luogo a porte chiuse.

Il Consiglio è sciolto di pieno diritto, tosto che abbia espresso il suo parere sull' affare per cui è stato convocato.

Art. 66. In tempo di guerra il comandante in capo di un esercito, ed i comandanti dei corpi distaccati hanno facoltà di convocare i Consigli di disciplina e di sottoporvi gli uffiziali da essi dipendenti.

Un Decreto reale prescriverà la speciale applicazione delle norme della presente legge al caso di guerra.

Art. 67. Il comando di una divisione navale all' estero, sì in tempo di pace che di guerra potrà convocare a bordo un Consiglio di disciplina ordinario, seguendo le norme prescritte dalla presente legge; ed ove l'uffiziale sottoposto al Consiglio sia riconosciuto colpevole, sarà sospeso dalle proprie funzioni, e nella prima occasione spedito al luogo di residenza del Comando superiore della marina, al quale dovranno pure esser trasmessi i relativi documenti onde siano rivolti al Ministro della Marina.

Nella stessa guisa detto comandante potrà convocare un Consiglio superiore di disciplina, quando la formazione del medesimo sia possibile. In caso di verso gli uffiziali che vi dovrebbero essere sotto-

posti saranno inviati al luogo di residenza del comando superiore della marina, per essere chiamati colà davanti al Consiglio.

Art. 68. Il parere dei Consigli di disciplina non può essere modificato dal Governo che in favore dell' uffiziale.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 69. Le disposizioni della presente legge saranno ancora applicabili ai cappellani, agli uffiziali di sanità militare, ai veterinari ed a tutti gli altri impiegati la cui carica, a tenore di speciali regolamenti, corrisponde ad un grado militare secondo il grado a cui gli uni e gli altri sono assimilati.

Art. 70. Gli uffiziali che attualmente appartengono a categorie o sono in condizioni non contemplate nella presente legge, continueranno a rimanersi nella loro condizione attuale, finchè il Governo abbia specialmente determinato per ciascuno di essi, avuto riguardo alle loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizioni.

Gli ora detti uffiziali, e gli uffiziali prima d' ora collocati in disponibilità, finchè rimarranno nell' attuale loro posizione, non che gli uffiziali riformati prima della promulgazione della presente legge, continueranno a godere degli attuali loro assegnamenti, secondo le leggi preesistenti.

TITOLO VI.

Divisioni territoriali militari.

Per l'applicazione della presente legge, il territorio della Toscana viene considerato come formante due divisioni militari territoriali composte come appresso:

PRIMA DIVISIONE MILITARE

Firenze — Capo-luogo.

Compartimento di Firenze
detto di Arezzo
detto di Siena

SECONDA DIVISIONE MILITARE

Livorno — Capo-luogo

Compartimento Lucchese
detto Pisano
Governo di Livorno
Governo dell' Elba
Compartimento Grossetano, comprese le Isole dell'Arcipelago Toscano.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione della presente legge, la quale avrà pieno vigore col 1.° febbraio 1860.

Firenze, li ventiquattro decembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

TABELLE

della composizione dei Consigli di disciplina secondo il grado degli Uffiziali rimandati innanzi ai medesimi.

ESERCITO DI TERRA.

TABELLA PRIMA

CONSIGLI REGGIMENTALI

Sottotenenti

1. L'uffiziale superiore che segue immediatamente il Comandante del corpo, Presidente.

1 Capitano.
1 Luogotenente.
2 Sottotenenti.

Luogotenenti

1. L'uffiziale superiore che segue immedi tamente il Comandante del corpo, Presidente.
1 Maggiore.
1 Capitano.
2 Luogotenenti.

TABELLA SECONDA

CONSIGLI DIVISIONALI

Sottotenenti, Luogotenenti o Capitani

1 Maggiore generale, Presidente.
1 Luogotenente Colonnello.
1 Maggiore.
1 Capitano.
1 Uffiziale del grado stesso dello uffizi chiamato innanzi al Consiglio.

Maggiori

1 Maggiore generale, Presidente.
1 Colonnello.

1 Luogotenente colonnello.
2 Maggiori.

Luogotenente colonnello

1 Maggiore generale, Presidente.
2 Colonnelli.
2 Luogotenenti colonnelli.

Colonnello

1 Luogotenente generale, Presidente.
2 Maggiori generali.
2 Colonnelli.

ARMATA DI MARE.

TABELLA TERZA

CONSIGLI ORDINARJ E SUPERIORI

Guardia Marina di prima classe o Sotto-Tenenti.

1. L'uffiziale superiore che sarà immediatamente dopo il Comandante del Corpo, o quell'uffiziale superiore designato dal comando della Regia Marina, Presidente.

1 Luogotenente di Vascello di prima o seconda classe, o Capitano.

1 Sottotenente di Vascello o Luogotenente.

2 Guardia marina di prima classe o Sottotenenti.

Sottotenenti di Vascello o Luogotenenti.

L' uffiziale superiore che segue immediatamente il Comandante del Corpo, o quello uffiziale superiore designato dal Comando della Marina, Presidenti.

1 Capitano in seconda di Vascello o Maggiore.

1 Luogotenente di Vascello di prima o seconda classe, o Capitano.

2 Sottotenenti di Vascello o Luogotenenti.

Luogotenenti di Vascello di prima o seconda classe, o Capitani.

1 L' uffiziale superiore che sarà immediatamente dopo il Comandante di Corpo, o quell' uffiziale superiore designato dal Comando della Marina, Presidente.

2 Capitani in seconda di Vascello, o Maggiori.

2 Luogotenenti di Vascello di prima o seconda classe, o Capitani.

Capitani in seconda di Vascello, o Maggiori.

1 Contrammiraglio, o Maggiore generale, Presidente.

1 Capitano di Vascello di prima o seconda classe, o Colonnello.

1 Capitano di Fregata, o Luogotenente Colonnello.

2 Capitani in seconda di Vascello, o Maggiori.

Capitani di Fregata o Luogotenenti Colonnelli.

1 Contrammiraglio, o Maggiore generale, Presidente.

2 Capitani di Vascello di prima o seconda classe, o Colonnelli.

2 Capitani di Fregata o Luogotenenti colonnelli.

Capitani di Vascello di prima o seconda classe o Colonnelli.

1 Vice Ammiraglio o Luogotenente generale, Presidente.

2 Contrammiragli, o Maggiori generali.

2 Capitani di Vascello di prima o seconda classe, o Colonnelli.

COMUNE ALLE DUE ARMATE.

TABELLA QUARTA

CONSIGLI PER GLI UFFIZIALI GENERALI

Maggior Generale o Contr' Ammiraglio.

1 Generale d'armata, o Ammiraglio, Presidente.
2 Luogotenenti generali o Vice-Ammiragli.
2 Maggiori generali o Contrammiragli.

Luogotenente generale, o Vice-Ammiraglio.

1 Generale d'Armata, o Ammiraglio, Presidente.
4 Luogotenenti generali o Vice-Ammiragli.

Firenze 24 Dicembre 1859.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Iscrizione sul registro del Debito Pubblico della rendita di un milione e cinquecentomila lire italiane, garantita dal governo sardo.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto reale del 20 novembre del caduto anno 1859, col quale S. M. Vittorio Emanuele nostro Re Eletto, ha autorizzato il suo Governo a garantire sino alla concorrente somma di un milione e mezzo di lire italiane, pari a franchi, il pagamento della rendita del prestito, che la Toscana volesse contrarre con detta garanzia;

Volendo profittare della protezione che S. M. accorda a questa parte dei suoi Stati,

Decreta:

Art. 1. Sarà iscritta sul Registro del Debito pubblico un'annua rendita di un milione e cinquecento mila lire italiane, pari a franchi, corrispondente al frutto annuo di un capitale di lire italiane cinquanta milioni, a ragione del tre per cento per anno. Questa rendita è quella stessa, che viene garantita dal Governo di S. M. Vittorio Emanuele in forza del Decreto reale del 20 novembre 1859.

Art. 2. La rendita di che nel precedente articolo, sarà rappresentata da Obbligazioni o Cartelle al portatore, o da iscrizioni nominative accese sul Libro del Debito pubblico toscano a scelta degli acquirenti. Le Cartelle al portatore saranno del valor nominale di lire italiane cinquecento. Le iscrizioni nominative potranno essere di una somma maggiore, non però minore di lire dieci di rendita, esclusa sempre ogni frazione di lira.

Art. 3. La rendita anzidetta comincerà a decorrere dal primo febbraio 1860, sarà pagabile ogni anno in due rate semestrali, ed il pagamento di esse verrà quindi aperto col primo febbraio, e col primo agosto di ciascun anno.

Art. 4. I pagamenti della rendita pei titoli al portatore, saranno fatti nei giorni sopraindicati, in Torino dalla Cassa del Debito pubblico, in Genova e Milano dalle Casse locali dipendenti dal Tesoro, in Firenze dall'Uffizio del Debito pubblico, ed in Livorno dalla R. Dogana di detta città. Il pagamento delle rendite nominative sarà fatto soltanto dall'Uffizio del Debito pubblico in Firenze, e dalla Cassa della R. Dogana di Livorno dietro l'ordine dell'Uffizio del Debito pubblico, che lo trasmetterà sulla richiesta degl'inscritti al Gran Libro.

Art. 5. La rendita al portatore sarà pagata sulla esibizione e rilascio dei tagliandi (*coupons*). I tagliandi dei primi quindici anni saranno uniti alle cartelle, e saranno ogni quindici anni rinnovati nelle forme da stabilire con speciale regolamento. Il pagamento della rendita nominativa sarà fatto alla persona dell'iscritto, o al suo legittimo rappresentante.

Art. 6. L'azione al pagamento della rendita di ciascun semestre, tanto delle cartelle al portatore che delle iscrizioni nominative, resta perenta per prescrizione dopo cinque anni dalla scadenza.

Art. 7. Colle formalità che saranno determinate dal Regolamento e sulla domanda fattane dal possessore, l'Uffizio del Debito pubblico convertirà le rendite al portatore in rendite nominative e viceversa. Queste conversioni saranno sottoposte al diritto fisso di una lira italiana qualunque fosse l'ammontare della rendita.

Art. 8. È parimente sottoposto al diritto fisso d'una lira italiana il rilascio d'ogni certificato di rendita nominativa.

Art. 9. Le iscrizioni nominative potranno a piacimento dei possessori essere cedute, negoziate e girate nelle forme prescritte per gli ordinarj atti civili. Gli atti di cessione anderanno soggetti alla formalità del Registro col pagamento del diritto fisso d'una lira italiana.

Art. 10. Il cessionario delle iscrizioni nominative produrrà e consegnerà l'atto di cessione all'Uffizio del Debito pubblico, che ne eseguirà la voltura, previo il pagamento di una lira italiana.

Art. 11. Chiunque per titolo di eredità o legato divenisse proprietario di rendite nominative sul Registro del Debito pubblico, dovrà ugualmente farne eseguire la voltura, producendo i titoli giustificativi del relativo passaggio, che rimarrà soggetto al pagamento dei diritti stabiliti dalle disposizioni delle Leggi del Registro in materia di successione.

Art. 12. L'Amministrazione del Debito pubblico ritiene per creditori della rendita accesa con

iscrizioni nominative, coloro soltanto nei quali le relative iscrizioni sono intestate, e fino a che la relativa voltura non sia stata eseguita nei suoi registri, non riconosce in altri alcun titolo.

Art. 13. Tanto la rendita rappresentata da iscrizioni nominative, quanto il capitale ad essa corrispondente, non saranno soggetti a sequestro, o altro vincolo qualunque neppure con il consenso dei proprietarii.

Art. 14. Al pagamento dell' annua rendita costituita col presente Decreto sono affette, e principalmente obbligate tutte le rendite, imposte, ed altre entrate qualunque della Finanza toscana.

Art. 15. È destinata annualmente una somma di lire italiane duecentocinquantamila come fondo d' estinzione.

Art. 16. La estinzione dentro i limiti di detto fondo sarà effettuata ogni anno a cominciare dal 1861, mediante acquisti di rendita al corso plateale, e purchè questo non sia superiore alla pari.

Art. 17. L' Amministrazione del Debito pubblico cancellerà dai suoi registri la rendita acquistata col fondo di estinzione, e i titoli rappresentanti la rendita estinta saranno distrutti colle formalità dei regolamenti.

Art. 18. In prossimità della fine del primo, e del secondo semestre di ogni anno, sarà dalla Cassa della R. Depositeria versata in quella del Debito pubblico la somma necessaria al pagamento della rendita semestrale.

Art. 19. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è autorizzato ad alienare la rendita costituita dal presente Decreto, al

saggio, colle condizioni, e nei modi che giudicherà migliori nell'interesse della Finanza.

Art. 20. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venticinque gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

I Professori onorarii dell' Arcispedale di S. Maria Nuova considerati tali nel nuovo Istituto di studi superiori ec.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Ordina:

Che i Professori onorarii dell' Arcispedale di S. Maria Nuova debbono considerarsi per ogni effetto come Professori onorarii del nuovo Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Data li venticinque gennaio milleottocentosessanta.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Il Segretario del Ministero
R. Nocchi.

Ingerenze e obblighi del Veterinario della Provincia di Grosseto.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI.

Visto il Decreto del 23 dicembre 1859 col quale venne istituito in Grosseto un posto di Veterinario;

Volendo ora determinare le ingerenze e gli obblighi che dovrà assumere il Titolare del posto che sopra, non che il modo che dovrà essere praticato pel concorso relativo,

Ordina:

Art. 1. L'impiego di Veterinario della provincia di Grosseto sarà conferito dal Governo della Toscana sulle proposte della Direzione del Bonificamento delle Maremme.

Art. 2. I concorrenti al detto posto dovranno essere naturalizzati nel Regno del Re eletto Vittorio Emanuele, e dovranno subire un esame puramente pratico sulle malattie sporadiche degli animali domestici più comuni, sulla cura relativa alle malatie contagiose ed epizootiche, sulle misure igieniche e profilattiche da prendersi nell'interesse della pubblica salute e della pastorizia.

Art. 3. L'esame sarà dato in Pisa nella R. Università dai tre Professori di Zoologia e Anato-

mia comparata, di Clinica zoojatrica, e di Veterinaria operatoria.

Art. 4. Gli oneri ed emolumenti appartenenti al Veterinario come sopra eletto, saranno i seguenti:

a) La provvisione annua di lire seicento italiane pagabili a lire 50 al mese a carico della Cassa del R. Uffizio di Bonificamento.

b) Il Titolare risiederà costantemente in Grosseto nella stagione invernale, ed a Montorsaio nella stagione estiva, finchè continuerà la necessità dell' estatatura.

c) Dovrà curare gratuitamente tutti gli animali domestici e bradi di proprietà del R. Uffizio del Bonificamento e di qualunque altra Amministrazione del Governo nella provincia di Grosseto. Se gli animali da curarsi sono alla distanza di oltre un miglio da Grosseto avrà diritto alla cavalcatura, e se dovrà recarsi inoltre distante da Grosseto e passare le giornate fuori, o anche pernottarvi, avrà diritto al rimborso soltanto delle spese vive a carico della Cassa dell' Amministrazione alla quale appartiene l' animale ammalato.

d) Avrà l' obbligo di curare gli animali domestici e bradi dei particolari nella provincia di Grosseto, ed in questo caso avrà diritto ad un discreto onorario, oltre al rimborso delle spese vive. In Grosseto nell' inverno, ed a Montorsaio nell' estate, nel tempo della sua residenza, avrà l' obbligo di fare la prima visita gratuita agli animali domestici dei particolari.

e) Dipenderà per la parte disciplinare totalmente dal Ministro Economo del R. Uffizio di Bonificamento, e per la parte dell' esercizio della

sua professione corrisponderà col Medico primario addetto alla Prefettura di Grosseto, al quale rimetterà mensualmente un rapporto sul numero e sulla natura delle malattie osservate.

f) Renderà conto con rapporti separati della comparsa delle malattie contagiose ed epidemiche; si presterà in caso di epizoozia alla visita e cura degli animali ammalati, ed alle ricerche cadaveriche che per lo studio di quelle fossero riconosciute opportune; e procurerà che ricevano puntualmente esecuzione le misure di polizia sanitaria prescritte dalle Autorità competenti.

g) In questi casi di servizio pubblico avrà diritto al rimborso delle spese di vettura ed a una diaria di lire cinque al giorno.

Art. 5. Il Direttore ed il Ministro Economo del R. Uffizio del Bonificamento di Maremma provvederanno alla esecuzione della presente Ordinanza.

Dato in Firenze li ventisei gennaio milleottocentosessanta.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Segretario generale del Ministero
F. Carega.

Rinvestimento dei capitali della Causa Pia in rendite sul Libro del Debito Pubblico Toscano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le rendite della Causa Pia saranno più sicure e più regolarmente pagate, quando i capitali ne siano investiti sotto la guarentigia della fede pubblica dello Stato,

Decreta :

Art. 1. Ogni capitale della Causa Pia, all'occasione di rinvestimento, dovrà essere impiegato nell'acquisto di rendite nominative accese sul Libro del Debito pubblico toscano, al saggio fissato volta per volta dal Ministero delle Finanze.

Art. 2. In eccezione all' art. 2 del Decreto del 25 gennaio 1860 che costituisce la rendita tre per cento guarentita dal Governo del Re, le rendite nominative, di che nel precedente articolo del presente Decreto, potranno avere frazioni di lira italiana, purchè siano in diecine di centesimi, ed escluse le frazioni di diecina.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisei gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Norme sull' alienazione della rendita autorizzata per la costruzione della strada ferrata da Asciano a Grosseto.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

Vista l'Ordinanza de'23 gennaio 1860 colla quale il Prof. Policarpo Bandini venne autorizzato ad alienare sessantamila lire italiane di rendita tre per cento per supplire alle spese occorrenti alla costruzione della strada ferrata dalla Stazione di Asciano a Grossseto;

Considerando che convien di determinare fin d'ora i modi nei quali, l'Ordinanza stessa deve esser portata ad esecuzione ;

Ordina:

Art. 1.° Il godimento o decorrenza della rendita tre per cento da alienarsi a forma della Ordinanza de' 23 gennaio corrente, nella quantità di lire italiane sessantamila incomincierà dal 1.° febbraio 1860.

Art. 2. Il frutto da abbuonarsi sulle anticipazioni di che nell'art. 3 di detta Ordinanza, sarà del 5 per cento.

Art. 3. Decorsi dieci giorni dopo ciascuna delle scadenze stabilite dal suddetto art. 3, senza che il pagamento scaduto sia stato eseguito, il ritardatario decaderà irremissibilmente da ogni diritto, e le somme già sborsate si volgeranno a profitto del R. Erario.

Art. 4. Il Cav. Direttore dei Conti della R. Depositeria generale, e il Cav. Direttore dell'Uffizio del Debito pubblico provvederanno, ognuno per ciò che lo riguarda, alla esecuzione della presente ordinanza.

Data in Firenze li ventisei gennaio milleottocentosessanta.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Segretario generale del Ministero
F. Carega.

Cattedra di Agraria
istituita nel Liceo Fiorentino.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che allo scopo preso di mira con la istituzione di una Cattedra di Economia rurale in Firenze, ampiamente provvedere l'Istituto Agrario delle RR. Cascine dell'Isola:

Volendo ora uniformare il Liceo Fiorentino agli altri di provincia,

Decreta:

Art. 1. Alla Cattedra di Economia Rurale istituita col Decreto del 15 novembre 1859, viene sostituita una Cattedra di Agraria nel Liceo Fiorentino.

Art. 2. Il titolare della Cattedra di che sopra avrà il grado di Professore del Liceo Fiorentino, e godrà lo stipendio annuo di lire millecinquecento.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventisei gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.

Annullamento della Convenzione *del* 5 *aprile* 1851, *conclusa fra Leopoldo II di Lorena e la Corte Romana, e degli Atti derivati da essa.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Convenzione conclusa nel 25 aprile 1851 fra S. A. Leopoldo II e la Corte Romana in violazione del diritto pubblico ecclesiastico della Toscana, osservato costantemente per più di un secolo senza offesa del dogma e dei principii fondamentali della Religione cattolica, oltre ad essere mancante d'intrinseca validità, perchè non sottoposta all' approvazione del Parlamento a forma dello Statuto non abolito neppur di fatto in quel tempo, era esclusivamente personale a Leopoldo II e perciò non poteva estendersi ai successori nella Sovranità;

Considerando che la Corte Romana, prescindendo da ogni altra ragione, non può mai pretendere il mantenimento della predetta Convenzione del 1851, per aver troncato dopo il 27 aprile 1859 ogni relazione ecclesiastica e civile col Governo Toscano, consigliando perfino i Vescovi ad astenersi da ogni atto di recognizione dell'autorità del Governo nella collazione dei benefizi di Patronato Regio, e per avere inoltre riconosciuta solennemente

come sovrana della Toscana la Dinastia Lorenese, e permesso che in Roma si facciano dal suo rappresentante atti di ribellione e di ostilità contro il Governo medesimo;

Considerando che questi istessi motivi di risolubilità ed ineseguibilità della Convenzione stipulata il 25 aprile 1851, sono efficaci ancora contro gli atti emanati in esplicazione di quella;

Decreta:

Art. I. Sono dichiarate risolute e per ciò non altrimenti eseguibili:

a) La Convenzione conclusa fra S. A. Leopoldo II e la Corte Romana nel dì 25 aprile 1851 pubblicata nel 30 giugno dell'anno istesso;

b) La Circolare ai Vescovi del detto giorno relativa all'*Exequatur;*

c) L'altra Circolare ai Vescovi del detto giorno relativa alle affissioni esterne ec.;

d) Le Istruzioni del 25 agosto 1851 per l'esecuzione dell'art. III della detta Convenzione;

e) Le Istruzioni del 28 dicembre 1851 per la esecuzione dell'art. XIV della detta Convenzione;

f) I Punti concordati fra l'I. e R. Governo Toscano e la Santa Sede nel dicembre 1854, approvati sovranamente nel dì 11 maggio 1855.

Art. II. Per conseguenza le Leggi e le consuetudini del Giure pubblico ecclesiastico toscano anteriori al 25 aprile 1851, sono ristabilite in pieno vigore.

Art. III. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisette gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Circolare ai Prefetti sopra il Decreto che abolisce la Convenzione del 25 aprile 1851 con la Corte di Roma.

Illmo sig. Prefetto,

Il contegno della Corte Romana ha detto fino dal 27 aprile 1859 quello che dice oggi il Decreto del Governo Toscano, poichè la Corte Romana non riconoscendo il nuovo ordine politico stabilito fra noi, e troncando con questo non solo le relazioni internazionali, ma perfino quelle ecclesiastiche e religiose, e per di più mettendosi in aperta ostilità con la legittima Potestà dello Stato; è venuta da se stessa a rompere ogni atto di precedente Convenzione. Quindi invece di spiegare le ragioni del De-

creto, occorrerebbe scusarne il ritardo, se il Governo non avesse preferito di confidare fino all'estremo punto nel ritorno della Corte Romana alle sue stesse regole e consuetudini. Ma ciò che di recente Ella va inspirando ai Vescovi, e ciò che questi fanno e dicono dietro le sue ingiunzioni persuade ad ognuno la necessità di una risoluzione da non procrastinarsi. Questa stessa necessità è la sua ragione. Ma il Decreto ne allega alcun'altre, e non sono le sole, come sarà manifesto dalle seguenti avvertenze.

Le secolari Leggi del giure pubblico-ecclesiastico vigente in Toscana prima del 25 aprile 1851 conciliavano pienamente i diritti imprescrittibili della sovranità dello Stato col vero bene della Chiesa, poichè la religione cattolica era osservata e reverita dal popolo, favorita, e largamente provvista dallo Stato. Nel dì 25 aprile 1851 S. A. Leopoldo Secondo segnò colla Corte Romana una Convenzione che porta a quelle Leggi e in pari tempo alla sovranità dello Stato offesa gravissima.

In tanto lo Stato Toscano assunse una nuova forma politica in seguito agli avvenimenti del 27 aprile 1859, ai Decreti del 16 e del 20 agosto 1859 emanati dall'Assemblea de' Rappresentanti, e al coerente Decreto del 20 gennaio 1860 del Governo Toscano che pubblica lo Statuto Sardo. Questa mutazione di cose, e tutti gli altri fatti che l'hanno accompagnata, toglievano affatto ogni forza alla Convenzione del 25 aprile 1851.

Essa evidentemente fu segnata da S. A. Leopoldo Secondo non già nell'interesse dello Stato, ma contro l'interesse dello Stato e per aderire al

sistema inaugurato dal Governo Austriaco di far concessioni alla Corte Romana, all'effetto di averla contraria al movimento nazionale, e favorevole alla dominazione austriaca ed ai Principi da essa dipendenti. Perlochè la Convenzione del 25 aprile 1851 nasceva per ciò solo infetta di radical nullità.

Nè essa poteva altrimenti qualificarsi un trattato politico, ma versando sopra materia di giure pubblico interno, non era attendibile per lo Stato Toscano se prima non vestisse i caratteri di Legge, i quali non l'era dato conseguire dalla sola volontà del Principe, in un tempo in cui lo Statuto fondamentale non poteva in diritto essere revocato; e nel qual tempo esso Statuto non era stato peranco abolito di fatto. Così la Convenzione del 1851 era mancante di efficacia, anche perchè stipulata invalidamente senza il consenso delle Assemblee Legislative.

Ma quando pure quella Convenzione non fosse stata doppiamente nulla fin dal suo nascere, resultava dal prioprio tenore d' essere esclusivamente personale al Granduca Leopoldo Secondo. Quindi è che non era preordinata ad estendersi ai successori nella sovranità, e molto meno a un Governo nazionale sorto in seguito all'abbandono fatto dalla Dinastia Austro-Lorenese, della quale fu anche dichiarata la decadenza.

Supposto poi che quella Convenzione fosse stata espressamente estesa ai successori, e che tra i successori potesse comprendersi il presente Governo Toscano, rimane sempre indubitabile che per la nuova forma dello Stato i principii di giure pub-

blico ora dallo Stato riassunti, quanto sono incompatibili con quella Convenzione, altrettanto sono la conseguenza di diritti per se stessi inalienabili. Quindi è che lo Stato non può trovare impedimento all'attuazione piena di quella forma, e all'esplicazione sincera di quei principii, nelle Convenzioni con la Corte Romana, le quali non potevano derogare a diritti politici che non soffrono deroga, e non avrebbero potuto obbligare se non in quanto con quei diritti avessero consentito.

In ogni modo la continuazione delle obbligazioni quali si siano, derivate dalla Convenzione del 1851, non può esser pretesa dalla Corte Romana anco per la ragione ch'essa disconobbe e disconosce il nuovo ordine di cose stabilito in Toscana dopo il dì 27 aprile 1859, negò e nega al Governo Toscano perfino gli atti di buona vicinità che pur sono rispettati dagli Stati meno civili: ed invece riconobbe e riconosce come sovrana di Toscana la Dinastia Austro-Lorenese, e concede che il suddito toscano, il quale s'intitola Ministro Plenipotenziario di quella Dinastia, risieda in Roma, e da Roma faccia atti di aperta ribellione al Governo Toscano. Quello poi che dee reputarsi gravissimo trattandosi di Concordato, la Santa Sede ha troncato ogni relazione religiosa col Governo Toscano, lasciando vacanti tre Vescovati, niegando l'investitura ai Parrochi e Beneficiati nominati dal Governo patrono, e ordinando ai Vescovi in modo che il loro silenzio, o le loro pastorali non conferiscano alla buona armonia fra il Clero e lo Stato, e molto meno al pubblico riposo. Il qual procedere romano è degno mag-

giormente di nota quando si confronti col precedere del Governo, che veglia per prevenire e per punire ogni trascorso contro la Religione Cattolica, e largamente provvede al culto, e si studia di sopperire ai bisogni de' Sacerdoti che languiscono, mentre le rendite del patrimonio ecclesiastico potrebbero bastare al decente mantenimento di tutti, quando fossero repartite a dovere.

Molte altre ragioni potrebbero allegarsi in conferma del Decreto, se non fossero evidentemente superflue per chi conosca le cose, e le giudichi lealmente. Superfluo del pari è notare che lo Stato, tornando al suo saggio esperimentato diritto ecclesiastico, non ritorna alle grettezze dispotiche de' cessati governi austriaci primachè passassero a soggettare la prerogativa della sovranità alla Curia Romana per avere in cambio un sostegno ad opprimere i sudditi e a continuare il servaggio dell' Italia. Il presente Governo farà anzi spontaneamente tutte quelle riforme che reputasse necessarie. Il presente Governo della Toscana vuol che lo Stato sia religioso, ma indipendente, e che la religione cattolica goda di tutta la libertà che l'è dovuta, perchè il suo esercizio spirituale adempia ai fini del regno celeste e non serva alle misure della terra. Esso vuole inoltre che il Sommo Pontefice e il sacerdozio abbiano ogni modo legittimo per dar l'esempio del come si concilii la religione con la libertà, e i benefizi della civiltà con la santità del cristianesimo.

Con questi intendimenti, V. S. Ill.ma è sicuro di attuare il concetto del Governo, in proposito di così alta importanza.

Intanto ho l'onore di confermare a V. S. Ill.ma i sentimenti del mio particolare rispetto.

Firenze li 27 gennaio 1860.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Circolare ai Comandanti dei Corpi, Piazze, Stabilimenti e Dicasteri militari sulla definitiva composizione della 10.ª *Divisione dell'Esercito Italiano.*

(2.ª Divisione Toscana)

All'oggetto di completare l'ordinamento delle Truppe secondo il Decreto del 4 novembre 1859, e stabilire definitivamente la composizione della 10.ª Divisione (2.ª Divisione Toscana), il Ministero della Guerra dispone quanto appresso:

1.° i due Battaglioni del 31.° Reggimento di Fanteria, stanziati in Pisa, collo Stato Maggiore e piccolo Stato Maggiore e col Deposito di esso Reggimento, costituiranno il 31.° Reggimento, conservando i Battaglioni la loro attuale denominazione di 1.° e 2.° Battaglione.

2.° I due Battaglioni del 32.° Reggimento stanziati a Lucca, parimente collo Stato Maggiore, e piccolo Stato Maggiore, e col Deposito del medesimo, costituiranno il 32.° Reggimento, prendendo l'attuale 2.° Battaglione il numero *uno*, e l'attuale 3.° Battaglione il numero *due*.

3.° Il 1.° Battaglione del Reggimento Granatieri stanziato a Livorno e il 1.° Battaglione del 32.° Reggimento stanziato all'Elba ed a Volterra, costituiranno il nuovo 35.° Reggimento di Fanteria, insieme allo Stato Maggiore, piccolo Stato Maggiore e Deposito del Reggimento Granatieri suddetto. Il primo Battaglione Granatieri prenderà la denominazione di 1.° *Battaglione* del 35.° Reggimento, e l'attuale 1.° Battaglione del 32.°, quella di 2.° *Battaglione* dello stesso 35.° Reggimento.

4.° Il secondo Battaglione Granatieri stanziato ad Arezzo, Cortona e S. Sepolcro, di dove per ulteriori disposizioni verrà traslocato a Firenze, e il 3.° Battaglione del 31.° Reggimento stanziato a Firenze, costituiranno il nuovo 36.° Reggimento di Fanteria, di cui il 2.° Battaglione Granatieri sarà il 1.° *Battaglione*, ed il 3.° Battaglione del 32.° Reggimento sarà il 2.° *Battaglione*.

Si formerà per questo Reggimento, in appresso, un nuovo Stato Maggiore e piccolo Stato Maggiore, ed un nuovo Deposito.

5.° Detti Reggimenti costituiscono le Brigate *Siena* e *Pistoia* comprendendo l'una i Reggimenti 31.° e 32.°, l'altra il 35.° e 36.°

6.° Questi quattro Reggimenti, composti ognuno di due Battaglioni, formeranno poi il loro 3.° Battaglione, col personale proveniente dalla prossima coscrizione.

7.° Per tutti gli effetti sì disciplinari, che amministrativi, i quattro Reggimenti dei quali sopra è parola s'intenderanno costituiti pel 15 febbraio prossimo avvenire.

8.° Oltre ai menzionati Corpi faranno parte della 10.ª Divisione:

a) la 4.ª 5.ª e 6.ª Batteria formanti la 2.ª Brigata di Artiglieria da Campagna;

b) il Reggimento Cavalleggeri Lucca;

c) il 19.° Battaglione Bersaglieri, in via di formazione, ed il 20.° Battaglione dell'Arma stessa, da formarsi pure colla prossima coscrizione;

d) la 2.ª Compagnia Zappatori del Genio.

9.° Con successive disposizioni sarà in appresso provveduto alla formazione dello Stato Maggiore della Divisione suddetta, a quella degli Stati Maggiori delle Brigate, ed a tutto quanto concerne i servizi accessori.

Firenze, 27 gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Circolare ai Gonfalonieri della Toscana sul Regolamento Comunale.

Illustrissimo Signore,

La perfezione delle Leggi raro è che si raggiunga altrimenti che dal vedere colla prova di loro applicazioni in quali parti siano manchevoli, in quali si manifestino bisognose di giunte e di correzioni. Se questo è vero in tempi normali quando si opera con matura discussione e ponderato consiglio, a più forte ragione deve esserlo in tempi nei quali sotto l'impulso di necessità prepotenti tutta la macchina amministrativa si scompone e si rifà in pochi mesi. In queste condizioni eccezionali dovè prodursi il Regolamento comunale ultimamente emanato, il quale componendosi di molte disposizioni raccolte da Leggi diverse per tempi, e contrarie per principii, non poteva riuscire di subito ad una perfetta armonia in tutte le sue parti. Quello peraltro che una prima compilazione lasciò di imperfetto, può sempre correggersi coi lumi della esperienza; ed è per questo che io mi rivolgo alla S. V. Illustrissima pregandola a trasmettere alla Prefettura, almeno dentro il mese di marzo prossimo, quelle osservazioni che la pratica del Regolamento comunale sarà per suggerirle, indicando le singole disposizioni che a suo avviso meriterebbero di esser corrette.

Per corrispondere nel modo che per me si desidera a questo incarico, a due cose la prego di porre mente. La prima è, di considerare le dispo-

sizioni del Regolamento che a Lei possono sembrare meritevoli di censura, piuttosto rispetto alle ragioni generali della Legge, che non ai bisogni speciali del Municipio di cui la S. V. Illustrissima è capo. Vi sono disposizioni che mentre possono sembrare superfluità e pedanterie pei Municipii urbani, sono norme convenienti anzi indispensabili per i Municipi rurali; ve ne sono altre che affatto inutili per questi, appariscono necessarie ai primi. La seconda avvertenza è, che ai tempi che corrono, non deve considerarsi il Regolamento comunale come une concessione di libertà strappata al Governo, la quale induca uno stato di ostilità permanente fra esse e le nuove Rappresentanze municipali. Il Governo ha riconosciuto nei Comuni il diritto di libera amministrazione, perchè li vuole cooperatori al buono andamento della cosa pubblica. Egli non ha paura della libertà, ed anzi la crede efficace rimedio a mali antichi che egli si sente incapace a riparare con le sole sue forze. In questo concetto, le relazioni moltiplici tra Comune e Governo, stabilite dalla Legge, non si devono riguardare come subiezione indebita che vuolsi per ogni mezzo indebolire ed eludere, ma sibbene come vincolo necessario a mantenere l'unità dello Stato, e la regola nelle pubbliche amministrazioni.

Se noi riusciamo a costituire un buon sistema comunale, oltre al provvedere ad una urgente necessità nostra, gioveremo anche al migliore ordinamento della nazione. Perchè quando il Parlamento nazionale discuterà le Leggi per il nuovo Regno Italico, se il nostro Regolamento avrà fatto buona prova ed acquistato autorità, potremo sperare che

molti retti principii e savie pratiche in esso antiche, vengano trasfuse nelle nuove Leggi comuni alle Province del Regno unito. Così la Toscana darà contributo dagno della sua civiltà al regno nascente, nè sarà vana opera quella che per noi si tende in questo nostro condizioni transitorie, di preparare materiali buoni ad instaurare il grande edificio di un Regno Italico fondato sopra istituzioni dedotte dai bisogni e dalle tradizioni delle province chiamate a comparire. Quando le parti di una nazione si uniscono insieme non per violenza di conquista ma per spontaneo accordo, e coll'ispirazione della libertà, non vi è provincia principa, non vi sono province soggette, ma tutte insieme concorrono a darsi quelle Leggi che debbono costituire la nazione ed avviarla ai suoi futuri destini.

Mi pregio frattanto di professarmi.

Di VS. Ill.ma

Li 27 gennaio 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Bilancio di previsione per le opere idrauliche della Valle di Chiana approvato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere urgente di fare conoscere fin d'ora le spese che nel corso dell'incominciato anno 1860 potranno essere erogate nel servizio idraulico della Valle di Chiana;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. È approvato il Bilancio di previsione per le opere idrauliche della Valle di Chiana, presentato dalla Direzione medesima, il qual Bilancio porta il resultato finale di spese, lire italiane centottantasettemila novecento cinquanta e centesimi ventotto, pari a toscane lire dugentoventitremila settecento cinquanta e centesimi trentaquattro, e di entrate, lire italiane novemila cinquecento trentuna e centesimi quarantotto, pari a toscane lire undicimila trecento quarantasette.

Art. 2. Della approvazione del mentovato Bilancio sarà tenuto conto nello Stato generale di previsione della Finanza toscana per l'attuale annata.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventotto gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Legge eccezionale del 2 luglio 1859
per Livorno abolita.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando non esservi ragione di mantenere più lungamente in vigore la odiosa ed esorbitante difformità nella repressione di alcuni delitti e trasgressioni, e nel modo di giudicarne che veniva stabilita tra Livorno e il resto della Toscana, con la Legge del 2 luglio 1857,

Decreta:

Art. 1. La Legge eccezionale pubblicata nel 2 luglio 1857 per la città di Livorno, contiguo porto e circostante territorio, è pienamente abolita.

Art. 2. La cognizione dei delitti e trasgressioni contemplate dalla predetta Legge è restituita

ai Tribunali ordinari, tenute ferme per altro in ogni sua parte le disposizioni della Legge del 27 dicembra 1854.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Livorno li ventinove gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

N. B. Il presente Decreto è stato trasmesso telegraficamente da Livorno a Firenze per l' approvazione al Consiglio dei Ministri e per la firma di S. E. il Ministro di Giustizia e Grazia la sera di sabato 28 corrente. Il Ministro ha risposto per mezzo del telegrafo:

« *Firenze, Palazzo Vecchio,* 28 *gennaio* 1860,
ore 9 *pom.*

« Il Ministro di Giustizia e Grazia approva piena-
« mente la proposta dei due Decreti, e dichiara col
« presente dispaccio di apporre sotto i medesimi la
« propria firma.

« E. POGGI ».

Commissione sopra gli Spedali di Livorno.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando che gli Spedali di Livorno così per l'angustia delle fabbriche come per la loro infelice situazione nella città, richiedono efficaci provvedimenti, affinche non sia spesa indarno a favore degli indigenti la pubblica beneficenza;

Considerando che il Governo prima di prendere un partito definitivo in cosa di tanta importanza, ha bisogno di essere illuminato da uomini pratici intorno lo stato materiale della città, e di ciò che esige la scienza in un ospedale,

Ordina:

Art. 1.° È nominata una Commissione composta dei signori,

Cav. Michele d'Angiolo, Gonfaloniere di Livorno, Presidente,

Binard Luigi, Deputato all'Assemblea, Segretario,

Stefanini Cav. Stefano, Economo della Pia Casa,

Simi Dott. Luigi, Soprintendente alle infermerie,

Della Valle Angiolo, Ingegnere Architetto, coll'incarico di proporre al Governo il luogo iù

conveniente dove aprire un grandioso Spedale proporzionato alla popolazione della città di Livorno e dei suoi suburbi.

Art. 2. La Commissione dovrà rivolgere le sue indagini ad ottenere che vengano riuniti in un solo locale lo Spedale degli uomini e quello delle donne, in vista dell'economia dell'Amministrazione e del miglior servizio interno; e che il nuovo locale soddisfi alle condizioni di salubrità tanto rispetto allo Spedale quanto alla città.

Art. 3. Visto che nei locali esistenti ogni spesa sarebbe infruttuosa, la Commissione nella scelta del nuovo locale, sarà libera di proporre o che siano volti all'uso di spedale fabbricati già costrutti, o che si costruisca di pianta nuova fabbrica.

Art. 4. Avuto il parere della Commissione sulla scelta del luogo meglio adatto per il nuovo Spedale di Livorno, il Governo farà eseguire i necessari studi architettonici e provvederà al modo della esecuzione.

Data in Firenze li trenta gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Società per la strada ferrata centrale toscana autorizzata a condurre una strada ferrata dai pressi di Bettolle e Torrita fino a Chiusi.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 13 aprile 1854 col quale concedevasi alla Società per la Strada Ferrata centrale toscana di proseguire la sua linea fino ai pressi di Bettolle, e sotto certe condizioni e riserve affrancavasi la garanzia di una rendita minima di lire trecentomila, già prestata col Motuproprio del 17 maggio 1848 mediante una sovvenzione fissa di lire centosettantamila all'anno da durare a tutto maggio 1950;

Viste le Risoluzioni del 10 marzo 1857 e 12 febbraio 1858, con le quali si autorizzava l'oppignorazione di tante rate della precitata sovvenzione di lire centosettantamila, quante ne bisognassero per procurare alla Società con la prima un capitale di lire un milione cinquecentocinquantamila, e con la seconda un capitale di lire un milione settecento mila; previo il ritiro di fronte ai sovventori delle condizioni e riserve espresse nel citato Decreto del 13 aprile 1854, quali però si mantenevano ferme e senza innovazione dirimpetto alla Società;

Visti i Contratti d'oppignorazione stipulati in esecuzione delle prelodate Risoluzioni, e dove in coerenza delle medesime vengono richiamate le ob-

bligazioni della Società di compire la linea di proseguimento e di tenerla, dopo compita, in costante e piena attività di servizio;

Viste le domande che per spingere la linea sino a Chiusi sono state ripetutamente inoltrate in nome della Società, e di che per ultimo nell' Adunanza generale dei suoi Azionisti del 16 gennaio 1860,

Decreta:

Art. 1. La Società per la Strada ferrata centrale toscana rimane autorizzata a costruire ed attivare nel suo interesse, ed a sue spese, rischio, e pericolo una strada di ferro, che dai pressi fra Bettolle e Torrita si diriga fino a Chiusi.

Art. 2. La linea si muoverà dalla Stazione fra Bettolle e Torrita con dirigersi a Chiusi per le Tenute dell' Abbadia e dell' Acquaviva. Una Stazione di seconda Classe sarà aperta in ciascuna di queste tre località.

Art. 3. Dentro due mesi da oggi la Società dovrà esibire all' approvazione della Direzione generale dei lavori d' Acque e Strade, col progetto sull' andamento generale della linea, gli studi particolareggiati della prima Sezione. E dentro quindici giorni dall' approvazione di detti studi darà principio ai lavori, per quindi attivare al servizio dei passeggeri e delle merci la linea fino all' Abbadia dentro un anno, e fino a Chiusi dentro due anni dal principio dei lavori.

Art. 4. La intiera Strada da Empoli a Chiusi per Siena sarà considerata una sola e medesima linea tanto agli effetti dei privilegi da esercitarvi

dalla Società, quanto agli effetti delle obbligazioni dalla medesima assunte di compirla e tenerla costantemente e regolarmente attivata dopo compita; con doversi all' esatta osservanza di queste obbligazioni averne per vincolati ed affetti tutti i prodotti.

Art. 5. Rispettata l' oppignorazione nelle rate e nei termini già consentiti a favore dei sovventori delle L. 3,250,000, il R. Governo pagherà liberamente alla Società o suoi cessionarii, in luogo, vece e saldo delle rate che le rimangono tuttora libère sulla sovvenzione di L. 170,000 di che nel Decreto del 13 aprile 1854, L. 70,000 all' anno per anni 25, da cominciare a decorrere la prima rata semestrale dal 1.° luglio 1861.

Art. 6. Nel rimanente si applicheranno a questa linea le disposizioni del citato Decreto del 13 aprile 1854 e Capitoli annessi; con più il Decreto dell' 8 aprile 1857 relativo alle espropriazioni e alle conseguenti indennità.

Art. 7. Il presente Decreto sarà affisso, ed inserito nel *Monitore* e nel *Bullettino officiale*; e in copia autentica sarà depositato nella Cancelleria del Tribunale di prima Istanza di Siena.

Art. 8. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li trenta gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Posto d'ingegnere per le opere marittime istituito presso il comando della R. Marina.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la conservazione delle opere marittime dei porti dello Stato richiede una continua sorveglianza, e che i relativi lavori di manutensione non potrebbero essere affidati che ad un ufficio speciale,

Decreta:

Art. 1. È istituito presso il Comando della R. marina un posto di Ingegnere per le opere marittime, con l'annuo appuntamento di lire tremila italiane.

Art. 2. L'Ingegnere di che sopra risiederà in Livorno, dipenderà dal Comando della R. Marina ed avrà l'incarico di provvedere alla conservazione delle fabbriche marittime dei Porti Toscani e Isole adiacenti, proponendo e dirigendo i lavori di manutensione e di miglioramento che saranno reputati necessari, ed approvati dal R. Governo.

Art. 3. L'Ingegnere delle opere marittime sarà pure incaricato della parte tecnica delle escavazioni dei porti e fossi dello Stato, e di quant'altro si referisce alle fabbriche marittime e luoghi d'ancoraggio.

Art. 4. L'Ingegnere della Marina si dovrà concertare pei rapporti d'Arte, e di Amministrazione con la Direzione generale delle Fabbriche civili, sotto la cui dipendenza rimangono come per il passato, tutte le costruzioni marittime.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trenta gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Sospensione de' restauri alla Chiesa di S. Maria Novella, e Commissione sopra di essi.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Volendo conciliare i lavori di restauro della Chiesa di S. Maria Novella coi riguardi dovuti alle opere d'arte, che la decorano,

Ordina:

Art. 1. I lavori di restauro della Chiesa di S. Maria Novella sono sospesi fino a nuove disposizioni.

Art. 2. È nominata una Commissione per esaminare e riferire intorno al progetto di essi lavori e della parte già eseguita.

Art. 3. La Commissione è composta dei signori:

Cav. Giuseppe Martelli Direttore delle Fabbriche civili,
Professore Enrico Pollastrini,
Cav. Professore Aristodemo Costoli.

Art. 4. Il Direttore delle Fabbriche civili provvederà alla pronta esecuzione della presente Ordinanza.

Dato in Firenze li trenta gennaio milleottocentosessanta.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici
R. BUSACCA.

Il Segretario generale del Ministero
F. Carega.

Istruzioni ai Gonfalonieri per le elezioni.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'articolo 2 del Decreto del 21 gennaio decorso,

Decreta:

Art. 1. I Gonfalonieri delle Comunità inviteranno entro il cinque febbraio prossimo per mezzo di pubblici avvisi, tutti coloro che dalla Legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali a fare le dichiarazioni prescrittte dall'articolo 19 della Legge elettorale testè pubblicata.

Art. 2, Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo la pubblicazione degli avvisi agli elettori, a norma dell'articolo precedente.

Art. 3. Entro cinque giorni successivi i Gonfalonieri insieme col Collegio de' Priori dovranno formare le Liste elettorali, ai termini degli articoli 22 e 23, da tenersi affisse per tre giorni consecutivi a norma dell'articolo 26, e per gli effetti voluti dagli articoli 27, 28 e 29.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

Cattedre de' Licei e de' Ginnasi conferite per concorso.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la miglior guarentigia della idoneità degl' insegnanti sia l' esperimento del loro intelletto e del loro sapere, per mezzo dei concorsi pubblici, i quali stimolano gli studiosi, allontanano il sospetto di favore, e abituano il popolo al retto viver civile, che ha base nella libertà de' giudizi,

Decreta:

Art. 1. Le Cattedre dei Licei e dei Ginnasi saranno conferite per concorso il quale verrà eseguito un mese almeno dopo l' annunzio fattone nel *Monitore Toscano.*

Art. 2. I concorrenti presenteranno dieci giorni avanti quello del concorso la loro domanda al Ministro della Istruzione pubblica se vaca una Cattedra liceale, o al Gonfaloniere della Comunità, se vaca una Cattedra ginnasiale.

Art. 3. Il Ministro della Istruzione pubblica nominerà tre Professori per esaminare i candidati.

Art. 4. L' esame consisterà:

1. In un interrogatorio,

2. In una risposta ad un tema fatta in scritto,

3. In una lezione orale sopra un tema proposto ventiquattro ore avanti l'esame.

Art. 5. Gli esaminatori trasmetteranno al Ministro della Istruzione pubblica un rapporto sopra ciascun esame.

Art. 6. Nel conferir la Cattedra sarà valutato ogni titolo di preferenza come, servigi resi nell'insegnamento, scritti pubblicati e altre simili prove di capacità.

Art. 7. Il Governo può nominare senza concorso un Professore per meriti conosciuti e non ordinari.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno gennaio milleottocentosessanta

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
C. Ridolfi.

Circolari sulle pubblicazioni vescovili stampate nel Bollettino de' decreti.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo che gli ordini sovrani concernenti ogni pubblicazione vescovile stati in piena osservanza dal 1788 fino al 25 aprile 1851, ricevano maggiore diffusione per mezzo della stampa;

Decreta:

Articolo unico. Saranno stampate nel *Bullettino dei Decreti* le Circolari dell' 8 aprile 1788 e quella del 23 gennaio 1818 in materia di scritture, e pubblicazioni vescovili.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

ıtica Circolare agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, con cui si obbligano a sottoporre alla sovrana approvazione le Pastorali stampate e pubblicate.

Illmo e Rev.^{mo} Signore,

S. A. Reale nostro Signore, si è degnata coandarmi per mezzo di Lettera della Segreteria di ato del 4 corrente, di rinnuovare ai Vescovi l'orne d'impetrare il R.° *Exequatur* per tutte le Paorali, e Notificazioni, che i medesimi, o loro Cu- fossero per pubblicare sì in stampa come mascritte, ancorchè in forma di Lettere Circolari ai ırrochi o Superiori d'Ordine, o che in qualsivoia altro modo dovessero avere una generale esezione ed interessare il pubblico.

In conseguenza di ciò è piaciuto all'A. S. R. prescrivere al Segretario del R. Diritto il Regomento da osservarsi in simili occasioni, per acrdare o negare la pubblicazione di così fatti fogli.

Eseguisco i Sovrani comandamenti partecipando, me ho l'onore di fare con la presente, alla bontà V. S. Illma e Rev.^{ma} quanto sopra, perchè le serva norma nelle occorrenze di simili pubblicazioni, ;uro che in cosa di tanta importanza non meno la che la sua Curia vi si uniformerà esattamente.

Dopo ciò non mi resta se non che pregare S. Illma e Rev.^{ma} di riscontro del recapito della esente mia; e di ricevere con questa opportunità

le proteste del rispettoso ossequio, con cui mi pregio d'essere,

Dalla Segreteria del R. Diritto
Li 8 aprile 1788.

Vincenzo Martini.

N. B. L'altra Circolare del 23 gennaio 1818, trovasi a pag. 243.

Commissione per la censura teatrale.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando come in ogni paese civile il Teatro nazionale voglia esser tenuto in onore, inalzandolo alla dignità di scuola popolare,

Considerando come la censura teatrale per riuscire efficace voglia essere esercitata da un Collegio imparziale ed autorevole, che adempia l'ufficio suo nell'interesse della pubblica morale e del decoro dell'arte,

Ordina:

Art. 1. La censura teatrale sarà d'ora innanzi esercitata da una Commissione composta come segue:

Prof. Filippo Berti
Conte Mario Carletti
Gio. Batta. Ajazzi.

Art. 2. Nessun componimento drammatico potrà esser prodotto sulle scene senza il permesso della Commissione, da rilasciarsi nelle forme consuete.

Art. 3. La Commissione potrà riprendere in esame anche i componimenti drammatici che furono approvati in passato, libera di revocarne l'approvazione o d'indurvi quelle correzioni che reputerà convenienti.

Art. 4. La Commissione è autorizzata a proporre al R. Governo quei modi che reputerà più opportuni a meglio compire l'ufficio affidatole.

Dato in Firenze il primo febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Circolare ai Componenti la Commissione di censura teatrale sul loro ufficio.

Illustrissimo Signore,

Presso tutti i popoli civili il Teatro fu sempre considerato come scuola popolare efficacissima, dalla quale possono derivare buoni e pessimi insegnamenti, secondo che l'arte drammatica è ossequente ai principii morali, o presta incauto alimento alle più abiette passioni. Da ciò la necessità di una disciplina severa esercitata da una autorità rispettabile che mantenga il decoro del Teatro nazionale, od impedisca che si abbassi fino a divenire corruttore dei costumi e della pubblica morale.

Tali considerazioni mi hanno indotto ad istituire una Commissione di censura, la quale prendendo in esame tutte le opere drammatiche prima che siano prodotte sulle scese, ne faccia imparziale giudizio, escludendo tutti quei componimenti abortivi di cui l'arte non si gloria, e lo stesso uditorio spesso si vergogna.

Non è un sindacato politico che si chiede alla Commissione, ma una tutela efficace per tutto ciò che è sacro e rispettabile nel concetto di tutti gli uomini onesti. Però la Commissione è veramente una magistratura sociale che usa l'autorità deferitale dal Governo per un fine alto e nobile, e senza alcun rispetto ai partiti. Tanta è a mio avviso, l'importanza di questo ufficio, che se la S. V. ha dato prova di buon volere accettandolo, io credo di averle te-

stimoniato quale stima faccia del suo ingegno, e della sua rettitudine col designarla ad esercitarlo.

Sarebbe per me malagevole il dare alla Commissione di censura teatrale particolari istruzioni. La garanzia del sapiente e coraggioso adempimento del suo mandato sta nella dottrina e nell'animo delle persone che la compongono. Io vorrei che il Teatro nazionale aiutasse l'opera del risorgimento italiano, educando le moltitudini a quel patriottismo, che innalza gli uomini fino al sacrifizio di se stessi, e non si pasce di vane declamazioni, e non si ispira a passioni selvagge. Vorrei che ritemperasse i costumi, ravvivasse le storiche tradizioni, eccitasse alle virili opere. Il Dramma e la Tragedia presentino pure la lotta delle umane passioni, ma il delitto non vesta le apparenze della virtù, nè si chiami eroismo il dispregio di ogni legge. La Commedia usi pure il flagello del ridicolo contro i vizi codardi e le astute ipocrisie, ma sappia che anche il ridicolo ha limiti che non può varcare impunemente. Le credenze religiose, gli affetti di famiglia, i doveri civili, ed altri nobili sentimenti sui quali la società riposa, vogliono il rispetto di tutti. Più si vede un popolo proclive a pascersi di futilità, ed a volgere in riso ogni cosa, e più deve educarsi a considerare quanto di serio ha la vita, e quanto vi ha di rispettabile in tutte le generose aspirazioni dell'uomo. Non c'illudiamo: i forti fatti derivano dai forti convincimenti, e l'amore di patria è una virtù che esige la fede in molte altre. Per noi italiani, il combattere le tendenze corrompitrici del Teatro sarebbe una necessità politica, quando pur non fosse un ob-

bligo morale. La libertà non alligna ove non sia severo il costume, ed altamente sentito il dovere. Ricordiamoci degli Ateniesi, i quali perderono libertà e indipendenza allorchè consentirono di vedere esposti sulle scene ai ludibri del popolo, la virtù di Socrate e il culto dei Numi.

Questi pensieri ho voluto accennare alla S. V. non per dirle cose che Ella non sappia, ma per indicarle con quali intendimenti vorrei esercitato il suo ufficio. Se la Commissione sodisfarà a quello che per me si vorrebbe, confido che il pubblico e gli stessi Autori drammatici le daranno approvazione; perchè ai facili successi di opere improvvisate per blandire le passioni del tempo, preferiranno la gloria durevole dei lavori meditati per migliorare la società. Così salvando le ragioni della morale si provvederà anche al decoro dell'Arte, la quale mi sembra, che quanto più si scosta dal vero e dal buono, tanto più smarrisca il concetto del bello, e precipiti in quei traviamenti dai quali la Letteratura e la Nazione rimangono insieme corrotte.

Mi pregio frattanto di professarmi

Di V. S. Ill.ma

Li 1 febbraio 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Rapporti sulle malattie
del littorale toscano obbligatorii.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per lo studio degli effetti delle opere che nel Littorale toscano da Castiglioncello al confine Pontificio, si vanno eseguendo in vantaggio della pubblica salute, è necessario di conoscere esattamente il numero e la natura delle malattie che si sviluppano lungo il Littorale stesso, singolarmente quelle derivanti dalla malaria;

Decreta:

Art. 1. Tutti i Medici e Chirurghi siano o no condotti, i quali esercitano la professione loro nelle Comunità del Compartimento di Grosseto, ed in quelle pure di Rosignano, Riparbella, Bibbona, Castagneto, Sassetta, Suvereto, Campiglia e Piombino comprese nell'altro Compartimento Pisano, sono obbligati ad inviare ogni quindici giorni alla Prefettura di Grosseto sulle malattie da loro curate, un rapporto da redigersi secondo le module in stampa che saranno loro trasmesse dalla Prefettura medesima.

Art. 2. Il Dott. Giuseppe Coli Medico primario e Consultore Sanitario nella Prefettura di Grosseto è incaricato di corrispondere a questo effetto con i Medici e Chirurghi delle indicate Comunità, e di compilare con i raccolti elementi le desiderate notizie Statistico-Mediche.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.

Circolare ai Gonfalonieri della Toscana sulla importanza delle elezioni al Parlamento Italiano.

Illustrissimo Signore,

Per la sollecita e regolare esecuzione della Legge elettorale che fa seguito allo Statuto costituzionale del Regno, il Governo della Toscana ha dovuto contar molto sullo zelo e sul patriottismo dei Gonfalonieri, i quali coadiuvati dai Consigli comunali, daranno opera a che tutte le operazioni che precedono le elezioni, siano compiute nei termini stabiliti; e così niuno ostacolo impedisca la convocazione dei Collegi elettorali, appena sia giunto il momento di convocarli. Il Governo non ignora qual mole di negozi e di cure abbiano imposto ai Gonfalonieri le nuove Leggi, e il nuovo assetto dato alla Toscana per aprirle la via ad entrare nel Regno Italico in modo degno della sua antica civiltà; confida peraltro che essi non verranno meno alla grande opera, e gareggeranno di operosità col Governo. I tempi

che corrono non consentono troppo lunghe consulte, ed è necessario operare alacremente, per affrettare il compimento dei destini d'Italia e non lasciarci sorprendere da questo rapido succedersi di eventi più meraviglioso che sperato.

È inutile il rammentare alla S. V. l'importanza grandissima che avranno le elezioni dei Deputati della Toscana al Parlamento nazionale.

Sarà questa la prima volta che i Rappresentanti di sei provincie italiane converranno insieme non per una Lega transitoria, non per far sancire privilegi di libertà municipali, ma per dichiarare in faccia al mondo che l'Italia, si è costituita nazione sotto la Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

Conviene adunque adoperarsi tutti perchè queste elezioni procedano con quella solennità di forme che si richiede, ed i precetti della Legge elettorale siano in ogni parte eseguiti. E come non poche difficoltà pratiche è possibile che s'incontrino per applicare in Toscana, la Legge emanata dal Re il 30 novembre 1859, anche dopo le dichiarazioni contenute nel Decreto pubblicato il dì 3 gennaio ultimo, così credo di dover prevenire la S. V. che ad ogni dubbio o incertezza che insorga, il Ministero dell'Interno sarà per darle i necessari schiarimenti. Questo sistema di risolvere le difficoltà mano a mano che si presentano, meglio che istruzioni generali sempre manchevoli in qualche parte, mi sembra che soddisfi al bisogno di procedere speditamente tanto nella formazione delle Liste elettorali quanto nelle altre operazioni che precedono le elezioni.

Se vi fu occasione in cui il Governo chiedesse alle Autorità municipali un concorso pronto ed operoso , ella è certamente questa. Ed io mi tengo sicuro di ottenerlo sapendo come per la S. V. ogni sacrifizio sia lieve per il trionfo della causa nazionale. Così quando sia giunto il tempo di vedere coronata la nostra perseveranza, rispondendo alla chiamata delle provincie sorelle, potremo dire con nobile compiacimento, anche la Toscana è pronta.

Mi pregio frattanto di professarmi

Di V. S. Illustrissima

Li 2 febbraio 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Assegnazione annua a impiegati doganali in cambio di altri emolumenti.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del dì 8, 18 e 20 ottobre, e 15 dicembre 1859;

Considerando che per disposto ed in forza dei citati Decreti, le partecipazioni di emolumenti o di dazii, delle quali godevano gli Impiegati addetti al servizio delle Dogane, e delle Porte nelle Città sot-

toposte a gabella, sono venute, alcune affatto a cessare, ed altre notevolmente a diminuire;

Considerando che di tali partecipazioni presentavano un carattere distinto e meno eventuale di ogni altra, quelle che venendo retribuite nell'interesse diretto dell'amministrazione, o per una facilitazione comune ed indispensabile ad un dato genere di commercio, erano in stretto rapporto e proporzione colla percezione regolare dei dazii;

Considerando che di questo carattere erano più specialmente:

1.° la partecipazione agli emolumenti di spedizione, in genere per tutti gli Impiegati, ed in specie all'emolumento così detto di peso e riscontro del pesce, per alcuni Impiegati delle Dogane di Firenze e di Siena;

2.° la partecipazione della tassa di pedaggio, della quale hanno dovuto necessariamente restar privi gli Impiegati che erano addetti alle Dogane soppresse, dove si esigeva quella tassa;

Considerando che in vista appunto del carattere proprio di questi due titoli di partecipazione, i Decreti dell'8 e 18 ottobre 1859 ne promettevano un compenso agli Impiegati, e si trova giusto che debbano averlo nella somma eguale all'effettiva partecipazione;

Considerando che le altre partecipazioni erano date in molta parte, o per un comodo singolare dei terzi, o per un fatto loro, ed avevano poi tutte un carattere di così incerta eventualità, che indipendentemente dalla regolare percezione dei dazii, e da qualunque forma amministrativa, avrebbero potuto altrimenti mancare o diminuire, senza ragione di compenso;

Considerando nonostante essere equo, che anche per questi titoli meno valutabili di partecipazione si abbia un benevolo riguardo agli impiegati che ne godevano;

Considerando che dietro un diligente sindacato fatto sull'ammontare e sulle condizioni di tali partecipazioni, ha potuto ritenersi che ogni ragione di equità fosse secondata, ogniqualvolta, dato un compenso approssimativo all'intiero delle partecipazioni dei Revisori, fosse tenuta per ogni resto una misura inferiore, tanto più che tale misura, per alcune e specialmente per gli utili sugli arresti di telerie per bassa denunzia, potrà riuscire effettivamente anco maggiore di quanto apparisca, fino ad avvicinarsi a quella somma che fu o dovè presumersi percetta nel regolare andamento delle relative operazioni;

Considerando poi che un'assegnazione fissa deve stimarsi sempre più di un eguale introito eventuale, che non era garantito in alcuna somma, e che poteva cessare o diminuire indipendentemente dalle introdotte riforme, e senza titolo a compenso,

Decreta:

Art. 1. Gli Impiegati doganali che, nel giorno dell'attivazione dei citati Decreti, erano al godimento della partecipazione agli emolumenti di spedizione e degli emolumenti di gabellazione del pesce, riceveranno in compenso una assegnazione annua eguale alla media di tale partecipazione, ragguagliata sul percetto nell'ultimo triennio.

Art. 2. Gl'Impiegati doganali, che all'epoca sopracitata erano nel godimento di fatto degli emo-

lumenti deriventi dagli utili sugli arresti delle telerie per bassa denunzia, dalle visite e bollature domiciliari, dalla partecipazione all'incassato per tassa di pedaggio alla frontiera abolita, e dalle penali e remunerazioni del decimo a favore degli addetti agli Uffizi di Revisione, riceveranno un annuo compenso, sul medio dell'ultimo triennio, nella misura che appresso:

per gli emolumenti derivanti dagli utili sugli arresti delle telerie per bassa denunzia, la metà complessiva del percetto da tutti gl'Impiegati di una medesima classe, divisibile fra loro a quote eguali;

per gli emolumenti di visite e bollature domiciliari, la metà, senza pregiudizio altresì del godimento di quella parte di emolumenti che per tal titolo continuassero a percipere, e senza che possa pretendersi alcun compenso ulteriore, quando in seguito qualunque parte residuale di tali emolumenti vada affatto a cessare;

per gli emolumenti sul peso di vendita, un terzo, ritenute le dichiarazioni che sopra;

per la partecipazione all'incassato per tassa di pedaggio alle Dogane di frontiera rimaste abolite, l'intiero;

per penali e remunerazioni del decimo a favore degli addetti agli Uffizi di Revisione, tre quarti, con aggiungere quel più che siano per percipere anco in seguito per emolumenti di questo titolo, fino alla concorrenza dell'intiero percetto nell'anno medio dell'ultimo triennio, dovendo ogni possibile eccedenza andare a profitto del Governo; con dichiarazione, che sulle penali di cui si tratta non

possa aver luogo stralcio o composizione, che col consenso dei Direttori compartimentali; che le medesime debbano passare a cassa volta per volta con regolare mandato; e che i Revisori, i quali siano nel caso di esigere penali fuori del proprio Ufizio; non possano farlo che pel canale dei Direttori.

Art. 3. Il Ruolo annesso al presente Decreto, e compilato, sulle basi che sopra, è approvato.

Art. 4. Tutte quante le assegnazioni contemplate nelle presenti disposizioni dovranno essere imputate o assorbite, in tutto o in parte, nei miglioramenti di sorte, che venissero in seguito a risentire coloro, ai quali le assegnazioni stesse vengono fatte; e con dichiarazione altresì che queste a qualunque siasi effetto, quello compreso delle pensioni, conservino il carattere degli emolumenti in compenso dei quali sono date.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il di cui effetto dovrà retrotrarsi al giorno, nel quale, con l'applicazione dei nuovi ordini, gli emolumenti compensati son venuti a cessare.

Dato in Firenze li quattro febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

PREZZO
IT. LIRE 4.